

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

230° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 6 DICEMBRE 2002

—————

INDICE

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio *Pag.* 3

CONVOCAZIONI *Pag.* 461

BILANCIO (5^a)

VENERDÌ 6 DICEMBRE 2002

236^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

CURTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge finanziaria, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 22 e di quelli aggiuntivi di ulteriori articoli dopo il medesimo articolo 22, pubblicati nel supplemento al resoconto sommario del 5 dicembre 2002.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.16, 22.17, 22.18 e 22.19.

Il sottosegretario VEGAS si rimette alla Commissione sull'emendamento 22.20.

Il presidente AZZOLLINI dispone l'accantonamento dell'emendamento 22.20 onde verificare se è possibile individuare un'adeguata compensazione.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.26, 22.27, 22.28, 22.29, 22.30, 22.31, 22.32, 22.33, 22.34, 22.35, 22.36 e 22.37.

Il senatore PIZZINATO, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 22.38, invita il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario espresso.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento 22.38.

L'emendamento 22.38 viene respinto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 22.39, 22.40, 22.41 e 22.42.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 22.47 (testo 2).

Rimangono, conseguentemente, assorbiti gli emendamenti 22.43, 22.44 (testo 2), 22.45 e 22.46 (testo 2).

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 22.48, 22.49, 22.50, 22.51, 22.52, 22.53, 22.54 e 22.55.

L'emendamento 22.56 viene ritirato.

La Commissione, con separate votazioni, respinge poi gli emendamenti 22.57, 22.58, 22.60, 22.61, 22.62, 22.63, 22.66, 22.67, 22.68, 22.69, 22.70, 22.71, 22.72, 22.73, 22.74 e 22.720.

Il senatore GIARETTA invita la Commissione ad approvare l'emendamento 22.75.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 22.75, 22.76, 22.77, 22.78, 22.79, 22.80, 22.81, 22.82, 22.83, 22.561, 22.84, 22.85, 22.86, 22.87, 22.88, 22.89, 22.90, 22.91, 22.92, 22.93, 22.94, 22.95, 22.96, 22.97, 22.98, 22.99, 22.100, 22.101, 22.102, 22.103, 22.104, 22.105, 22.106, 22.107, 22.108, 22.109, 22.110, 22.111, 22.568, 22.112, 22.113, 22.114, 22.115, 22.116, 22.117, 22.118, 22.119, 22.120, 22.121, 22.122, 22.123, 22.124, 22.125, 22.126, 22.127, 22.128, 22.130, 22.131, 22.132, 22.133, 22.134, 22.135, 22.136, 22.137, 22.138, 22.139, 22.140, 22.143, 22.144, 22.145, 22.146, 22.147, 22.148, 22.149, 22.150, 22.151, 22.152, 22.153, 22.154 e 22.700.

Il senatore LAURO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 22.760.

La Commissione approva l'emendamento 22.760.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 22.155, 22.156, 22.157 e 22.158.

Il senatore LAURO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 22.159 (testo 2).

La Commissione approva l'emendamento 22.159 (testo 2).

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 22.160, 22.161, 22.562, 22.162, 22.163, 22.164, 22.165, 22.166 e 22.167.

Il senatore LAURO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 22.169 (testo 2).

La Commissione approva l'emendamento 22.168 (testo 2), identico all'emendamento 22.169 (testo 2).

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 22.170, 22.171, 22.172, 22.173, 22.174, 22.175, 22.176, 22.177, 22.178, 22.179, 22.180, 22.181, 22.182, 22.183, 22.184, 22.185, 22.186, 22.187, 22.188, 22.189, 22.190, 22.191, 22.192, 22.195, 22.710, 22.196, 22.197, 22.198, 22.199, 22.200, 22.201, 22.203, 22.205, 22.207, 22.209, 22.210, 22.211, 22.212, 22.213, 22.214, 22.215, 22.216, 22.217, 22.218, 22.219, 22.220, 22.221, 22.222, 22.223, 22.224, 22.225, 22.226, 22.228, 22.229, 22.230, 22.231, 22.232, 22.233, 22.234, 22.235, 22.236, 22.237, 22.238, 22.239, 22.240, 22.241, 22.242, 22.243, 22.244, 22.245, 22.246, 22.247, 22.248 e 22.249.

La Commissione approva quindi l'emendamento 22.563 (testo 2), identico all'emendamento 22.250.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 22.251, 22.252, 22.253, 22.254, 22.255, 22.256, 22.564, 22.257, 22.258, 22.260, 22.261, 22.262, 22.263, 22.264, 22.265, 22.268, 22.269, 22.270, 22.271, 22.272, 22.273, 22.274, 22.275, 22.276, 22.277, 22.278, 22.279, 22.280, 22.281, 22.282, 22.283, 22.284, 22.285, 22.286, 22.287, 22.288, 22.289, 22.290, 22.291, 22.292, 22.293, 22.294, 22.295, 22.296, 22.297, 22.298, 22.299, 22.300, 22.301, 22.302, 22.303, 22.304, 22.305, 22.306, 22.307, 22.308, 22.309, 22.310, 22.311, 22.312, 22.313, 22.314, 22.315, 22.316, 22.317, 22.318, 22.319, 22.320, 22.321, 22.322, 22.323, 22.324, 22.325, 22.326, 22.327, 22.328, 22.329, 22.330, 22.331, 22.332, 22.333, 22.334, 22.335, 22.336 e 22.337.

Il senatore LAURO annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 22.338 (testo 2).

La Commissione approva l'emendamento 22.338 (testo 2).

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 22.339, 22.340, 22.341 e 22.342.

Il presidente AZZOLLINI suggerisce alla Commissione di respingere tecnicamente l'emendamento 22.343, onde consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 22.343, 22.344 e 22.345.

Il senatore GIARETTA invita ad approvare l'emendamento 22.346.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 22.346, 22.347, 22.570, 22.348, 22.349, 22.350, 22.351, 22.352, 22.353, 22.354, 22.355, 22.356, 22.357, 22.358, 22.359 e 22.360.

La Commissione approva, invece, l'emendamento 22.362 (testo 2).

Il senatore TAROLLI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 22.361 (testo 2).

Il senatore GUBERT chiede al rappresentante del Governo per quali ragioni abbia espresso parere contrario sugli emendamenti 22.361 e 22.364.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che in materia di riforma pensionistica è all'esame del Parlamento un apposito disegno di legge.

Il senatore MORANDO invita la Commissione ad approvare gli emendamenti soppressivi del secondo periodo del comma 11.

Il senatore CICCANTI annuncia il voto favorevole sugli emendamenti soppressivi del secondo periodo del comma 11, citando al riguardo anche un parere reso dal Consiglio superiore della Magistratura.

Il senatore GIARETTA annuncia che il Gruppo della Margherita è favorevole alla soppressione del secondo periodo del comma 11.

La Commissione approva quindi l'emendamento 22.361 (testo 2), di contenuto identico agli emendamenti 22.363 (testo 2), 22.364, 22.365, 22.366 (testo 2), 22.367, 22.368 (testo 2), 22.369 (testo 2) e 22.371.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 22.370, 22.372, 22.373, 22.374, 22.376, 22.377, 22.378, 22.379, 22.380, 22.381, 22.382, 22.383, 22.384, 22.385, 22.386, 22.387, 22.388, 22.390 e 22.391.

Il senatore MORANDO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 22.394.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 22.392, di contenuto identico agli emendamenti 22.393 e 22.394.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 22.395, 22.396, 22.397, 22.398, 22.399, 22.401, 22.402, 22.403, 22.404, 22.405, 22.406, 22.407, 22.408, 22.565 e 22.566.

Il senatore PIZZINATO invita la Commissione ad approvare l'emendamento 22.409 che, se venisse respinto, non consentirebbe all'ISTAT di venir fuori dalla difficile situazione in cui si trova. D'altra parte, l'emendamento in questione non comporta oneri aggiuntivi.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce il parere contrario sull'emendamento 22.409.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 22.409, 22.410, 22.411, 22.730, 22.412, 22.413, 22.414, 22.415, 22.416, 22.417, 22.418, 22.419, 22.420, 22.421, 22.422 e 22.423.

Su richiesta del senatore Giovanni BATTAGLIA, il presidente AZZOLLINI avverte che l'emendamento 22.424 verrà esaminato congiuntamente agli emendamenti, di analogo contenuto, riferiti all'articolo 23.

Il senatore LAURO si riserva di presentare un ordine del giorno a sua firma, insieme con il senatore MAGNALBÒ, sulla questione sottesa all'emendamento 22.425.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 22.425, 22.426, 22.427, 22.429, 22.430, 22.431, 22.432, 22.433, 22.434, 22.435, 22.436, 22.437, 22.438, 22.439, 22.440, 22.441, 22.442, 22.443, 22.444, 22.445, 22.446, 22.447, 22.448, 22.449, 22.450, 22.451, 22.452, 22.454, 22.455, 22.456, 22.457, 22.458 e 22.459.

La senatrice ACCIARINI esprime stupore per il parere contrario reso dal sottosegretario Vegas sull'emendamento 22.460. Si tratta, infatti, di una questione assai delicata che il Governo dovrebbe farsi carico di affrontare, apparendo necessario porre termine alla situazione di precarietà del personale a tempo determinato presso il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'emendamento in questione.

Il senatore GIARETTA sottolinea la delicatezza del problema sotteso all'emendamento 22.460, cui andrebbe trovata una rapida soluzione.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce il parere contrario sull'emendamento 22.460, sottolineando come la legge finanziaria non possa rappresentare lo strumento normativo ove inserire le più disparate disposizioni.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 22.460.

Con separate successive votazioni sono respinti gli emendamenti 22.462, 22.463, 22.465, 22.710, 22.466, 22.467, 22.469, 22.470, 22.471, 22.473, 22.475, 22.567, 22.476.

Dopo che l'emendamento 22.477 è ritirato dal senatore PIZZINATO, la Commissione respinge, con successive separate votazioni, gli emendamenti 22.478, 22.479, 22.480, 22.481, 22.482, 22.483, 22.484, 22.485, 22.486, 22.487, 22.488, 22.489, 22.490, 22.491, 22.493, 22.494, 22.495, 22.496, 22.497, 22.498, 22.500, 22.502.

Il senatore LAURO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 22.503 (testo 3).

La Commissione approva l'emendamento 22.503 (testo 3)

Con separate successive votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 22.504, 22.505, 22.506, 22.507, 22.508, 22.509, 22.510, 22.511, 22.512, 22.513, 22.514, 22.515, 22.516, 22.517, 22.518, 22.519, 22.520, 22.521, 22.522, 22.523, 22.524, 22.525, 22.526, 22.527, 22.528, 22.529, 22.530, 22.531, 22.532, 22.533, 22.534, 22.535, 22.536, 22.540, 22.541, 22.542, 22.543, 22.544, 22.545, 22.546, 22.547, 22.548, 22.549, 22.550, 22.552, 22.553, 22.554, 22.555, 22.556, 22.557, 22.559, 22.560, 22.0.1, 22.0.2, 22.0.3 e 22.0.4.

Il senatore PIZZINATO dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento 22.0.5, auspicando che il Governo riveda il proprio parere in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 22.0.5 non è accolto dalla Commissione che, con successive separate votazioni, respinge anche gli emendamenti 22.0.6, 22.0.7, 22.0.8, 22.0.9, 22.0.10, 22.0.11, 22.0.12, 22.0.13, 22.0.14, 22.0.15, 22.0.16, 22.0.17 (limitatamente al comma ammesso), 22.0.18, 22.0.19 e 22.0.20.

Il senatore MORANDO interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 22.0.1, rilevando che la proposta è meritevole di attenzione poiché è assolutamente necessario definire un meccanismo che consenta alle regioni di intervenire nella fase della contrattazione, per non subire passivamente le decisioni di spesa, soprattutto per il comparto della sanità.

Si associa il senatore CICCANTI, il quale rileva che lo stesso problema esiste anche per gli enti locali.

Anche il senatore PIZZINATO concorda con gli oratori che lo hanno preceduto, sollecitando il Governo a trovare una soluzione in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Il sottosegretario VEGAS osserva che è senz'altro ragionevole l'ipotesi di far partecipare alla contrattazione anche le regioni, in base al principio secondo cui chi sopporta gli oneri finanziari deve anche intervenire nella fase decisoria dei medesimi; ciò vale anche per altri comparti, la cui contrattazione andrebbe separata. Tuttavia, la complessità della materia non consente una soluzione nei tempi ristretti dell'attuale discussione.

L'emendamento 22.0.21, posto ai voti, è quindi respinto dalla Commissione che, con successive separate votazioni, respinge anche gli emendamenti 22.0.22, 22.0.23, 22.0.24, 22.0.25, 22.0.26, 22.0.27 (limitatamente ai commi ammessi), 22.0.28, 22.0.29, 22.0.30 (limitatamente alla parte ammessa), 22.0.31 e 22.0.50.

Passando quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23 e quelli aggiuntivi di ulteriori articoli dopo il medesimo articolo, il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili, per copertura finanziaria, gli emendamenti 23.55, 23.83, 23.105, 23.107, 23.155 e 23.177.

La senatrice ACCIARINI illustra l'emendamento 23.3 che, proponendo la soppressione dell'articolo 23, pone l'attenzione al preoccupante problema della scuola, sul quale l'indirizzo del Governo non è condivisibile, poiché non tiene conto dell'intima connessione dei diversi comparti che interagiscono nel sistema dell'istruzione scolastica. In particolare, non si possono operare economie di spesa a danno della funzionalità dell'intero sistema scolastico. Ad esempio, misure di razionalizzazione che riguardano il personale, pure perseguite dal precedente Governo di Centro-sinistra, sono ammissibili se e in quanto non pregiudichino l'offerta formativa. Osserva poi che l'articolo in esame non coglie la profonda distinzione, che pure esiste, fra orari di lavoro e orari di cattedra, che specie per le scuole superiori sono articolati in modo peculiare. Peraltro, la prospettata razionalizzazione del settore sta producendo effetti devastanti, con particolare riferimento al personale ATA che potrebbe essere utilizzato meglio, ma senza subire tagli indiscriminati. Ha avuto modo di apprezzare una dichiarazione del sottosegretario Vegas, secondo il quale non si possono utilizzare gli effetti indotti da provvedimenti: tuttavia, l'attuale Presidente del Consiglio non sembra rispettare quel principio. Ribadisce quindi che il contenuto dell'articolo 23 dimostra che non è stata fatta da parte del Governo alcuna analisi dei costi e dei benefici, né tantomeno c'è la consapevolezza delle esigenze e delle caratteristiche dell'organizzazione scolastica.

Il senatore SCALERA illustra l'emendamento 23.41, congiuntamente agli emendamenti 23.42 e 23.43 di identico contenuto, sottolineando la ri-

levanza delle problematiche concernenti i portatori di handicap, specie quando si tratta di alunni inseriti nei plessi scolastici, dato che su questo terreno della tutela delle fasce deboli si misura la capacità di governo.

La senatrice ACCIARINI, illustrando l'emendamento 23.145, osserva che non è fondata la dichiarazione del ministro dell'istruzione secondo cui ogni eventuale economia derivante dalla terziarizzazione dei servizi vada a vantaggio dell'organizzazione scolastica. In realtà, è dimostrato dai dati che il Fondo per l'offerta formativa è stato ridotto non solo per gli anni 2002/2003, ma lo sarà anche per i successivi anni fino al 2005 e, pertanto, l'emendamento in esame è diretto a orientare l'utilizzazione delle suddette economie alla qualificazione dell'offerta formativa.

Il senatore BATTAGLIA Giovanni illustra congiuntamente gli emendamenti 23.159, 23.160 e 23.161, analoghi ad altri successivi che trattano lo stesso problema del personale ATA, come anche l'emendamento 23.133. Fa presente che il problema interessa ben 16.000 lavoratori (la cifra è importante perché è di molto superiore a quella dei lavoratori coinvolti nella crisi della FIAT), molti dei quali si trovano nelle regioni meridionali (solo in Campania sono 3.500). I lavoratori in questione sono quelli dei lavori socialmente utili che sono stati invitati a passare alle dipendenze dei consorzi di cooperative di carattere nazionale per mantenere il contratto di lavoro. Ma il provvedimento che ha disposto quei trasferimenti ha copertura valida a tutto il 2002: pertanto, se non ci sarà un ulteriore finanziamento per gli anni successivi, dal 1° gennaio 2003 questi 16.000 lavoratori si troveranno disoccupati, come già sta avvenendo nell'ambito dei consorzi dell'area Confindustria. Peraltro, su questi lavoratori grava anche il rischio del contenzioso fra l'Unione europea e l'Italia, essendo stato obiettato in sede comunitaria che la procedura utilizzata per il trasferimento dei lavoratori socialmente utili è avvenuto in virtù di un affidamento diretto e non tramite gara, violando con ciò le norme attualmente vigenti in materia. Desidera, pertanto, una risposta concreta da parte del Governo sulla vicenda che potrebbe trovare soluzione attraverso l'emendamento 23.133.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 23.0.4, sollecitando il Governo a prendere in considerazione la proposta emendativa concernente l'entità della detrazione delle spese per la frequenza scolastica.

Sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 23 e quelli aggiuntivi di ulteriori articoli dopo l'articolo 23.

Il relatore GRILLOTTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 23, inclusi gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi, fatta eccezione per gli emendamenti 23.174 e 23.0.4, sui

quali si rimette al Governo, auspicando sugli stessi una riflessione e un approfondimento ulteriori in vista del seguito dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che il Governo attribuisce particolare importanza all'articolo 23 che si inserisce coerentemente in una prospettiva di razionalizzazione della scuola, muovendo dalla consapevolezza che in quest'ambito una migliore organizzazione può consentire di realizzare risparmi non trascurabili, risparmi che tra l'altro verranno reimpiegati sempre nel settore della scuola, fatta eccezione per quelli in materia di acquisto di beni e servizi, considerata la portata generale della disposizione contenuta nell'articolo 13 del disegno di legge finanziaria.

Soffermandosi poi su alcune delle questioni sollevate con gli emendamenti presentati, evidenzia come nel comma 7 dell'articolo 23 si sia trovata, in ordine al problema della presenza nella scuola di persone handicappate, una soluzione seria ed efficace sulla quale presso l'altro ramo del Parlamento si è registrato un ampio consenso. Per quanto attiene poi al problema del personale precario, il Governo è senz'altro impegnato a trovare una soluzione, ma va sottolineato come si tratti di una situazione le cui cause vanno ricondotte a decisioni certamente non adottate dall'attuale Governo e dall'attuale maggioranza. Anche il tema sotteso all'emendamento 23.0.4 è di indubbia rilevanza, ma non è risolvibile secondo le modalità ivi prospettate.

Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 23.33 del relatore e parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 23, inclusi gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.184, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.186, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.28, 23.29, 23.30, 23.31 e 23.32.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 23.33.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 23.34, 23.35, 23.36, 23.37, 23.38, 23.39, 23.40, 23.41, 23.42, 23.43, 23.44, 23.45, 23.46, 23.47, 23.48, 23.49, 23.50, 23.51, 23.52, 23.53, 23.54, 23.56, 23.57, 23.58, 23.59, 23.60, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.66, 23.67, 23.68, 23.69, 23.70, 23.71, 23.72, 23.73, 23.74, 23.75, 23.76, 23.77, 23.78, 23.79, 23.80, 23.81, 23.82, 23.84, 23.85, 23.86, 23.87, 23.88, 23.89, 23.90, 23.91, 23.92, 23.93, 23.94, 23.95, 23.96, 23.97, 23.98, 23.99, 23.100, 23.101, 23.102, 23.103, 23.104, 23.106, 23.108, 23.109, 23.110, 23.111, 23.112, 23.113, 23.114, 23.115, 23.116, 23.117, 23.118, 23.119, 23.120, 23.121, 23.122, 23.123, 23.124, 23.125, 23.126, 23.127, 23.128, 23.129, 23.130, 23.131, 23.132, 23.133, 23.134, 23.135, 23.136, 23.137, 23.138, 23.139, 23.140, 23.141, 23.142,

23.143, 23.144, 23.145, 23.146, 23.147, 23.148, 23.149, 23.150, 23.183, 23.151 e 23.152.

La senatrice ACCIARINI annuncia voto favorevole sull'emendamento 23.153, sottolineando come tale proposta, se approvata, rappresenterebbe un segnale concreto nel senso del superamento del precariato nella scuola e ciò in linea di continuità con la politica svolta dal Governo dell'Ulivo che aveva definito un programma per l'assunzione di circa 100.000 persone in tale settore, programma che però, dopo una iniziale e limitata attuazione nei primi mesi dell'attuale legislatura, ha subito un blocco completo.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 23.153, 23.154 e 23.156.

Sull'emendamento 23.157 annuncia il voto favorevole il senatore PIZZINATO che sottolinea il rilievo del contributo dato dai lavoratori socialmente utili al funzionamento di alcuni importanti settori dell'amministrazione pubblica, quali quello della scuola e dell'amministrazione della giustizia.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 23.157 e 23.158.

Il senatore BATTAGLIA Giovanni annuncia il voto favorevole sull'emendamento 23.159, richiamando anch'egli l'attenzione sull'importanza essenziale del contributo che il personale precario quotidianamente fornisce al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 23.159, 23.160, 23.600 (già 22.424), 23.161, 23.162, 23.163, 23.164, 23.165, 23.166, 23.167, 23.185, 23.168, 23.169 e 23.170.

Il senatore LAURO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 23.171.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 23.171, 23.172, 23.173, 23.174, 23.175, 23.176, 23.178, 23.179, 23.180, 23.181, 23.182, 23.0.1, 23.0.2 e 23.0.3.

Il senatore TAROLLI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 23.0.4, evidenziando come il problema della parità scolastica sia reale e debba essere affrontato quanto prima.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce che il Governo è impegnato a trovare una soluzione al problema cui ha fatto riferimento il senatore Tarolli,

soluzione che però non può essere quella proposta con l'emendamento in votazione.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 23.0.4.

Il senatore D'ANDREA annuncia il voto favorevole sull'emendamento 23.0.5, richiamando con forza l'attenzione del Governo sulla necessità di reperire le risorse per il supporto e la qualificazione dell'offerta formativa in ambito scolastico.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 23.0.5, 23.0.6, 23.0.7 e 23.0.8.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,10.

237^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

indi del Vice Presidente
CURTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, scusandosi per il ritardo nell'inizio dei lavori informa la Commissione che è in fase di elaborazione un emendamento finalizzato a dare soluzione ad una serie di questioni emerse durante il dibattito in occasione dell'esame di alcune proposte emendative, allo stato accantonate.

Stante l'assenza del relatore Grillotti, il presidente AZZOLLINI propone una breve sospensione dei lavori.

La seduta sospesa alle ore 15,50 è ripresa alle ore 16.

Al senatore VANZO, che chiede chiarimenti sulla possibilità che l'emendamento 22.20 possa essere votato anche senza che sia prevista la copertura finanziaria, replica il presidente AZZOLLINI, ricordando che l'emendamento è stato accantonato e che è in fase di valutazione proprio la questione relativa alla copertura.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24, nonché di quelli riferiti ad articoli aggiuntivi dopo l'articolo 24.

Il presidente AZZOLLINI dichiara, quindi, inammissibili per mancanza di copertura finanziaria gli emendamenti 24.6, 24.9 e 24.11.

Dopo l'illustrazione dell'emendamento 24.8 da parte del senatore CADDEO, i restanti emendamenti si danno per illustrati.

Il relatore GRILLOTTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 24, nonché su quelli riferiti ad articoli aggiuntivi dopo l'articolo 24, ad eccezione dell'emendamento 24.0.1 sul quale si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario su tutti gli emendamenti in questione compreso l'emendamento 24.0.1.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5 e 24.7.

Sull'emendamento 24.8 il senatore CADDEO, nell'annunciare il proprio voto favorevole, esprime delusione per l'avviso contrario espresso dal rappresentante del Governo e dal Relatore, che comporta un nocumento ai medici specializzandi.

Posto ai voti l'emendamento 24.8 è respinto. La Commissione con separate votazioni respinge quindi gli emendamenti 24.10, 24.12, 24.13, 24.14, 24.0.1 e 24.0.2.

Si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25 e a quelli riferiti ad articoli aggiuntivi dell'articolo 25.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili gli emendamenti 25.2, 25.5 e 25.0.1 per mancanza di copertura finanziaria e l'emendamento 25.X in quanto privo di contenuto normativo.

Il senatore PIZZINATO illustra l'emendamento 25.7 volto alla soppressione dell'articolo 25 che con i suoi contenuti viola l'accordo stipulato tra l'ARAN e i sindacati del personale degli enti previdenziali. Stigmatizza quindi il fatto che il Governo, ancora una volta, intervenga in materia riservata alla dialettica contrattuale fra le parti sociali, compromettendo gli accordi già stipulati.

Il senatore illustra BATTAGLIA Giovanni quindi l'emendamento 25.10 richiamandosi a quanto già affermato dal senatore Pizzinato e sottolineando che la norma in questione, ove non soppressa, comporterà una diminuzione mensile della retribuzione di questi lavoratori piuttosto consistente.

I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Il relatore, senatore GRILLOTTI, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, esprimendo a sua volta parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 25, ed in particolare a quelli volti alla soppressione dell'articolo in questione, ricorda che la norma è stata introdotta alla Camera dei deputati al fine di finanziare una proposta emendativa volta ad autorizzare nuove assunzioni. Fornisce quindi alcuni dati concernenti i fondi incentivanti di differenti categorie di lavoratori dello Stato e del parastato sottolineandone l'eterogeneità di trattamenti.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 25.1, 25.3, 25.4 e 25.6.

Il senatore PIZZINATO, nell'annunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 25.7, sottolinea ancora una volta che non può essere il Parlamento a mutare i termini di un accordo sindacale.

Il sottosegretario VEGAS sottolinea la necessità almeno di una bocciatura tecnica al fine di poter riesaminare la questione in Assemblea.

Il senatore CICCANTI si associa all'ipotesi della bocciatura tecnica in quanto ritiene opportuno riesaminare in modo più approfondito la questione durante l'esame in Assemblea.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 25.7, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11, 25.12, 25.13, 25.20, 25.14, 25.0.2 e 25.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26, nonché di quelli riferiti ad articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 26.19 e 26.0.6 per mancanza di copertura finanziaria e gli emendamenti 26.0.8 e 26.0.9 in quanto contenenti norme di delega.

Il senatore EUFEMI illustra brevemente l'emendamento 26.44 concernente il personale dipendente dell'Ente ANAS.

Il senatore TAROLLI illustra quindi gli emendamenti 26.20 e 26.0.2.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che gli emendamenti 26.0.1 e 26.0.2 sono stati assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 19.392 (testo 2) (pubblicato nel resoconto di giovedì 5 dicembre 2002).

Il senatore PIZZINATO illustra poi l'emendamento 26.0.5.

Si danno quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 26 e tutti gli emendamenti riferiti agli articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26.

Il relatore GRILLOTTI esprime parere favorevole sull'emendamento 26.35, si rimette alle valutazioni del Governo sugli emendamenti 26.7 e 26.8 ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario tanto sull'emendamento 26.7 quanto sull'emendamento 26.8, in quanto suscettibili di comportare oneri di importo rilevante. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 26.20 e parere contrario su tutti i restanti emendamenti, compreso l'emendamento 26.35 del quale auspica la bocciatura tecnica.

La Commissione, con separate votazioni, respinge quindi gli emendamenti 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5 e 26.6.

Sugli emendamenti 26.7 e 26.8 il senatore PIZZINATO chiede di poter apporre la propria firma ed esprime il suo voto favorevole in quanto le norme hanno lo scopo di agevolare i lavoratori che hanno dovuto prestare la propria opera in paesi stranieri.

Posti ai voti separatamente gli emendamenti 26.7 e 26.8 sono quindi respinti.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 26.9, 26.10, 26.11, 26.12, 26.13, 26.14, 26.15, 26.16, 26.17, 26.18, 26.43 e 26.44.

Posto ai voti è invece approvato l'emendamento 26.20.

Con separate votazioni, la Commissione respinge infine gli emendamenti 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.27, 26.28, 26.29, 26.30, 26.31, 26.32, 26.33 e 26.34.

Dopo la richiesta avanzata dal senatore FERRARA, firmatario dell'emendamento 26.35 che interviene per proporre una riformulazione dello stesso, la Commissione decide l'accantonamento dell'emendamento 26.35 (testo 2).

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 26.36, 26.37, 26.38, 26.39, 26.40, 26.41, 26.42, 26.0.3, 26.0.4, 26.0.5, 26.0.7, 26.0.10, 26.0.11, 26.0.12, 26.0.13, 26.0.14, 26.0.15, 26.0.16, 26.0.17, 26.0.18, 26.0.19, 26.0.20, 26.0.21, 26.0.22, 26.0.23, 26.0.24, 26.0.25, 26.0.27, 26.0.28, 26.0.29, 26.0.30, 26.0.31, 26.0.32, 26.0.33 e 26.0.34.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27, nonché di quelli riferiti ad articoli aggiuntivi all'articolo 27.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili per carenza o difetto di copertura finanziaria gli emendamenti 27.2, 27.4, 27.30, 27.0.36 e 27.0.37.

Il sottosegretario VEGAS illustra l'emendamento 27.44 del Governo, come riformulato nel testo 2.

Il senatore MONTAGNINO illustra gli emendamenti 27.09, 27.0.10, 27.0.11 e 27.0.12.

Il senatore PIZZINATO chiede di conoscere l'avviso del Governo sull'emendamento 27.0.27.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il relatore GRILLOTTI esprime parere favorevole sull'emendamento 27.44 (testo 2). Per quanto attiene agli emendamenti 27.0.9, 27.0.10, 27.0.11 si rimette al Governo, auspicando una verifica sugli stessi prima dell'esame in Assemblea con particolare riguardo alla quantificazione degli oneri.

Il sottosegretario VEGAS osserva che gli emendamenti presentati dal senatore Montagnino, prima illustrati, affrontano una questione seria, ma hanno un impatto finanziario rilevante, il che induce il Governo ad esprimere un avviso non favorevole.

Il senatore RIPAMONTI osserva che l'articolo 27 dimostra l'insuccesso della operazione, prevalentemente propagandista, effettuata dal Governo nella finanziaria dello scorso anno elevando alcune tipologie

di prestazioni previdenziali ad un milione al mese. Con riguardo alle misure ora proposte per i lavoratori esposti ad amianto, rileva che si tratta di un primo passo positivo, ma avverte che lo stanziamento è inadeguato.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Posti separatamente ai voti, non sono accolti gli emendamenti 27.1, 27.3, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16, 27.17, 27.18, 27.19, 27.20, 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 27.25, 27.26, 27.100, 27.27, 27.28, 27.29, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.36, 27.37, 27.38, 27.39, 27.40, 27.41, 27.42 e 27.43.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 27.44 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 27.45, 27.46, 27.47, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.6, 27.0.7 e 27.0.8.

Il senatore MONTAGNINO, con specifico riguardo all'emendamento 27.0.9, dopo aver preannunciato il proprio voto favorevole, confida che il Governo effettui un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Dopo un intervento del senatore CADDEO volto a dichiarare di voler sottoscrivere gli emendamenti 27.0.9 e 27.0.11 annunciando conseguentemente il suo voto favorevole, prende la parola il senatore IZZO osservando, a tal riguardo, che si tratta di una questione da prendere in considerazione, sia pur ipotizzando una soluzione graduata nel tempo. Concorde con tale osservazione anche il presidente AZZOLLINI.

Il sottosegretario VEGAS fornisce ampie rassicurazioni che il tema potrà essere approfondito in vista dell'esame in Aula.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 27.0.9, 27.0.10 e 27.0.11 vengono respinti.

Il senatore MONTAGNINO annuncia le ragioni del voto favorevole del Gruppo della Margherita sull'emendamento 27.0.12.

Posti separatamente ai voti, non sono accolti gli emendamenti 27.0.12, 27.0.13, 27.0.14, 27.0.15, 27.0.16, 27.0.17, 27.0.18, 27.0.19, 27.0.20, 27.0.21, 27.0.22, 27.0.23, 27.0.24, 27.0.25, 27.0.26, 27.0.27, 27.0.28, 27.0.29, 27.0.30 e 27.0.31.

Il senatore PIZZINATO annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra sull'emendamento 27.0.32.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 27.0.32, 27.0.33 e 27.0.34.

Il senatore MICHELINI, annunciando il suo voto favorevole sull'emendamento 27.0.35, raccomanda al sottosegretario Vegas di considerare la questione della rimozione dei materiali contenenti amianto, eventualmente nell'esame degli emendamenti, prima accantonati, sulle agevolazioni delle ristrutturazioni edilizie.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene sull'accantonamento dell'emendamento 27.0.35 per poterlo esaminare congiuntamente agli emendamenti concernenti le ristrutturazioni edilizie.

Il senatore TAROLLI segnala i problemi cui intende far fronte l'emendamento 27.0.38, cui aggiungono la firma i senatori CADDEO, PIZZINATO e SCALERA.

Il sottosegretario VEGAS dichiara che la questione sottesa all'emendamento 27.0.38 appare rilevante, ma aggiunge che il parere del Governo è, allo stato, non favorevole.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 27.0.38, 27.0.39, 27.0.40, 27.0.41 e 27.0.42.

Il senatore MORANDO chiede di poter intervenire, prima che si passi all'esame dell'articolo 28, sulla notizia diffusa dalle agenzie, secondo cui all'inizio della prossima settimana il Consiglio dei ministri approverebbe un maxi emendamento di cui non è dato sapere il contenuto. Rileva a tal riguardo che l'eventuale presentazione di detto maxi emendamento e l'eventuale proposizione su di esso della questione di fiducia non è affatto giustificabile con l'atteggiamento tenuto dall'opposizione nel corso del dibattito che si è svolto in un clima di normale dialettica tra le parti.

Seguono brevi interventi sull'ordine dei lavori del sottosegretario VEGAS, del presidente AZZOLLINI, dei senatori CADDEO e LAURO.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 28 e a quelli aggiuntivi di ulteriori articoli dopo il medesimo articolo 28, dei quali il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibile per copertura finanziaria, l'emendamento 28.35 (limitatamente al secondo periodo).

Il senatore PIZZINATO, illustrando gli emendamenti presentati dai Democratici di Sinistra, si sofferma sulla necessità di sostituire integralmente l'articolo, ponendo criteri nuovi per la rivalutazione dell'indennità di occupazione.

Il presidente AZZOLLINI illustra l'emendamento 28.39 (testo 2), mentre il senatore MONTAGNINO illustra gli emendamenti 28.48, 28.0.9 e 28.0.11.

Il relatore GRILLOTTI si dichiara favorevole all'accoglimento dell'emendamento 28.39 (testo 2), mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti. Analogamente si esprime il sottosegretario VEGAS.

Posti separatamente ai voti, non sono accolti gli emendamenti 28.1 (dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI), 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.17, 28.18, 28.19, 28.20, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.26, 28.27, 28.28, 28.29, 28.30, 28.31, 28.32, 28.33 e 28.34.

Posto ai voti, l'emendamento 28.35 (limitatamente alla parte ammissibile), non è accolto.

Posti separatamente ai voti, sono analogamente respinti gli emendamenti 28.36, 28.37 e 28.38, mentre è approvato l'emendamento 28.39 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, non sono accolti gli emendamenti 28.41, 28.42, 28.43, 28.44, 28.45, 28.46, 28.47, 28.48 e 28.0.1.

Il senatore PIZZINATO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 28.0.2 che, posto ai voti, non è accolto.

Posti separatamente in votazione, non sono accolti gli emendamenti 28.0.3, 28.0.4, 28.0.5, 28.0.6, 28.0.7, 28.0.9, 28.0.10, 28.0.11, 28.0.12, 28.0.13, 28.0.14, 28.0.15, 28.0.16, 28.0.17 e 28.0.18.

Intervenendo sull'emendamento 28.0.19, il senatore LAURO dichiara che il suo voto contrario si fonda non sul merito della proposta, ma sulla circostanza che non risulta accettabile la compensazione proposta dai senatori del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 28.0.19, 28.0.20 e 28.0.21, non sono approvati.

Seguono dichiarazioni di voto dei senatori PIZZINATO e MORANDO sugli emendamenti 28.0.22 e 28.0.23 che, posti separatamente in votazione, non sono accolti.

Con separate votazioni, risultano analogamente respinti gli emendamenti 28.0.24, 28.0.25, 28.0.26, 28.0.27, 28.0.28 e 28.0.29.

Si passa all'esame dell'articolo 29 e degli emendamenti ad esso riferiti, nonché degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo lo stesso articolo 29.

Il senatore PIZZINATO illustra l'emendamento 29.3, tendente a sopprimere l'articolo, sottolineando al riguardo come si ponga in primo luogo l'esigenza di un completamento della riforma pensionistica avviata dal Governo Dini e proseguita dal Governo Amato.

Da questo punto di vista, sarebbe opportuno da un lato conseguire il risanamento finanziario del sistema pensionistico e dall'altro pervenire a una uniformità dei trattamenti (applicando a tutti i lavoratori il principio del pro-rata), rendendo omogenei i diversi settori del lavoro pubblico, privato e autonomo, anche alla luce del riordino delle competenze derivante dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Una volta ottenuti tali risultati, si potrà anche affrontare la questione dell'elevamento dell'età pensionabile.

Viceversa, il testo predisposto dal Governo va in senso opposto all'obiettivo del risanamento finanziario. In proposito, egli fornisce i dati dai quali si ricava che il bilancio dell'INPS sarà nuovamente in *deficit* a partire dal prossimo anno a causa della confluenza, dal 1° gennaio 2003, dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI). Egli rileva peraltro che, nonostante le sollecitazioni avanzate dalle imprese contro i prepensionamenti, sono stati proprio i dirigenti a far registrare negli ultimi cinque anni un elevato numero di pensioni di anzianità.

Evidenzia infine che è la prima volta che si verifica un caso di trasferimento di gestione previdenziale senza che le imprese interessate contribuiscano ai maggiori oneri che graveranno sull'INPS, dal momento che quando un analogo passaggio avvenne per le aziende pubbliche fu lo Stato a intervenire finanziariamente. Ricorda inoltre l'esperienza del trasferimento della gestione previdenziale dei lavoratori delle aziende di credito, in cui si evitò, con meccanismi di compartecipazione dei datori di lavoro, di incidere negativamente sul bilancio dello stesso INPS.

Nell'illustrare l'emendamento 29.0.1, il senatore LAURO rinvia alle considerazioni da lui già svolte in occasione di precedenti e similari proposte emendative.

I restanti emendamenti all'articolo 29 o tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 29 vengono dati per illustrati.

Il relatore GRILLOTTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

Di avviso identico a quello del relatore si dichiara il sottosegretario VEGAS, il quale riconosce, tuttavia, che le osservazioni del senatore Pizzinato hanno un loro rilievo. Egli non ritiene però che la soppressione dell'articolo 29 possa essere risolutiva delle questioni dianzi avanzate e, del resto, l'articolo in oggetto non presenta effetti rilevanti sotto il profilo contabile.

Pur condividendo l'esigenza di una revisione generale della normativa pensionistica, il rappresentante del Governo ribadisce nel contempo la validità della scelta operata dal disegno di legge finanziaria, osservando che il ricorso al meccanismo del bilancio consolidato consente una migliore trasparenza contabile, che potrà utilmente predisporre il terreno per la futura riforma del sistema e allontanare al tempo stesso il rischio di una gestione deficitaria.

Si passa alle votazioni.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 29.1 e 29.2.

Il senatore PIZZINATO interviene per dichiarare il proprio voto favorevole all'emendamento 29.3, ribadendo le argomentazioni già sostenute in sede di illustrazione e denunciando il fatto che neppure per il primo anno è previsto che le aziende interessate contribuiscano ai maggiori oneri che graveranno sull'INPS. In questo modo si determina, fra l'altro, una grave disparità, in quanto l'ammontare dei trattamenti pensionistici che confluiranno è assai più alto delle attuali pensioni medie erogate dallo stesso INPS ad altre categorie che verranno a soffrire del bilancio deficitario.

Il senatore GIARETTA si associa alle ragioni sottese alla dichiarazione di voto testé svolta e ritiene che, al di là delle argomentazioni tecniche addotte dal rappresentante del Governo sulla validità del meccanismo del bilancio consolidato, rimane la valutazione politica di una scelta che rinuncia all'orizzonte riformistico. L'intera manovra finanziaria, d'altra parte, si conferma priva di una progettualità riformista e gli stessi emendamenti presentati dai senatori della maggioranza mirano a risolvere questioni particolari e mancano di una visione generale dei problemi.

Quanto al contenuto specifico dell'articolo in esame, chiede al Governo con quale credibilità potrà rivolgersi alle parti sociali invitandole a farsi carico di scelte socialmente pesanti quando, mediante questa forma di confluenza della gestione dell'INPDAl in quella dell'INPS, si reintroducono condizioni di grave disuguaglianza nell'ambito del sistema pensionistico.

Posto ai voti, l'emendamento 29.3 risulta respinto. Ugualmente respinti, a seguito di distinte votazioni, sono gli emendamenti 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.0.1, 29.0.2 e 29.0.3.

Il presidente CURTO dichiara quindi le inammissibilità relative agli emendamenti presentati agli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Al riguardo, risultano inammissibili gli emendamenti 30.4, 30.7, 30.8, 30.12, 30.18, 30.21, 30.27, 30.33, 30.35, 30.67, 30.0.2, 30.0.7, 30.0.31, 30.x, 31.4, 31.5, 31.9, 31.11, 31.14, 31.18, 31.19, 32.x0, 32.x1, 32.x2 e 32.x3.

Il senatore MICHELINI esprime le proprie perplessità in merito alla dichiarazione di inammissibilità relativa all'emendamento 30.21.

Il presidente CURTO conferma che l'emendamento in questione ha carattere oneroso e risulta peraltro privo della necessaria copertura finanziaria.

Si passa all'esame dell'articolo 30 e dei relativi emendamenti, nonché degli emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo lo stesso articolo 30.

Il senatore PIZZINATO illustra in primo luogo l'emendamento 30.19 che, come del resto altre proposte emendative di analogo tenore, affronta la questione dell'anzianità contributiva alla quale verrebbe estesa l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e redditi di lavoro. In proposito, egli considera la predetta abolizione un mezzo efficace per favorire l'emersione del lavoro nero, garantire maggiori entrate fiscali e contributive allo Stato e agli enti previdenziali e anche consentire di utilizzare in maniera aperta e trasparente il patrimonio rappresentato dalla professionalità di quei pensionati che ancora svolgono un'attività lavorativa. Al fine di realizzare tali effetti positivi, occorre però – a suo avviso – introdurre alcune correzioni al testo. Di qui la validità della proposta emendativa in oggetto, diretta ad estendere il regime di totale cumulabilità anche ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni.

In relazione poi all'emendamento 30.0.29, il senatore denuncia la situazione in cui versa il casellario dell'INPS, che presenta numerose lacune in merito ai dati inerenti al versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti. Ricorda quindi che, entro il giugno 2003, l'INPS invierà ai lavoratori il prospetto della loro situazione pensionistica ma, nel caso in cui vi siano state delle mancanze da parte delle aziende sotto il profilo del versamento dei contributi e laddove tali mancanze risalgano a un periodo antecedente gli ultimi dieci anni, i diritti pensionistici dei lavoratori stessi cadrebbero in prescrizione. Tutto ciò è conseguenza del mancato invio all'inizio di ciascun anno – come accadeva in precedenza – del prospetto previdenziale da parte dell'INPS a tutti i soggetti interessati. Al fine di ovviare al grave inconveniente sopra descritto, l'emendamento propone pertanto una proroga dei termini entro i quali vige l'obbligo per le imprese di conservare i libri paga e matricola.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 30.24, con il quale si intende porre rimedio alla disparità di trattamento – che in caso contrario si verificherebbe – nei confronti dei lavoratori pensionati prima del 31 dicembre 2002, i quali non potevano prevedere che una norma avrebbe poi ammesso il cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro solo a partire da una determinata anzianità contributiva.

Egli illustra inoltre gli emendamenti 30.58 e 30.59, diretti ad attuare alcune previsioni normative introdotte dalla legge finanziaria per il 2001,

rimaste finora sulla carta. Infatti, dinanzi a una crescente esigenza di mobilità e di flessibilità nel mercato del lavoro, non è più rinviabile la revisione delle modalità di acquisizione dei diritti pensionistici. Pertanto, allo scopo di favorire la stessa mobilità dei lavoratori, è opportuno impedire che si verifichino casi di grave ingiustizia, nei quali una parte di contributi venga incamerata dalle casse di previdenza senza che poi si verifichi la corrispondente erogazione di trattamenti pensionistici. Sempre più si determineranno invece ipotesi in cui i lavoratori dovranno costruirsi un loro regime previdenziale e di conseguenza (dissociandosi dall'opinione del relatore e del senatore Ferrara) auspica il mantenimento del comma 2 dell'articolo e l'approvazione degli emendamenti da lui illustrati.

Il senatore MORANDO illustra poi l'emendamento 30.28, evidenziando come gli effetti finanziari dell'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro sia da molto tempo oggetto di vivaci discussioni anche nell'ambito della Commissione bilancio. Egli afferma peraltro che il presupposto fondamentale di una norma di questo tipo (anche nella stesura attualmente prevista dal disegno di legge finanziaria) dovrebbe essere individuato nel suo carattere determinante ai fini della emersione del lavoro nero.

Indi, pur manifestando perplessità per l'equilibrio che il Governo ritiene si realizzi tra grandezze diverse, quali i contributi versati e le pensioni erogate, saluta con soddisfazione il radicale mutamento di indirizzo attuato dalla Ragioneria generale dello Stato rispetto a questa innovazione normativa. In precedenza, infatti, l'abolizione del divieto di cumulo veniva considerata una misura pesantemente onerosa per la finanza pubblica, mentre oggi si pensa che molti lavoratori decideranno di continuare a lavorare anche nella prospettiva di poter raggiungere i requisiti che consentiranno loro di godere degli effetti della medesima abolizione. Ma coerenza verso le argomentazioni sopra esposte vorrebbe che il beneficio ricomprendesse anche coloro che sono andati in pensione nell'ultimo anno considerato.

Il relatore GRILLOTTI interviene per illustrare il suo emendamento 30.45, soppressivo del comma 2 dell'articolo, nella convinzione che non sia opportuno consentire ai lavoratori ivi contemplati di ripristinare i periodi di anzianità pregressa anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione.

Sulla base di analoghi argomenti, il senatore FERRARA illustra quindi l'emendamento 30.50, ritenendo che il comma 2 dell'articolo introduca un elemento di disparità fra i lavoratori e un pericolo di danno per gli enti di previdenza, che potrebbero soffrire assai probabili diseconomie.

Il senatore SCALERA illustra brevemente l'emendamento 30.61, che tende a ricondurre ad uniformità la disciplina degli enti previdenziali, con-

sentendo anche agli enti privatizzati la gestione di forme di tutela sanitaria nel rispetto degli equilibri finanziari.

Il senatore MARINO, dopo aver sinteticamente illustrato l'emendamento 30.64, si sofferma sull'emendamento 30.63, con il quale si affronta il problema dei cittadini italiani che siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti. Al riguardo egli rimarca l'esistenza di alcuni nodi da risolvere anche al fine di avvalersi delle opportunità offerte dall'apposito fondo istituito dalla Germania e destinato al risarcimento di questi soggetti. Ricorda in proposito che al Senato e alla Camera giacciono due diversi disegni di legge che disciplinano la materia e raccomanda quindi al Governo, nella considerazione che si tratta di persone in età avanzata che hanno molto sofferto, l'individuazione di una soluzione *ad hoc*, se non nell'ambito della manovra finanziaria quanto meno in occasione dell'esame dei provvedimenti sopra richiamati.

Il senatore CADDEO illustra le ragioni sottese all'emendamento 30.69, con il quale si ammette il cumulo, attualmente non consentito, tra la pensione di inabilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS e la rendita vitalizia a carico dell'INAIL per lo stesso evento invalidante, osservando che la prima erogazione deriva da un rapporto assistenziale e la seconda invece da un rapporto di tipo assicurativo.

Il relatore GRILLOTTI, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 30.45, esprime naturalmente parere favorevole su tutte le altre proposte di identico contenuto. Quanto all'emendamento 30.0.29, pur manifestando avviso contrario, condivide l'opinione che sia necessario valutare con attenzione il problema ivi sollevato. Non è infatti immaginabile che spetti al lavoratore, peraltro dopo molti anni, dimostrare che l'azienda abbia versato regolarmente i contributi.

Esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS difende, in linea generale, l'impostazione del Governo sulla materia in oggetto, mediante la quale si favorirà il proseguimento dell'attività lavorativa, contenendo le spinte verso i prepensionamenti, evitando danni crescenti al sistema pensionistico e incentivando nel contempo l'emersione dal lavoro nero. Nel merito poi delle proposte emendative, egli illustra le ragioni della propria contrarietà agli emendamenti 30.69 e 30.0.29, il quale ultimo tuttavia pone esigenze fondate che meritano una più attenta valutazione in vista dell'esame da parte dell'Assemblea. Esprime inoltre parere contrario su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione del 30.45 e delle altre proposte di identico contenuto, nei confronti delle quali si dichiara favorevole.

Si passa alle votazioni.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 30.1, 30.2, 30.3, 30.5, 30.6, 30.9, 30.10, 30.1000, 30.11, 30.150, 30.13 e 30.14.

Sull'emendamento 30.15 il senatore RIPAMONTI dichiara il proprio voto favorevole, ritenendolo una proposta qualificante al fine di favorire l'emersione del lavoro nero. Pur riconoscendo peraltro che il testo elaborato dal Governo rappresenta comunque un passo avanti, egli giudica opportuno l'ampliamento della platea dei soggetti interessati.

Posto ai voti, l'emendamento 30.15 risulta quindi respinto. Vengono inoltre respinti, a seguito di distinte votazioni, gli emendamenti 30.16, 30.17, 30.19, 30.20, 30.22, 30.23, 30.24/1, 30.24, 30.25, 30.26, 30.28, 30.29, 30.30, 30.31, 30.32, 30.34, 30.36, 30.37, 30.38, 30.39, 30.40, 30.41, 30.42 e 30.43.

Il presidente CURTO avverte poi che gli emendamenti 30.44, 30.46, 30.49, 30.50, 30.51 e 30.53 sono stati modificati, in quanto sono state soppresse le rispettive compensazioni finanziarie, risultanti non necessarie.

Il senatore MORANDO dichiara, a titolo personale, il proprio voto contrario alla prima parte dell'emendamento 30.44 e agli altri emendamenti di identico contenuto. Egli crede infatti che, se il comma 2 introduce effettivamente condizioni di privilegio per alcuni lavoratori, allora si dovrebbe elaborare una nuova formulazione della norma senza rinunciare alla possibilità di ripristino dei periodi di anzianità pregressa anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione. Sostiene quindi che, a fronte della sempre maggiore diffusione di modalità lavorative differenziate, siano dannose a un tempo la creazione di privilegi e l'elevazione di barriere che ostacolano la necessaria flessibilità.

Dichiara inoltre di non comprendere le ragioni che inducono il Governo a dichiararsi contrario, per motivi finanziari, all'abolizione del divieto di cumulo per chi è già in pensione e auspica pertanto una più approfondita valutazione del problema in occasione dell'esame in Assemblea dei provvedimenti in titolo.

Il sottosegretario VEGAS precisa che vi è un costo differenziale fra i diversi trattamenti pensionistici, affermando che le risorse che si recupererebbero grazie all'emersione del lavoro nero sarebbero comunque inferiori alle pensioni erogate per chi ha già cessato l'attività lavorativa.

Il senatore PIZZINATO, anch'egli a titolo personale, preannuncia il voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 30.44 e sugli altri emendamenti di identico contenuto, spiegando le ragioni tecniche e normative che lo inducono ad opporsi alla soppressione del comma 2.

Vengono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, la prima parte dell'emendamento 30.44 (testo 2), relativa alla soppressione del comma 2, e gli emendamenti 30.45, 30.46 (testo 2), 30.47, 30.48, 30.49 (testo 2), 30.50 (testo 2), 30.51 (testo 2), 30.52 e 30.53 (testo 2), i quali – dopo prova e controprova – risultano accolti dalla Commissione.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 30.54, viene inoltre posta ai voti la seconda parte dell'emendamento 30.44 (testo 2), soppressiva del comma 3, che viene anch'essa respinta.

Vengono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 30.55, 30.56, 30.57, 30.58, 30.59, 30.60, 30.61, 30.62, 30.63, 30.64, 30.65, 30.66, 30.68, 30.69, 30.0.1, 30.0.3, 30.0.4, 30.0.5, 30.0.6 e 30.0.8.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 30.0.9, interviene il senatore MARINO, il quale rileva che la proposta in oggetto recepisce la piattaforma programmatica esposta personalmente dal ministro Tremaglia sia in occasione dei suoi incontri con le comunità degli italiani all'estero, sia nell'ambito del Governo. Auspica pertanto un ripensamento del relatore e del Sottosegretario in sede di esame da parte dell'Assemblea.

L'emendamento 30.0.9 viene quindi posto ai voti e respinto, come anche, con distinte votazioni, gli emendamenti 30.0.10, 30.0.11, 30.0.12, 30.0.13, 30.0.14, 30.0.15, 30.0.16, 30.0.17, 30.0.18, 30.0.19, 30.0.20, 30.0.21, 30.0.22, 30.0.23, 30.0.24, 30.0.25, 30.0.26, 30.0.27 e 30.0.28.

Il senatore PIZZINATO dichiara il voto favorevole sull'emendamento 30.0.29, ribadendo ancora una volta – come già fatto in sede di illustrazione – che milioni di lavoratori italiani riceveranno, entro il mese di giugno 2003, il prospetto della loro posizione previdenziale e che quindi, se i dati presenti nel casellario dell'INPS non saranno corretti, parte di questi lavoratori rischiano di non veder riconosciuti i loro diritti. Pertanto, laddove il rappresentante del Governo giudicasse non adeguata la formulazione dell'emendamento, auspica che lo stesso Esecutivo verifichi al più presto le modalità attraverso le quali correggere adeguatamente i dati in possesso dell'INPS.

Posto ai voti, l'emendamento 30.0.29, viene respinto dalla Commissione, come anche, con distinta votazione, il successivo emendamento 30.0.30.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 31 e dei relativi emendamenti, nonché degli emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo lo stesso articolo 31.

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha brevemente illustrato l'emendamento 31.1, il senatore PIZZINATO si sofferma sull'emendamento

31.2, sostenendo che la soppressione dell'articolo in esame si giustifica al fine di tutelare da possibili sfruttamenti la posizione degli studenti, che debbono poter prestare la loro opera nell'ambito del percorso di formazione professionale, ma nel rispetto delle garanzie previste.

I restanti emendamenti all'articolo 31 o tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo vengono dati per illustrati.

Il relatore GRILLOTTI esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti in esame e a lui si associa il sottosegretario VEGAS, il quale tuttavia riconosce che la formulazione dell'articolo 31 è migliorabile. Assicura nel contempo che la disposizione in oggetto non è affatto elusiva della normativa posta a tutela dei lavoratori e non consente pertanto lo sfruttamento dell'attività prestata dagli studenti.

Si passa alle votazioni.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 31.1, 31.2, 31.3, 31.6, 31.7, 31.8, 31.10, 31.12, 31.13, 31.15, 31.16, 31.17, 31.20, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4 e 31.0.5.

Si passa poi all'esame dell'articolo 32 e degli emendamenti ad esso riferiti, nonché degli emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo lo stesso articolo 32.

Il senatore IOVENE illustra l'emendamento 32.20, volto a sostituire interamente il comma 3 dell'articolo, al fine di modificare quanto disposto dal disegno di legge finanziaria che subordina i livelli essenziali delle prestazioni sociali a una serie di condizioni ivi esplicitate. Il senatore ritiene al contrario che lo Stato si debba impegnare a garantire i livelli essenziali delle prestazioni fornite su tutto il territorio nazionale senza ulteriori condizionamenti, nella considerazione che il Governo, nel determinare tali livelli, terrà ovviamente conto delle compatibilità economiche generali.

Dopo che i senatori MARINO e GIARETTA hanno aggiunto la loro firma all'emendamento 32.31, il senatore PIZZINATO illustra l'emendamento stesso, sottolineando l'esigenza di una riforma dello Stato sociale che consenta di fornire gli indispensabili servizi alle persone anziane non autosufficienti. Ad assicurare un sostegno a questi soggetti mira appunto l'emendamento in esame, con il quale si propone l'istituzione di un apposito fondo.

Egli illustra inoltre l'emendamento 32.0.4, tendente a prevedere la proroga e l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento, in modo da evitare che centinaia di comuni italiani si trovino nell'impossibilità di completare la relativa sperimentazione.

Il senatore MICHELINI illustra poi gli emendamenti 32.0.10, che introduce agevolazioni fiscali in favore delle associazioni di volontariato e

delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e l'emendamento 32.0.23 con il quale si estende il regime fiscale previsto per le contribuzioni relative alla prestazione di servizi sociali in favore di persone non autosufficienti anche ai contributi obbligatori per la copertura di oneri sanitari e socio-assistenziali disposti con leggi regionali e provinciali.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 32 o tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo si danno per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,05.

238^a Seduta (notturna)

Presidenza del Vice Presidente

CURTO

indi del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 21,30.

IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge finanziaria, sospeso nella seduta pomeridiana, nel corso della trattazione degli emendamenti all'articolo 32 e di quelli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 32.

Il relatore GRILLOTTI esprime parere favorevole sull'emendamento 32.24 e parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme a quello formulato dal relatore.

Si passa alle votazioni.

La Commissione con separate votazioni respinge gli emendamenti 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6 e 32.7.

Interviene il senatore RIPAMONTI per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 32.8. Precisa che per facilitare l'acquisto prima casa occorrono fondi aggiuntivi, non essendo opportuno attingere risorse dal fondo per interventi in materia di politiche sociali.

L'emendamento 32.8, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 32.9, 32.10, 32.11, 32.12, 32.13, 32.14, 32.15, 32.16, 32.17, 32.18, 32.19, 32.20, 32.21, 32.22 e 32.23.

Successivamente, con votazione congiunta, gli emendamenti 32.24 e 32.25, di identico contenuto, vengono approvati dalla Commissione.

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 32.26, 32.27, 32.28, 32.29 e 32.30.

Interviene il senatore PIZZINATO, preannunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 32.31, attinente alla realizzazione di un fondo per il sostegno alle persone anziane non autosufficienti.

Il senatore RIPAMONTI, preannuncia il proprio voto favorevole in ordine all'emendamento 32.31, evidenziando, in particolare, che tale emendamento è finalizzato a consentire la creazione di un sistema di protezione sociale ispirato a canoni di umanità.

Posto ai voti, l'emendamento 32.31 viene respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 32.32, 32.33 e 32.34.

Interviene il senatore PIZZINATO per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 32.0.1, evidenziando che lo stesso è finalizzato ad attuare prescrizioni previste dal «Patto per l'Italia».

Posto ai voti, l'emendamento 32.0.1 viene respinto.

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 32.0.2 e 32.0.3.

Interviene il senatore PIZZINATO per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 32.0.4, sottolineando l'importanza della disciplina contenuta nella proposta emendativa in questione.

Posto ai voti, l'emendamento 32.0.4 viene respinto.

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 32.0.5, 32.0.6, 32.0.7, 32.0.8, 32.0.9, 32.0.10, 32.0.26, 32.0.27, 32.0.11, 32.0.12 e 32.0.13.

Interviene il senatore GIARETTA per dichiarazione di voto sull'emendamento 32.0.14, evidenziando che lo stesso è finalizzato ad affrontare la questione attinente all'handicap, trascurata dalla finanziaria all'esame della Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 32.0.14 viene respinto.

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 32.0.15 e 32.0.16.

Interviene il senatore GIARETTA per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 32.0.17.

L'emendamento 32.0.17 viene respinto dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 32.0.18, 32.0.19, 32.0.20, 32.0.21, 32.0.22, 32.0.23, 32.0.24 e 32.0.25.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33 e degli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo il medesimo articolo.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 33.0.1, sottolineando l'importanza della questione attinente ai medici specializzandi, rispetto alla quale il Governo ha disatteso le promesse fatte dal Ministro della sanità ad una delegazione della categoria in questione.

Tutti gli altri emendamenti vengono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Il relatore GRILLOTTI e il sottosegretario VEGAS esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti in questione.

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 33.1, 33.2, 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4, 33.0.5, 33.0.6, 33.0.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34 e di quelli aggiuntivi di articoli dopo il medesimo articolo 34, che vengono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Il relatore GRILLOTTI e il sottosegretario VEGAS esprimono parere favorevole sull'emendamento 34.7 e contrario su tutti gli altri emendamenti.

Successivamente, con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.50 (testo 2), 34.5 e 34.6.

Interviene il senatore LAURO per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 34.7.

Posto ai voti, l'emendamento 34.7 viene approvato dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 34.8, 34.9, 34.10, 34.11, 34.12, 34.13, 34.14, 34.15, 34.51, 34.16, 34.0.1 e 34.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35 e di quelli aggiuntivi di ulteriori articoli dopo il medesimo articolo 35, dei quali il Presidente CURTO dichiara inammissibile l'emendamento 35.12.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA illustra l'emendamento 35.18, evidenziando che lo stesso affronta la problematica attinente al personale degli enti locali in situazione di precarietà.

Il senatore MARINO illustra l'emendamento 35.0.3.

Successivamente, il senatore LAURO illustra l'emendamento 35.0.5.

Tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 35 e quelli aggiuntivi di articoli dopo lo stesso articolo 35 vengono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 35.3 e contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il Rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore, precisando, in riferimento all'emendamento 35.0.3 (su specifica richiesta del senatore Pizzinato), che la materia pensionistica va affrontata nelle sedi opportune e non, quindi, nell'ambito della finanziaria.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 35.1 e 35.2.

Posto ai voti, l'emendamento 35.3 viene approvato dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.10, 35.11, 35.13, 35.14, 35.15, 35.16, 35.17, 35.18, 35.19, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.5, 35.0.6, 35.0.7, 35.0.8 e 35.0.9.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36 e di quelli aggiuntivi di articoli dopo il medesimo articolo 36.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 36.1.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 36.2.

Il senatore PIZZINATO, nel ritirare gli emendamenti 36.3 e 36.5, illustra gli emendamenti 36.6, 36.9 e 36.24.

L'esigenza di garantire una idonea copertura assicurativa delle attività sportive è condivisa dai presentatori dell'emendamento, soprattutto in considerazione della vastissima platea di cittadini, in particolare minorenni, che praticano lo sport a livello professionistico, dilettantistico e amatoriale.

Appare però del tutto inaccettabile l'impostazione monopolistica dell'articolo 36.

A parere dei Democratici di Sinistra occorre invece avviare un processo che, partendo dall'introduzione dell'obbligatorietà dell'assicurazione, garantisca la costruzione di un sistema che lasci spazio alla concorrenza e alla libertà di scelta dell'assicurato.

L'emendamento 36.4 risulta ritirato.

Il senatore FERRARA illustra l'emendamento 36.28.

Il senatore GIARETTA ritira l'emendamento 36.7 e aggiunge la sua firma all'emendamento 36.6 la cui formulazione appare più puntuale.

L'oratore ricorda che in occasione dell'ultima finanziaria della passata legislatura, il tentativo da parte dell'allora maggioranza di introdurre l'assicurazione obbligatoria per talune calamità naturali fu bollato dall'opposizione di Centro-destra come una manifestazione di inaccettabile statalismo. È sotto gli occhi di tutti che l'introduzione di una simile norma consentirebbe oggi un approccio più sereno, anche se solo dal punto di vista delle problematiche di bilancio derivanti dalle conseguenze di terremoti e alluvioni.

Appare quindi incomprensibile che il Centro-destra proponga oggi non solo l'assicurazione obbligatoria per le attività sportive, sulla cui opportunità l'opposizione concorda, ma anche un sistema monopolistico degno di un Paese del socialismo reale, un sistema oltretutto che creerebbe

molti problemi agli sportivi che sono già assicurati e che sarebbero obbligati a ridiscutere contratti in essere.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 36.8.

Il senatore BARELLI illustra l'emendamento 36.10, cui aggiunge la sua firma, rilevando che la dizione «ausiliari» non è propria della terminologia sportiva e si presterebbe pertanto a problemi di interpretazione.

A tale emendamento aggiunge la firma il senatore LAURO.

Vengono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 36.15, 36.17, 36.23 e 36.25.

Il sottosegretario VEGAS illustra l'emendamento 36.0.10, inteso a favorire l'applicazione della recente normativa sul controllo degli incrementi delle tariffe assicurative.

Il senatore LAURO presenta una proposta di modifica (36.0.10/2) del predetto emendamento volta a sopprimere le parole «statisticamente significativi ai fini della costruzione della tariffa stessa».

Il relatore GRILLOTTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 36.10 e 36.0.10 sui quali si dichiara favorevole. Tuttavia, con riferimento all'emendamento 36.10, invita i presentatori a valutare l'opportunità di riformularlo, nel senso di non sopprimere la parola: «ausiliari», ma di sostituirla con l'altra: «accompagnatori».

Dopo un dibattito a cui partecipano i senatori BARELLI, IZZO e PIZZINATO, il RELATORE ritiene di dover esprimere parere favorevole all'emendamento nella sua originaria formulazione.

Il sottosegretario VEGAS concorda con i pareri espressi dal relatore.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 36.1 e 36.2. Con successive separate votazioni sono respinti, altresì, gli emendamenti 36.28, 36.6, 36.8 e 36.9.

L'emendamento 36.10, cui aggiungono la firma i senatori Scalera, Giaretta e Pizzinato, posto quindi ai voti, è accolto, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 36.12, 36.18 e 36.24.

Gli emendamenti 36.11, 36.13, 36.14, 36.16, 36.19, 36.20, 36.21, 36.22, 36.26 e 36.27, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Gli emendamenti 36.0.1 e 36.0.2, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore MORANDO chiede al rappresentante del Governo di chiarire l'effettivo significato dell'emendamento aggiuntivo 36.0.10. Un'attenta lettura di questo testo, infatti, non sembra confermare quanto ha detto il sottosegretario Vegas, e cioè che tale norma intenderebbe favorire l'applicazione del recente decreto sulle tariffe assicurative: in realtà, questa disposizione sembra prevedere la sospensione dell'operatività di tale decreto, in quanto rende inapplicabili le limitazioni ivi previste all'individuazione di parametri tariffari statisticamente significativi ai fini della costruzione della tariffa stessa, evidentemente perché tali limiti vengono ritenuti in contrasto con la direttiva europea richiamata nell'emendamento e con i principi del libero mercato.

Che tale contrasto ci sia può anche essere vero; in effetti, dal punto di vista del rischio statistico non è la stessa cosa assicurare un automobilista a Napoli, anche se non ha mai avuto alcun incidente, piuttosto che assicurare un automobilista di Novi Ligure.

Se questa lettura dell'emendamento è giusta – come del resto dimostrano i subemendamenti 36.0.10/1 e 36.0.10/2 che di fatto tendono a svuotarlo di significato – il voto dei Democratici di Sinistra non può che essere contrario, dal momento che l'impostazione eccessivamente dirigistica del recente decreto non è un buon motivo per tornare *sic et simpliciter* alla situazione di partenza.

Il senatore LAURO ritira il subemendamento 36.0.10/2 e aggiunge la sua firma al subemendamento 36.0.10/1.

Il subemendamento 36.0.10/1 posto ai voti, non è accolto.

L'emendamento 36.0.10, posto ai voti, è approvato.

Il presidente CURTO dichiara inammissibili gli emendamenti 37.6, 37.8, 37.61, 37.72, 37.74, 37.79, 37.83, 37.0.3, 40.13, 40.14, 40.15, 40.0.1, 41.30, 41.41, 41.42, 41.65, 41.70 e 41.72.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 37 e di quelli aggiuntivi di ulteriori articoli dopo il medesimo articolo 37.

Il senatore MARINO illustra i propri emendamenti e con riferimento all'emendamento 37.77, chiede al sottosegretario Vegas come il Governo intenda coprire gli oneri per i contratti di formazione dei medici specializzandi nel prossimo triennio.

Il senatore LAURO, nel ritirare l'emendamento 37.85, si associa alle preoccupazioni espresse dai presentatori degli emendamenti riferiti al comma 1.

L'oratore sottolinea i rischi derivanti dal regime dei ticket sulle cure termali che viene introdotto da tale disposizione, regime che potrebbe mettere in crisi un insieme di terapie di antica e provata utilità, che rap-

presentano oltretutto un comparto economico importante per numerose regioni italiane.

Il senatore TAROLLI ritira l'emendamento 37.86.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA illustra gli emendamenti 37.131 e 37.132, volti a risolvere il problema relativo ai medici specializzandi, dando attuazione alla legge n. 368 del 1999 per quanto concerne, in particolare, l'attività di formazione.

Il senatore LAURO sottoscrive l'emendamento 37.139.

Il senatore FERRARA ritira l'emendamento 37.151, al quale avevano precedentemente dichiarato di apporre la propria firma i senatori LAURO e NOCCO.

Con riferimento all'emendamento 37.0.14 (testo 2), il senatore Giovanni BATTAGLIA chiede alcuni chiarimenti, in considerazione del fatto che tale proposta sembra ricalcare il contenuto della normativa vigente, fatta eccezione per il concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per la stipula degli accordi di programma con le regioni. Ritenendo che tale innovazione non risulti essere convincente, sottolinea che dovrebbero almeno essere fatti salvi gli accordi di programma già stipulati, poiché, per effetto degli stessi, sono stati conferiti sia gli incarichi di progettazione sia i relativi finanziamenti.

Il senatore NOCCO, replicando alle considerazioni testé espresse dal senatore Giovanni BATTAGLIA, dopo aver sottolineato la valenza dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, fa presente che gli accordi di programma si riferiscono ai documenti programmatici varati dalle regioni; l'emendamento proposto mira, pertanto, a fare chiarezza su queste tematiche, consentendo di riprogrammare le risorse già esistenti.

Il senatore MORANDO sottolinea come la valenza dell'emendamento potrebbe essere colta in relazione alla deroga rispetto a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Incidentalmente, interviene il rappresentante del GOVERNO, evidenziando che lo scopo dell'emendamento in questione è quello di riprogrammare le risorse relative agli accordi di programma.

Il senatore SCALERA ed il senatore IZZO aggiungono la propria firma all'emendamento 37.0.23.

Si intendono quindi illustrati tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 37, nonché quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 37.

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo in ordine all'emendamento 37.40 (testo 2), mentre formula parere contrario su tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 37, nonché su quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 37.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 37.40 (testo 2), ad eccezione della parte volta ad aggiungere dopo il comma 17 il comma 17-ter, sugli emendamenti 37.59, 37.0.1 – limitatamente alla parte relativa all'inserimento dell'articolo 37-quater e con esclusione delle compensazioni indicate - e sull'emendamento 37.0.14 (testo 2). Esprime parere contrario, quindi, su tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 37, nonché su quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 37, soffermandosi, in particolare, sulle ragioni che impediscono la formulazione di un avviso favorevole sull'emendamento 37.0.2, dal momento che sulle tematiche ad esso relative occorre affinare la normativa di settore.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.7, 37.9, 37.10, 37.11, 37.12, 37.13, 37.14, 37.15, 37.16, 37.17, 37.18, 37.19, 37.20, 37.21, 37.22, 37.23, 37.24, 37.25, 37.26, 37.27, 37.28, 37.29, 37.30, 37.31, 37.32, 37.33, 37.34, 37.35, 37.36, 37.37, 37.38 e 37.39.

Il presidente AZZOLLINI avverte, quindi, che si passerà alla votazione dell'emendamento 37.40 (testo 2).

Il senatore LAURO presenta ed illustra il subemendamento 37.40 (testo 2)/1.

Il senatore CADDEO esprime il voto contrario della propria parte politica sull'emendamento 37.40 (testo 2), poiché rappresenta l'ennesimo intervento in materia di prezzi di farmaci, pretendendo ora di regolare pure il numero e il luogo di svolgimento dei convegni.

Il presidente AZZOLLINI avverte, quindi, che l'emendamento 37.40 (testo 2) verrà votato per parti separate; la prima, terminando con l'aggiunta del comma 17-bis e la seconda, invece, includendo solo l'aggiunta del comma 17-quater.

Dopo che il senatore LAURO ha ritirato il subemendamento 37.40 (testo 2)/1, la Commissione, con separate votazioni, accoglie l'emendamento 37.40 (testo 2), nella prima parte, mentre ne respinge la seconda parte.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 37.41, 37.42, 37.43, 37.44, 37.45, 37.46, 37.47, 37.48, 37.49, 37.50, 37.51, 37.52, 37.53, 37.54, 37.55, 37.56, 37.57 e 37.58.

È quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 37.59.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 37.60, 37.62, 37.63, 37.64, 37.65, 37.66, 37.67, 37.68, 37.69, 37.70, 37.71, 37.73, 37.600, 37.75, 37.76, 37.77, 37.78, 37.80, 37.81, 37.82, 37.87, 37.88, 37.89, 37.90, 37.91, 37.92, 37.93, 37.94, 37.95, 37.96, 37.97, 37.98, 37.99, 37.100, 37.101, 37.102, 37.103, 37.104, 37.105, 37.106, 37.107, 37.108, 37.109, 37.110, 37.111, 37.112, 37.113, 37.114, 37.115, 37.116, 37.117, 37.118, 37.119, 37.120, 37.121, 37.122, 37.123, 37.124, 37.125, 37.126, 37.127, 37.128, 37.129, 37.130, 37.131, 37.132, 37.133, 37.134, 37.135, 37.136, 37.137, 37.138, 37.139, 37.140, 37.141, 37.142, 37.143, 37.144, 37.145, 37.146, 37.147, 37.148, 37.149, 37.150, 37.152, 37.153, 37.154, 37.155, 37.156, 37.157, 37.158, 37.159, 37.160, 37.161 e 37.162.

Dopo che il senatore IZZO ha dichiarato di apporvi la propria firma, l'emendamento 37.0.1 (testo 2) posto ai voti, viene approvato dalla Commissione.

Il senatore NOCCO invita il Governo a riconsiderare le tematiche sottese all'emendamento 37.0.2 – sottoscritto anche dai senatori LAURO ed IZZO – poiché appare necessario dare la possibilità ai dirigenti medici di poter esercitare la propria professione. In tal senso, ritiene auspicabile una rievazione tecnica di tale proposta al fine di poter operare un più compiuto approfondimento della stessa nel corso dell'esame in Assemblea.

Il rappresentante del GOVERNO si associa a quanto espresso dal senatore Nocco, sottolineando che gli obiettivi da perseguire restano quelli del miglioramento delle prestazioni nei servizi sanitari, coniugato a maggiori *standard* di efficienza.

Posto ai voti, l'emendamento 37.0.2 è respinto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 37.0.4, 37.0.5, 37.0.6, 37.0.7, 37.0.8, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.11, 37.0.12 e 37.0.13.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA esprime il dissenso della propria parte politica sull'emendamento 37.0.14 (testo 2), ritenendo che il Governo non abbia fornito una valutazione convincente, poiché con tale proposta si rischia di limitare l'impiego delle risorse riferite agli interventi previsti dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Inoltre, mentre nell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 gli accordi di programma facevano riferimento agli stanziamenti di bilancio, ora, invece, si propone che gli stessi siano stipulati nei limiti delle quote già deliberate dal Cipe. Di conseguenza, si intende operare una riduzione delle spese in un settore particolarmente delicato qual è quello della edilizia sanitaria.

Il senatore NOCCO dichiara il voto favorevole dei senatori di Forza Italia sull'emendamento 37.0.14 (testo 2), sottolineando che molte regioni rischiano di non poter utilizzare le risorse riferite agli interventi di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

Posto ai voti, l'emendamento 37.0.14 (testo 2) è quindi accolto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 37.0.15, 37.0.16, 37.0.17, 37.0.18, 37.0.19, 37.0.20, 37.0.21, 37.0.22, il subemendamento 37.0.23/1, e gli ulteriori emendamenti 37.0.23, 37.0.24, 37.0.25 e 37.0.26.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 38, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 38.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che si intendono illustrati tutti gli emendamenti sopra richiamati.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 38, nonché su quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 38.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 38.10, 38.11, 38.12, 38.13, 38.14 e 38.15.

Il senatore TAROLLI dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 38.16.

Il senatore LAURO ritiene condivisibile il merito della proposta contenuta nell'emendamento in esame, anche se appare contestabile l'ultima parte dello stesso che prevede, in caso di inadempienza dell'azienda sanitaria, l'automatica decadenza del direttore generale.

Anche ad avviso del rappresentante del GOVERNO la sanzione contemplata nell'ultima parte dell'emendamento appare eccessiva.

Il presidente AZZOLLINI, prendendo atto di queste ultime osservazioni, invita il senatore Tarolli a riformulare l'articolo 38.16, nel senso di espungere dal testo la parte relativa alla sanzione che colpirebbe il direttore generale.

Il senatore TAROLLI riformula l'emendamento 38.16 – che assume la denominazione 38.16 (testo 2) –, nel senso suggerito dal presidente Azzollini.

Posto ai voti, l'emendamento 38.16 (testo 2), sottoscritto anche dal senatore VANZO, è approvato.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 38.0.1, 38.0.2, 38.0.3 e 38.0.4.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 39.

Il presidente AZZOLLINI dichiara che si intendono illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 39.

Il RELATORE ed il Rappresentante del GOVERNO formulano avviso contrario su tutti gli emendamenti in questione.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10 e 39.11.

Il senatore TAROLLI esprime il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 39.12 (testo 2), volto a promuovere la ricerca delle aziende italiane.

Il senatore VANZO dichiara, invece, il voto contrario dei senatori della Lega Padana sull'emendamento 39.12 (testo 2).

Interviene incidentalmente il Rappresentante del GOVERNO, osservando che l'argomento richiamato dall'emendamento è certamente serio, ma la proposta avanzata non sembra accoglibile, in quanto rischia di avere un impatto finanziario insostenibile.

Posto ai voti, l'emendamento 39.12 (testo 2) è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto anche l'emendamento 39.13.

Il senatore MORANDO dichiara il voto favorevole dei senatori del Gruppo dei Democratici di Sinistra sull'emendamento 39.14, volto a proteggere l'industria farmaceutica nazionale, sulla quale, negli ultimi tempi, l'Esecutivo è intervenuto con ripetuti provvedimenti legislativi in ordine alla riduzione dei prezzi.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 39.14.

Con distinte votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti 39.15 e 39.16.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che è stata presentata, in seguito allo svolgimento di alcuni accertamenti, una riformulazione dell'emendamento 26.35 precedentemente accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 26.35 (testo 2), risulta approvato.

Il presidente AZZOLLINI propone, inoltre, per effetto della presentazione degli emendamenti 2.1000 e 33.1000, di fissare il termine di presentazione di eventuali subemendamenti a tali due proposte entro le ore 12 di domani, sabato 7 dicembre 2002.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 24.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1826

Art. 23.

23.1

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.3

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Sopprimere l'articolo.

Copertura DS-L'Ulivo 2003 (37,4) 2004 (130,1) 2005 (191,9).

23.4

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.184

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – 1. Ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo ed ATA comunque non inferiore all'80 per cento alla disponibilità di posti di diritto e di fatto.

2. Al comma 13 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: "In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**23.5**

PAGANO, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, FRANCO Vittoria, CADDEO, FALOMI

*Sopprimere il comma 1.***Copertura DS-L'Ulivo 2003 (10) 2004 (10) 2005 (10).****23.6**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

*Sopprimere il comma 1.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).****23.7**

D'ANDREA, MANIERI, SOLIANI, SCALERA

*Sopprimere il comma 1.***Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

23.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.9

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA, TESSITORE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, e».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Il numero dei docenti per ogni istituzione scolastica è definito con il criterio dell'organico funzionale, ovvero esso viene stabilito in base al numero degli alunni, che non devono superare i 25 per classe, in relazione alle realtà dei singoli istituti, alle esigenze ed ai progetti per arricchire ed ampliare l'offerta formativa delle scuole, alla realizzazione del tempo pieno e del tempo prolungato, alle necessità di attività di recupero, di sostegno, di integrazione, di educazione degli adulti, alla presenza di alunni portatori di *handicap*, di alunni stranieri, di situazioni di particolare disagio ambientale e sociale.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

23.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 primo periodo, sopprimere le parole: «, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro,».

23.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 primo periodo, sopprimere le parole: «anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre,».

23.186

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1 primo periodo, sopprimere le parole: «anche mediante l'individuazione» fino a: «decreti costitutivi delle cattedre».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.13

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Al comma 1 primo periodo, dopo le parole: «... isole minori» aggiungere le seguenti: «e dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.14

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «... isole minori» aggiungere le seguenti: «e dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.15

BEDIN, BAIO DOSSI, BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, SCALERA, DETTORI

Al comma 1, dopo le parole: «... isole minori» aggiungere le seguenti: «e dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.16

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo le parole: «isole minori» aggiungere le seguenti: «e dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti».

23.17

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, dopo le parole: «...isole minori» aggiungere le seguenti: «e dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti».

23.18

FORTE, PELLEGRINO, CICOLANI, CICCANTI, TAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «...isole minori» aggiungere le seguenti: «e dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti».

23.19

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È comunque escluso dall'applicazione della disposizione di cui al periodo precedente il personale docente già inserito in ambito di progetti pluriennali.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione»,.

23.21

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Al comma 1, secondo periodo sopprimere dalla parola: «escluse» fino alla fine del comma».

Compensazioni del Gruppo DS-L'Ulivo 2003 (10) 2004 (10) 2005 (10).

23.22

SODANO, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sopperire al fabbisogno di personale con rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore della scuola anche in relazione al consistente *turn-over* annuale nel medesimo settore e alla notevole vacanza di organico, è autorizzata l'immissione in ruolo del citato personale nel corso dell'anno scolastico 2002-2003 con decorrenza giuridica 1° settembre dell'anno scolastico 2002-2003 ed economica dall'anno scolastico 2003-2004, per non più di ventunomila unità».

23.23

PAGANO, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Sopprimere il comma 2.

**Compensazioni del Gruppo DS-L'Ulivo 2003 (20,6) 2004 (82,4)
2005 (144,2).**

23.24

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.25

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, SCALERA

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.26

FILIPPELLI

Sopprimere il comma 2.

23.27

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

23.28

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere il comma 2.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).****23.29**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 2.***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).****23.30**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici al fine di sopperire alle mancanze di organico nelle singole istituzioni scolastiche. È comunque garantita la presenza in ogni plesso scolastico, ove siano inseriti alunni disabili, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di assistenza locomotoria ed igienica nei loro confronti, in aggiunta all'organico di base».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.31

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le dotazioni organiche del personale ATA sono costituite in base al numero delle classi, formate da un numero massimo di 25 alunni con lo sdoppiamento delle classi al raggiungimento del ventottesimo».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 sopprimere le parole: «d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

23.33

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «di concerto».

23.34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 sopprimere le parole: «in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Perciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 sopprimere le parole: «in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.36

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 2, sostituire le parole da: «6 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «3 per cento della consistenza organica dell'anno scolastico 2002-2003».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.38

ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, SOLIANI, TOGNI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Al comma 2, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «3 per cento» e le parole: «2 per cento» con «1 per cento».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.39

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole: «Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.40

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Resta comunque salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella determinazione della dotazione minima essenziale di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in relazione a particolari e motivate esigenze».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.41

GIARETTA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, TOIA, BAILO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, garantendo comunque la presenza in ogni plesso scolastico, ove sono inseriti alunni con

handicap, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di accudienza locomotoria ed igienica nei loro confronti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.42

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, IOVENE, PIZZINATO

Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: «inferiore al 2 per cento» aggiungere le seguenti: «, garantendo comunque la presenza in ogni plesso scolastico, ove sono inseriti alunni con handicap, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di accudienza locomotoria ed igienica nei loro confronti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.43

ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «garantendo comunque la presenza in ogni plesso scolastico, ove sono inseriti alunni con handicap, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di assistenza locomotoria ed igienica nei loro confronti».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.44

FASOLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Janno diritto all'iscrizione negli elenchi Provinciali ad esaurimento dei Collaboratori scolastici di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, indipendentemente dal servizio prestato, coloro i quali, già inclusi nelle soppresse graduatorie di merito dei rispettivi Comuni, per effetto dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, abbiamo presentato relativa domanda di inserimento negli elenchi provinciali suddetti tra il 1° gennaio 1997 e il 4 giugno 2001

come previsto dal decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001 articolo 1, comma 2».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.45

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU

Sopprimere il comma 3.

23.46

PAGANO, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Sopprimere il comma 3.

23.47

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.48

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3 sopprimere le parole: «classificati come "funzioni miste" e».

23.49

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3 sopprimere le parole: «e attinenti alle mense scolastiche e all'accoglienza e sorveglianza degli alunni».

23.50

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3 sopprimere le parole: «e all'accoglienza e sorveglianza degli alunni».

23.51

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 4.

23.52

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.53

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, PAGANO, CADDEO, FALOMI

Sopprimere il comma 4.

Compensazioni del Gruppo DS-Ulivo 2003 (5,2) 2004 (13,0) 2005 (13,0).

23.54

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Al comma 4, sostituire le parole: «Dall'anno scolastico 2003-2004» con le altre: «A decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore degli organi collegiali territoriali».

Compensazioni del Gruppo L'Ulivo 2003 (5,2).

23.55

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4 sopprimere le parole: «, tecnico e ausiliario».

23.56

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4 sopprimere le parole: «, e successive modificazioni».

23.57

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa richiesta delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle proprie prerogative di autonomia».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.58

D'ANDREA, MANIERI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per essere utilizzato nell'ambito dei centri e delle reti di sostegno dell'autonomia».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.59

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per essere utilizzato nell'ambito dei centri e delle reti di sostegno dell'autonomia».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.60

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere i commi 5, 6.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

23.61

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.62

PAGANO, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, CADDEO, FALOMI

*Sopprimere il comma 5.***Compensazioni del Gruppo DS-Ulivo 2003 (1) 2004 (1) 2005 (1).**

23.63

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere il comma 5.***23.64**RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Sopprimere il comma 5.***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

23.65

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

*Sopprimere il comma 5.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

23.66

MAGNALBÒ

*Al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «Il personale docente» inserire le seguenti: «e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola».***Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**

23.67

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali.».

23.68

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio».

23.69

GENTILE

Al comma 5, alla fine del terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o di altra amministrazione statale o ente pubblico».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.70

GUASTI, BIANCONI

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

Al terzo periodo dopo le parole «ente pubblico» aggiungere le seguenti: «A coloro che transitano nei nuovi ruoli sono garantiti tutti i diritti acquisiti sotto l'aspetto giuridico-economico».

Al quinto periodo dopo le parole «delle disposizioni vigenti» aggiungere le seguenti: «è concesso il trattamento pensionistico a chi abbia maturato o maturi 35 anni di servizi nel prossimo quinquennio».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.71

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 5, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.72

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 5, sopprimere gli ultimi tre periodi.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.73

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.74

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Al comma 5, al quarto periodo, sostituire le parole: «qualora non transiti in altro ruolo» con le altre: «qualora rifiuti di transitare in altro ruolo».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.75

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 5, quarto periodo, sostituire la parola: «transiti» con le seguenti: «faccia domanda di transitare».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.76

GENTILE

Al comma 5, al quinto periodo, sostituire le parole: «si procede alla risoluzione» fino alla fine della frase con le seguenti: «se nei 5 anni non è possibile trovare collocazione esclusivamente nell'Amministrazione scolastica, dovranno essere concordate con le OO.SS firmatarie del C.C.N.L. idonee soluzioni atte a garantire il mantenimento dei posti di lavoro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.77

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.78

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «Per il personale già collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.79

MAGNALBÒ, VANNUCCHI

Sopprimere il comma 6.

23.80

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, PAGANO, CADDEO, FALOMI

Sopprimere il comma 6.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.81

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Sopprimere il comma 6.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.82

RIGONI

Sopprimere il comma 6.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.83

FILIPPELLI

Sopprimere il comma 6.

23.84

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere il comma 6.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

23.85

TONINI, CADDEO

*Sopprimere il comma 6.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

23.86

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 6.***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

23.87

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il personale suddetto resta utilizzato per le mansioni compatibili del profilo di appartenenza nella propria o in altra scuola con i necessari correttivi alla tabella organica dell'istituto di assegnazione».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.88

MANIERI, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.89

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ad esso è comunque garantita la continuità occupazionale e retributiva».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.90

D'ANDREA, SCALERA

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano fatti salvi i diritti dei lavoratori beneficiari del collocamento obbligatorio e delle relative riserve di legge».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.91

GUBERT

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Rimangono comunque in vigore le norme che vincolano il datore di lavoro all'assunzione di una quota di persone invalide».

23.92

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

*Sopprimere il comma 7.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

23.93

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere il comma 7.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

23.94

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 7, con il seguente: «Ai fini di garantire e sostenere l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap si applicano i principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni alunno disabile. Sono possibili interventi ulteriori adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap. È prescritta la presenza di un solo alunno disabile per classe che non dovrà essere composta da più di venti alunni. È assicurata la continuità didattica degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.95

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA

Sostituire il comma 7, con il seguente: «Nel rispetto della persona umana, sancito dall'art. 32, comma secondo, della Costituzione e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, gli enti territoriali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrono all'integrazione

scolastica delle persone handicappate, secondo le forme e le procedure previste dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'attivazione di posti di sostegno alle persone handicappate, in deroga al rapporto insegnanti/alunni è disposta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base delle richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche, riferite al fabbisogno effettivo delle istituzioni stesse. Qualora le richieste pervenute superino la disponibilità di personale di sostegno, il dirigente scolastico regionale può avvalersi delle Unità sanitarie locali territorialmente competenti, al fine di individuare i soggetti che richiedono in via prioritaria l'intervento del personale di sostegno».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.96

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È prescritta la presenza di un solo alunno disabile per classe che non dovrà essere composta da più di 20 alunni. È inoltre prevista una formazione degli insegnanti riguardo agli aspetti didattici e pedagogici dell'integrazione. Il rapporto tra alunni disabili ed insegnanti di sostegno sarà pari alla gravità dell'*handicap*.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

23.97

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA

Al comma 7, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto della persona umana, sancito dall'articolo 32, comma secondo, della Costituzione».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.98

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI

Al comma 7, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «persone handicappate» *con le altre:* «soggetti portatori di *handicap*».

23.99

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, D'ANDREA, TOGNI, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Al comma 7, nel secondo periodo dopo le parole: «è autorizzata» aggiungere le seguenti: «per un contingente non inferiore a quello utilizzato nell'anno scolastico 2002-2003».

Compensazione del Gruppo L'Ulivo 2003 (1) 2004 (1) 2005 (1).

23.100

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «febbraio 1992, n. 104» aggiungere, in fine, le parole: «, fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.101

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «febbraio 1992, n. 104» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il predetto decreto deve comunque garantire il diritto all'istruzione di tutti gli alunni regolarmente certificati a norma di legge».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.102

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Al comma 7, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» aggiungere, le parole: «fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003».

23.103

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 7, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» aggiungere, le seguenti: «fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003».

23.104

CAMBURSANO, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BATTISTI, BEDIN, DETTORI, SCALERA

Al comma 7, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» aggiungere, le seguenti: «fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.105

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 7, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» aggiungere, le seguenti: «fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003».

23.106

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.107

MANIERI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TOGNI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Al comma 7, all'inizio del terzo periodo premettere le seguenti parole: «Con riferimento alle nuove iscrizioni scolastiche e nei casi indicati dalle autorità scolastiche preposte o dalle famiglie interessate».

23.108

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA

Al comma 7, terzo periodo, sopprimere le parole: «e criteri».

23.109

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il predetto decreto deve comunque garantire il diritto all'istruzione di tutti gli alunni regolarmente certificati a norma di legge».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.110

GIARETTA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, TOIA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

*Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Debbono comunque essere assicurate le garanzie per gli alunni in situazione di *handicap*, di cui all'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998 n. 448».*

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.111

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Debbono comunque essere assicurate le garanzie per gli alunni in situazioni di *handicap*, di cui all'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.112

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri sono previsti corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni. È assicurata inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

23.113

RIGONI, BEDIN

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. A partire dal corrente anno scolastico 2002-2003 gli insegnanti di sostegno di cui al precedente comma 7, nell'interesse dei rispettivi alunni in situazione di *handicap*, non possono essere soggetti a mobilità per tutta la durata del ciclo di studi frequentati, salvo espresso parere favorevole del gruppo di lavoro sul caso, previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 13 comma 1 lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il parere dovrà essere formulato soltanto dopo avere raccolto gli orientamenti dei genitori o del legale rappresentante dell'alunno/a interessato/a. Tale norma si applica anche agli insegnanti con incarichi o supplenze annuali, con la sola esclusione dei casi di rientro in servizio, per qualsiasi motivo, da parte degli insegnanti di sostegno di ruolo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.114

MONTAGNINO, LAURIA, MONTALBANO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il titolo conseguito dagli insegnanti che, in relazione ad apposite leggi regionali, hanno partecipato a corsi e attività formative biennali, con superamento di esame finale, per operatore sociale-assistenza handicappato (insegnanti di sostegno), organizzati da enti legalmente autorizzati, è equipollente a quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 e conseguentemente, valido in tutto il territorio nazionale ai fini del conferimento dell'incarico di insegnante di sostegno in tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e grado».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.115

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

*Sopprimere il comma 8.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

23.116

PAGANO, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Sopprimere il comma 8.

23.117

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 8.

23.118

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, al primo periodo, dopo le parole: «dall'applicazione del comma» aggiungere le seguenti: «2 e del» nonché, dopo le parole: «per-

sonale docente della scuola» *aggiungere le seguenti*: «e all'incremento del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, di cui alla legge n. 440 del 1997, dando priorità all'incremento delle dotazioni di istituto per la realizzazione di corsi e iniziativa extracurricolare.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.119

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI

Al comma 8 dopo le parole: «valorizzazione professionale del personale docente della scuola» *inserire le seguenti*: «, anche mediante il supporto di psicologi scolastici.».

23.120

CHIRILLI

Al comma 8, dopo le parole: «valorizzazione professionale del personale docente della scuola» *aggiungere le seguenti*: «, anche mediante il supporto di psicologi scolastici.».

23.121

FASOLINO

Al comma 8, dopo le parole: «valorizzazione professionale del personale docente» *aggiungere le seguenti*: «, anche mediante il supporto di psicologi scolastici.».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.122

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Una ulteriore somma di 70 milioni di euro per l'anno 2003 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso

delle spese di auto aggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai dirigenti scolastici e dai docenti».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.123

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Una ulteriore somma di 70 milioni di euro per l'anno 2003 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di auto aggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai dirigenti scolastici e dai docenti».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.124

ACCIARINI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6, subordinatamente alla verifica del loro effettivo conseguimento, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale ATA.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.125

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole da: «di 39 milioni» fino a: «dall'anno 2006».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.126

CORTIANA

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. È istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di *project financig* per l'edilizia scolastica con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2003. Il Fondo ha il fine di promuovere la creazione di nuove strutture scolastiche o utilizzabili dalle scuole, dagli insegnanti e dagli studenti, alla cui creazione e gestione potranno partecipare capitale privato, di imprese sociali, cooperative, fondazioni. Il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da sottoporre al parere delle Commissioni Parlamentari, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.127

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Sopprimere il comma 9.

23.129

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.128

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.130

MANIERI

*Sopprimere il comma 9.***Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

23.131

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere il comma 9.***23.132**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere il comma 9.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

23.133

SODANO Tommaso, MALABARBA, BATTAGLIA Giovanni, PIATTI, LONGHI, CALVI, MARITATI, RIGONI, VICINI, FILIPPELLI, FASSONE, FORCIERI, TOGNI, VISERTA COSTANTINI, FORMISANO, MONTALBANO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta come LSU – anche se in servizio presso gli Enti Locali alla data del 1° dicembre 1999 nelle scuole di ogni ordine e grado – con quelle svolte a tempo determinato. In attesa dell'adeguamento dei regolamenti e dei decreti ministeriali di immissioni in ruolo del personale ATA le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.134

DATO, CAVALLARO, TOIA, BAIO DOSSI, BEDIN

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta come LSU – anche se in servizio presso gli Enti Locali alla data del 1° dicembre 1999 nelle scuole di ogni ordine e grado – con quelle svolte a tempo determinato. In attesa dell'adeguamento dei regolamenti e dei decreti ministeriali di immissioni in ruolo del personale ATA le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.135

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, CREMA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro e non oltre 129 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta come LSU – anche se in servizio presso gli Enti locali alla data del 1° dicembre 1999 nelle scuole di ogni ordine e grado – con quelle svolte a tempo determinato. In attesa dell'adeguamento dei regolamenti e dei decreti ministeriali di immissioni in ruolo del personale ATA le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

23.136

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, CAVALLARO, BEDIN

Al comma 9, sostituire il primo periodo con i seguenti: «A tutte le istituzioni scolastiche è data facoltà di scegliere tra l'assegnazione di personale ATA e l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze o di altri servizi come

previsto dall'articolo 40 comma 5 della legge n. 449 del 1997, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 dicembre 2000, n. 388, Con successivi provvedimenti sono individuate le risorse ulteriori a quelle previste dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, corrispondenti ai contratti di istituzioni scolastiche che ad oggi si avvalgono di personale ATA e che optano per affidare a terzi i servizi o parte di essi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.137

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, CAVALLARO, BEDIN

Al comma 9, sostituire il primo periodo con i seguenti. «A tutte le istituzioni scolastiche è data facoltà di scegliere tra l'assegnazione di personale ATA e l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze o di altri servizi, come previsto dall'articolo 40, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999m n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con successivi provvedimenti sono individuate le risorse, ulteriori previste del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, corrispondenti ai contratti di istituzioni scolastiche che oggi si avvalgono di personale ATA e che optano per affidare a terzi i servizi o parte di essi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.138

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «Le istituzioni scolastiche» *inserire l'altra:* «non».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.139

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, al primo periodo, sopprimere le parole: «dei servizi di pulizia.».

23.140

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «, di igiene ambientale.».

23.141

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, al primo periodo, sopprimere le parole: «e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze.».

23.142

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, al primo periodo, sopprimere ,e parole: «e delle loro pertinenze.».

23.143

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

AL comma 9, al primo periodo sopprimere le parole: «, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

23.144

BIANCONI

Al comma 9 primo periodo, sostituire con un punto la virgola dopo: «n. 449» e sostituire le parole da: «aderendo» fino a: «n. 388», con le seguenti: «I predetti servizi sono affidati in via prioritaria o aderendo alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o stipulando le convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.145

ACCIARINI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le eventuali economie derivanti dalla suddetta tarziarizzazione dei servizi, devono comunque essere aggregate al bilancio dell'istituzione scolastica di riferimento per una qualificazione dell'offerta formativa».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.146

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, eliminare le parole: «La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003 da rife-finire anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di

posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.147

SODANO TOMMASO, MALABARBA

All'articolo 23, comma 9, sostituire ovunque ricorra la parola: «in-disponibilità» con l'altra: «disponibilità».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.148

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9 sopprimere le parole: «La indisponibilità dei posti per-mane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.149

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, sopprimere le parole: «Con decreto del Ministro dell'e-conomia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'uni-versità e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei con-tratti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.150

GIARETTA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, TOIA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «, fatte comunque salve le garanzie per gli alunni in situazione di handicap».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.183

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIOVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO, STANISCI

Al comma 9, dopo le parole: «per consentire l'attivazione dei contratti», aggiungere: «, con le garanzie per gli alunni in situazione di handicap, di cui al precedente comma 2».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.151

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PARIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «Detto decreto deve comunque fare salve le funzioni svolte dal personale ATA inerenti al piano dell'offerta formativa».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.152

ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, SOLIANI, D'ANDREA, TOGNI, FRANCO Vittoria, MODIFCA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. A decorrere dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa ai redditi dell'anno 2003, è prevista la deducibilità dall'IR-PEF, delle spese sostenute dal personale docente per acquisto di libri, in

particolare di testi e enciclopedie in cartaceo o in magnetico, computers e altri strumenti didattici».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.153

ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, SOLIANI, D'ANDREA, TOGNI, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis.. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1° settembre 2003, dovrà essere prevista l'assegnazione di un contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.154

PASSIGLI, CADDEO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di promuovere l'aggiornamento professionale del personale docente, di ogni ordine e grado, è previa la spesa di 50 milioni di Euro per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, è concesso su richiesta ovvero portato in detrazione sulla dichiarazione dei redditi 2004 fino ad un massimo di 250 euro per personale docente».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.155

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine della completa realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, con particolare riferimento alle finalità di messa a norma, di messa in sicurezza anche dal punto di vista sismico e di abbattimento delle barriere architettoniche, qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e VBolzano. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, il Ministro dell'Istruzione nomina con decreto il Commissario ad acta che provvede automaticamente in via sostitutiva».

23.156

GIRFATTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo le parole: "li abbiamo superati" è aggiunto il seguente periodo: "il personale di cui al periodo precedente, destinatario di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, anche successivamente annullate, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, ove non giudicano nel periodo di efficacia delle ordinanze di spensione, è ammesso a partecipare ai giudizi di idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.157

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca, entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà adeguare i regolamenti per l'assunzione di personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta come LSU, anche se in servizio presso gli enti locali alla data del 1° dicembre 1999 nelle

scuole di ogni ordine e grado, con quelle svolte a tempo determinato. In attesa dell'adeguamento dei regolamenti e dei decreti ministeriali di immissione in ruolo del personale ATA, le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388 del 2000».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.158

BEVILACQUA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000 con oneri per l'ammontare di euro 326.100.000.000 sui capitoli 7310, 7510, 7610, del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

23.159

MONTAGNINO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000 con oneri per l'ammontare di 326.100,00 euro sui capitoli 7310, 7510, 7610 del Ministero dell'Istruzione, della ricerca e dell'università per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.600 (già 22.424)

BATTAGLIA Giovanni, VIVIANI, PIZZINATO, ROTONDO, MONTALBANO, GARAFFA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma

31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri per l'anno 2003 pari a 325 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.160

ACCIARINI, MANIERI, SOLIANI, BETTA, CORTIANA, PAGLIARULO, D'ANDREA, MODICA, TESSITORE, PAGANO, FRANCO Vittoria, IOVENE, CADDEO, FALOMI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.161

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BEDIN

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.162

CUTRUFO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento della attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, alla tabella A, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotti nella seguente misura:

«per il 2003: - 326.100.000 euro».

23.163

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.164

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, STANISCI, MUZIO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.165

PEDRIZZI, VALDITARA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000 con oneri per l'anno 2003 pari a 25 milioni».

Alla Tabella A, «Fondo speciale di parte corrente» di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al «Fondo di riserva» per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

23.166

CICCANTI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000 con oneri per l'anno 2003 pari a euro 325.500.000».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

23.167

SODANO Tommaso, MALABARBA, PAGLIARULO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000 con oneri per l'anno 2003 pari a euro 325.000.000».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.185

TAROLLI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma

31, della legge 388 del 23 dicembre 2000 con oneri per l'anno 2003 pari a euro 325.000.000».

Compensazione Tabella A.

23.168

BIANCONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I docenti appartenenti ai ruoli dello Stato, a domanda, possono essere autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a presentare servizio, per la durata minima di un triennio, presso istituzioni scolastiche paritarie che ne facciano manifesta richiesta. La retribuzione spettante al personale autorizzato rimane a carico dello Stato per la sola componente relativa agli oneri previdenziali ed assicurativi. La restante parte, ivi compresi scatti stipendiali per anzianità e variazione per effetto dei rinnovi contrattuali nel comparto scuola dello Stato, è a carico dell'Ente gestore dell'istituzione scolastica paritaria presso la quale presta servizio. Le autorizzazioni di cui al presente comma possono essere prorogate annualmente e non comportano collocamento fuori ruolo, se la durata massima del servizio prestato alle dipendenze dell'istituzione scolastica paritaria non supera i cinque anni. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto. All'atto del rientro alle dipendenze dello Stato, per i docenti si applicano altresì le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 7, articolo 1 della legge 27 ottobre 2000, n. 306, il predetto personale, in continuità di servizio presso le istituzioni scolastiche paritarie, cessa dal rapporto dipendente con lo Stato dopo il terzo anno consecutivo di collocamento fuori ruolo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.169

BEVILACQUA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I docenti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia, per la classe di concorso A 077, che abbiano prestato 370 giorni di insegnamento di strumento nella scuola media, hanno titolo di accesso alle graduatorie permanenti se in possesso dell'abilitazione di educazione musicale o di titolo di specializzazione SSIS per l'ambito disciplinare 2. I sud-

detti docenti sono collocati in uno scaglione successivo a quello già previsto dal decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e nella fascia istituita ai sensi del medesimo decreto».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

23.170

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, CAVALLARO, BEDIN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico a decorrere dal 1° settembre 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo, ed ATA pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.171

LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Dall'anno scolastico 2003-2004 non si conferiscono nuovi incarichi di presidenza salvo conferma di quelli attribuiti nei precedenti anni scolastici».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.172

BASILE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239, e il comma 1 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sono sostituiti dal seguente:

"I professori ordinari, in servizio all'entrata in vigore della presente legge, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età e a riposo tre anni dopo il collocamento fuori ruolo. È, altresì, facoltà dei professori ordinari continuare ad avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nei suddetti articoli"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.173

BASILE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239, e il comma 1 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sono sostituiti dal seguente:

"I professori ordinari, in servizio all'entrata in vigore della presente legge, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età e a riposo tre anni dopo il collocamento fuori ruolo. È, altresì, facoltà dei professori ordinari continuare ad avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nei suddetti articoli. Il comma 30 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è abrogato"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.174

Nocco

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta come LSU – anche se in servizio presso gli enti locali alla data del 1° dicembre 1999 nelle scuole di ogni ordine e grado – con quelle svolte dal personale ATA a tempo determinato, consentendo l'inserimento degli ex-lsu nelle graduatorie di prima e di seconda fascia del personale ATA».

23.175

EUFEMI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1° settembre 2003, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali. Al predetto personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il personale statale per gli anni di servizio prestati presso le amministrazioni comunali, nonché i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

9-ter. Il trasferimento del personale di cui al comma 9-bis avviene previa richiesta da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'assegnazione della sede di servizio al predetto personale tiene conto delle preferenze espresse anche in relazione ai posti sull'handicap, purché in servizio sul sostegno da almeno tre anni.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 13,52 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 40,6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede: per l'anno 2003 quanto a 12 milioni di euro mediante corrispondente riduzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle rispettive amministrazioni comunali e quanto a 1,52 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della tabella A della presente legge finanziaria, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2004 quanto a 36 milioni di euro mediante corrispondente riduzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle rispettive amministrazioni comunali e quanto a 4,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della tabella A della presente legge finanziaria, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

23.176

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1° settembre 2003, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali. Al predetto personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il personale statale per gli anni di servizio prestati presso le amministrazioni

comunali, nonché i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

9-ter. Il trasferimento del personale di cui al comma *9-bis* avviene previa richiesta da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'assegnazione della sede di servizio al predetto personale tiene conto delle preferenze espresse anche in relazione ai posti sull'handicap, purché in servizio sul sostegno da almeno tre anni.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 13,52 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 40,6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede: per l'anno 2003 quanto a 12 milioni di euro mediante corrispondente riduzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle rispettive amministrazioni comunali e quanto a 1,52 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della tabella A della presente legge finanziaria, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2004 quanto a 36 milioni di euro mediante corrispondente riduzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle rispettive amministrazioni comunali e quanto a 4,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della tabella A della presente legge finanziaria, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

23.177

CRINÒ

Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«*9-bis.* I professori incaricati rimasti in servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni o che rientrino nel campo di applicazione della legge 17 febbraio 1992 n. 204, vengono inquadrati nel ruolo di professore incaricato come figura ad esaurimento fino all'età pensionabile di 70 anni prevista dalla normativa in vigore.

9-ter. Coloro che si trovano nelle condizioni di professore incaricato intemo, in quanto titolari di altro rapporto l'impiego di natura pubblica o privata, sono tenuti ad esercitare l'opzione entro il termine perentorio di 60 giorni, pena la decadenza dall'incarico al termine dell'anno accademic in coro.

9-quater. I professori incaricati sono soggetti agli stessi doveri e godono degli stessi diritti dei professori universitari di ruolo di seconda fascia e, pertanto si applicano ad essi tutte le disposizioni derivate dall'applicazione della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e successive modificazioni.

9-quinquies. I professori incaricati che partecipano a concorsi per posti di professore universitario sono esonerati dal sostenere una prova didattica.

9-sexies. il trattamento economico dei professori incaricati è pari al 90 per cento di quello spettante al professore universitario di ruolo di se-

conda fascia con pari anzianità nell'incarico, ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modificazioni, per coloro che optino per il regime a tempo pieno.

9-septies. L'anzianità di servizio si calcola a decorrere dall'inizio dell'anno accademico in cui è stato conferito il primo incarico.

9-octies. Gli oneri derivanti dall'applicazione del seguente articolo sono a carico e di pertinenza del bilancio delle Università in cui è presente la figura del professore incaricato.

9-nonies. Il personale tecnico-amministrativo di ruolo delle università in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria e di abilitazione professionale, purché in servizio alla data del 31 ottobre 1992, è inquadrato, a domanda, in categoria D, posizione economica D3, dell'area socio-sanitaria, quale funzionario tecnico dell'area socio-sanitaria in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria, per le esigenze delle facoltà di medicina e chirurgia e dei dipartimenti universitari biomedici. I rettori, unitamente ai direttori amministrativi delle università, provvedono all'inquadramento del personale tecnico-amministrativo di cui al presente articolo entro al 31 dicembre 2002. L'inquadramento giuridico ed economico del personale tecnico-amministrativo di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 2003. È fatto divieto alle università di assumere nei profili del personale tecnicoamministrativo i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. Gli eventuali maggiori oneri rimangono a carico del bilancio delle singole università in cui è presente il personale suddetto».

23.178

MANIERI, MARINI, DEL TURCO, CREMA, LABELLARTE, CASILLO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis.* Le norme di cui all'articolo 49 del contratto del CCNL del 25 maggio 1999, dell'articolo 25 del CCNI del 31 agosto 1999 rivenienti dal contratto collettivo del lavoro del 4 agosto 1995, articolo 23 comma 8, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003; per i periodi antecedenti sono sanate le relative applicazioni entro un onere massimo 500.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze modificare gli importi come segue:

2003	-	500;
2004	-	;
2005	-	.

23.179

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Fatta salva la completa gratuità dei libri di testo per la scuola elementare, tale gratuità verrà assicurata anche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado a tutte le famiglie titolari di redditi a 30.000 euro adeguati annualmente sulla base della variazione del costo della vita».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

23.180

MONTI, VANZO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al programma delle istituzioni scolastiche è allegato un prospetto con indicazione delle previsioni dei finanziamenti statali e degli enti pubblici, dei programmi e delle ipotesi di spesa che si prevede di sostenere con detti finanziamenti.

9-ter. In sede di approvazione del conto consuntivo si allega prospetto con indicazione, per i singoli progetti conclusi, delle entrate accertate e delle correlate spese impegnate.

9-quater. Le eventuali economie di spesa correlata a finanziamenti provenienti dagli enti pubblici dello Stato, verificate sulla base del prospetto di cui al comma 2, sono restituite agli enti pubblici, fino a concorrenza dell'importo del finanziamento da ciascuno erogato».

23.181

MONTI, VANZO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, dopo le parole: "straordinaria degli edifici" sono aggiunte le seguenti: ", eccettuate le riparazioni di piccola manutenzione che sono a carico delle istituzioni scolastiche"».

23.182

PEDRAZZINI, MONTI, VANZO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, aggiungere il seguente:

"14-bis. I revisori dei conti designati devono risiedere nella regione in cui si trova l'istituzione scolastica di cui essi devono verificare la regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286"».

23.0.1

RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

I docenti che sono stati ammessi con riserva alla sessione riservata di esami di cui alle OO.MM. n. 153 del 15 giugno 1999, n. 33 del 07 febbraio 2000, 2 gennaio 2001 n. 1, per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica, che dà titolo all'inclusione nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto all'art. 401 del T.U., come sostituito dalla legge 124 del 3 maggio 1999, che abbiano prestato servizio in scuole o enti provati svolgenti attività didattica in ambito formativo, autorizzata e controllata dalle Regioni, o in attività didattiche non curriculari effettuate presso scuole pubbliche in attuazione del Piano per l'offerta formativa, in insegnamenti comunque riconducibili a classi di concorso secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 39 del 30 gennaio 1998, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90, di cui al meno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-95, fino al 22 marzo 2001, hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del T.U., come sostituito dalla Legge 124/99, purché abbiano superato i relativi esami.»

23.0.2

RUVOLO, SALZANO

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.**

Il servizio reso, in scuole o enti privati senza scopo di lucro svolgenti attività didattica in ambito formativo, autorizzata e controllata dalla Regione, o in attività didattiche non curriculari effettuate presso scuole pubbliche in attuazione del Piano per l'offerta Formativa, in insegnamenti comunque riconducibili a classi di concorso secondo quanto prevista dal decreto ministeriale 39 del 30 gennaio 1998, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-95, fino al 22 marzo 2001, dai docenti che hanno partecipato con riserva alla sessione riservata di esami di cui alle OO.MM. n. 153 del 15 giugno 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, 2 gennaio 2001 n. 1, per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti o scuole d'istruzione secondaria e artistica, superando i relativi esami, è assimilabile al servizio reso nelle scuole non statali paritarie ai fini dell'inclusione nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del T.U. come sostituito dalla legge n. 124 del 1999.»

23.0.3

RUVOLO, SALZANO

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.**

1. Il personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni Comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali alle dipendenze dello Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1° settembre 2003, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali.

2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione Comunale di provenienza ed assegnata una sede di servizio, tenendo conto delle preferenze espresse anche per posti sull'handicap purché in servizio sul sostegno da almeno 3 anni.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono rivalutati, secondo le disposizioni vigenti per il personale docente statale, i punteggi conseguiti per gli anni

di servizio prestati alle dipendenze dell'Ente Locale, ed i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

4. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene previa richiesta da effettuare entro 90 giorni dalla data in vigore della presente legge.

5. Alla copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge, prevista in 35.119.069,14 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo di spesa destinato al finanziamento degli Enti Locali e contemporanea iscrizione della somma relativa nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione.

6. Agli ulteriori oneri derivanti dall'inquadramento di cui al presente articolo stabiliti in 1.521.285,77 Euro per l'anno 2003 e 4.563.857,31 euro si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

23.0.4

TAROLLI, CICCANTI, EUFEMI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

La lettera *e*) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 è sostituita dalla seguente:

"*e*) Le spese documentate per la frequenza delle scuole dell'obbligo ed i corsi di istruzione secondaria fino alla concorrenza di 1.000 euro annuo per ciascun figlio».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

23.0.5

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Qualificazione dell'offerta formativa)

1. Al fine di qualificare l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione, la dotazione del Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, e incrementata nella misura di 2000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, con le seguenti finalizzazioni:

- a) offerta formativa della scuola dell'infanzia e obbligo all'istruzione, nella misura di 1200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003;
- b) istruzione e formazione continue, nella misura di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003;
- c) la formazione continua dei docenti, nella misura di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 440, e incrementata della somma di 1000 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2003.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2000 milioni di euro per l'anno 2003 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e soppresso;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento;
- c) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

- 6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 2-3 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-*bis*, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1947, n. 461).

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.0.6

BAIO DOSSI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

Al comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sopprimere le parole: «accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.0.7

BIANCONI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*.

Il secondo capoverso del comma 4-*bis* dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è sostituito dal seguente: "Per il personale docente delle scuole materne sono abilitanti all'insegnamento, per i fini di cui al comma 1, il titolo legale di studio conseguito presso le scuole magistrali e il diploma di maturità magistrale conseguito presso gli istituti magistrali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.0.8

BAIO DOSSI, SOLIANI, TOIA

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Diritto degli alunni certificati alla copertura dell'intero orario scolastico con figure di sostegno ed educative. Integrazione e nuove forme di sostegno al disagio scolastico e giovanile)

1. Al fine di fornire maggiori strumenti per l'integrazione dei disabili nella scuola ed evitare forme di ghettizzazione, gli alunni disabili o con gravi difficoltà certificati dai servizi di neuropsichiatria delle AULSS hanno diritto alla copertura dell'intero orario scolastico con insegnante di sostegno e altre figure qualificate dal punto di vista della assistenza educativa, professionali o volontarie.

2. Entro il primo trimestre gli insegnanti di classe e gli adulti di riferimento del contesto predispongono per ogni alunno con certificazione di handicap o in situazione di disagio il piano educativo individualizzato (PEI) o personalizzato, aggiornato ad ogni trimestre, comprensivo della scheda di valutazione, che viene periodicamente inviato in copia alle famiglie. Il piano educativo, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, prevede in particolare:

la definizione della copertura dell'orario con le diverse figure di sostegno od educative e la sua articolazione;

la definizione degli orari di compresenza dei docenti utile alla realizzazione di attività scolastiche di gruppo.

3. Il Ministro dell'Istruzione stabilisce annualmente con decreto l'organico degli insegnanti di sostegno sulla base di un rapporto di un insegnante per ogni due alunni certificati.

4. La Repubblica assume l'obiettivo di dotarsi di un ulteriore organico di insegnanti di sostegno idoneo ad affrontare le situazioni di diffuso disagio esistenti nella scuola, sulla base di un rapporto di un insegnante per ogni 200 alunni. A tal fine i dirigenti scolastici predispongono progetti educativi per le situazioni di disagio, reperendo finanziamenti per la metà della spesa prevista attraverso l'intervento di fondazioni bancarie e non o altri soggetti pubblici e privati. A fronte di tale dotazione di risorse, il residuo viene versato per un quarto dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione e per un quarto dallo stato.

5. Con le stesse modalità di finanziamento viene sostenuta dal Ministero dell'Istruzione la diffusa sperimentazione nella scuola media di una ora settimanale che abbia ad oggetto la conoscenza di sé da parte degli alunni. La autonomia scolastica determina la collocazione dell'ora di lezione entro l'orario scolastico, in modo aggiuntivo o non aggiuntivo ri-

spetto all'orario previgente, i docenti e gli esperti idonei, i momenti di necessaria compresenza con gli insegnanti delle altre materie.

6. I volontari di cui al primo comma devono avere, salvo casi particolari, età inferiore ai 65 anni, essere insegnanti in pensione od operatori con rilevante e pluriennale esperienza educativa in pensione o studenti universitari. Collaborano alla assistenza educativa in particolare degli alunni certificati o in situazione di disagio, partecipano a momenti di attività didattica e svolgono una funzione di tramite e raccordo tra la famiglia la scuola ed i servizi territoriali delle ASL. I Comuni possono prevedere un rimborso spese forfettizzato nel limite del 50 per cento dell'importo della pensione minima erogata dall'INPS.

7. Le norme di cui al presente articolo sono estese alle scuole non statali. Il Ministro dell'istruzione determina con decreto le modalità di controllo e verifica della applicazione di quanto sopra alle scuole non statali al fine di concedere il nulla osta alla erogazione dei relativi finanziamenti.

Art. 24.**24.1**

GAGLIONE, CAVALLARO, BAIO DOSSI

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

24.2

CAVALLARO, GAGLIONE, BAIO DOSSI, MANZIONE, DETTORI

*Sostituire l'articolo 24 con il seguente:***«Art. 24.***(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita)*

1. A decorrere dall'anno 2003 i compensi, le gratifiche, gli emolumenti, le indennità, i rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonchè, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dell'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono aggiornati al tasso di inflazione attualizzato.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

24.3

ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO

*All'articolo 24, comma 1, dopo la parola: «indennità» aggiungere le seguenti: «di natura non retributiva».***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

24.4

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'articolo 24, comma 1, sostituire le parole da: «continuano ad applicarsi» fino alla fine del comma con le seguenti: «decadono a partire da primo gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**24.5**

ZANCAN, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «spese erogati» aggiungere le seguenti: «dalle amministrazioni pubbliche ad eccezione di quanto versato da terzi soggetti».

24.6

TESSITORE, MODICA, MARITATI, MANIERI, ACCIARINI, CORTIANA, FALOMI

Al comma 1, dopo le parole: «il periodico aggiornamento dei relativi importi» sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine del comma.

24.7

BAIO DOSSI, GAGLIONE, CAVALLARO, CADDEO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonchè fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dell'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

24.8

GUERZONI, MASCIONI, BETTONI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, ROTONDO, CADDEO, GASBARRI, BUDIN, IOVENE, MONTINO, BONFIETTI, CHIUSOLI, VIVIANI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportate le seguenti modifiche:

2003: + 120.000;

2004: + 120.000;

2005: + 120.000.

24.9

DANIELI Paolo, CHINCARINI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257» aggiungere le seguenti: «esclusi i medici in formazione specialistica dell'ultimo anno».

24.10

BOREA, CICCANTI

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «L'ultimo periodo dell'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, va interpretato nel senso che l'esecuzione delle decisioni irrevocabili sui ricorsi individuali, rese in sede di giustizia amministrativa ed emanate prima della data di entrata in vigore della medesima legge, ha luogo con il riassorbimento, nel computo degli ulteriori scatti di anzianità, degli incrementi retributivi dovuti a tale titolo».

24.11

DANIELI Paolo, CHINCARINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. AI fini pensionistici, per i medici che hanno conseguito diploma di specialità con borse di studio, si considera come *bonus* per il riscatto dei contributi relativi agli anni corrispondenti al periodo di specializzazione, le somme corrispondenti ai contributi non versati a causa dello slittamento della norma per l'applicazione del contratto di formazione lavoro».

24.12

RIPAMONTI, CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «14 novembre 1995, n. 481».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

24.13

GIARETTA

Al comma 2, sopprimere le parole: «14 novembre 1995, n. 481».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

24.14

MACONI, CALVI, BRUTTI Massimo, CADDEO, MONTALBANO, ROTONDO, GARRAFFA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è riconosciuto il pagamento, relativo agli anni 2000 e 2001, della percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 122, numero 29, dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, calcolato per ciascun anno, nella misura già corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997.

2. Le somme corrisposte ai sensi del comma 1 non danno luogo ad interessi nè a rivalutazione monetaria.

3. Le somme già percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari, o comunque ad essi riconosciute con sentenza passata in giudicato, a titolo di percentuale secondo quanto disposto dall'articolo 122, numero 2), del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, per gli anni 2000 e 2001, sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici con individuati nel comma 1 del presente articolo.

4. In caso di accettazione della corresponsione delle somme determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2), del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 1959, relativamente agli anni 2000 e 2001, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

24.0.1

BONATESTA, BONGIORNO, CURTO, PACE

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 30 giugno 2002";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2003";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla pre-

sente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

24.0.2

BASSO, FLAMMIA, VICINI, MURINEDDU, PIATTI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento e regolazione contributiva in agricoltura)

1. Le imprese agricole che hanno recepito i contratti provinciali di riallineamento possono regolarizzare gli obblighi contributivi pregressi, accertati ed imposti dagli enti previdenziali anche se relativi a lavoratori già denunciati, per periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti medesimi. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è calcolato sulla misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti sino al 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

Art. 25.

25.1

BALBONI, SALERNO, KAPPLER, CURTO

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

25.2

RIGHETTI

Sopprimere l'articolo 25.

25.3

GIULIANO, NOCCO

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

25.4

MINARDO, NOCCO

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

25.5

CUTRUFO

L'articolo 25 è soppresso.

25.6

VANZO, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

25.7

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

25.8

MANZIONE, SCALERA

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

25.9

FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

25.10

BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

25.11

IERVOLINO, EUFEMI

Sopprimere l'articolo 25.

25.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN, MUZIO

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

25.20

GIARETTA

Sopprimere l'articolo.

25.13

DETTORI, SCALERA

Sopprimere l'articolo 25.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

25.14

TOMASSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. – 1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole. "0,10 per cento delle entrate" sono inserite le altre: "corrente"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

25.0.1

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare)

1. All'articolo 5, comma 3, lettera *a*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le parole: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante" sono soppresse.

2. All'articolo 5, comma 3, lettera *b*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le parole: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante" sono soppresse».

25.0.2

BONGIORNO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Aggiornamento e formazione professionale dei pubblici dipendenti)

1. I dipendenti pubblici, statali, regionali e di enti locali, facenti parte dei quadri dirigenziali, funzionari ed impiegati tecnici amministrativi, possono portare in detrazione dalle imposte dei redditi, il 50% delle spese, inclusi i costi di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento, *master*, seminari nonché per i libri e abbonamenti di pubblicazioni e riviste professionali, inerenti il proprio profilo professionale e le proprie mansioni».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

25.0.3

CICOLANI, IZZO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, e nel relativo allegato, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione" e la dizione: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" ed in: "Ministro delle infrastrutture e trasporti".

2. All'articolo 9, dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, le parole: "fino ad un massimo di dieci unità" sono sostituite dalle parole: "fino ad un massimo di trenta unità"».

25.x

IERVOLINO, EUFEMI

Il comma 5-bis dell'articolo 43 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è abrogato.

Art. 26.**26.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «è stabilito» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle variazioni dei prezzi indicate dal quadro macroeconomico tendenziale contenuto nel DPEF 2003-2006.».

26.2

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, FRANCO Vittoria, PAGANO, DE ZULUETA, ACCIARINI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, BONFIETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Art. 26. - (*Gestioni Previdenziali*). – 2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sostituire il comma 3 con: per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti dalla lavoratrice madre e per i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti dal padre, l'indennità è elevata dal 30 all'80 per cento. Tale indennità spena per i primi 60 giorni al genitore, fruitore del congedo, qualora l'altro genitore non svolga una attività lavorativa a fronte della quale percepisca retribuzione, compenso, corrispettivo o indennità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.3

PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, DE ZULUETA, ACCIARINI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, BONFIETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Art. 26. - (*Gestioni Previdenziali*). – «2-bis. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sostituire «fino al terzo anno» con «fino all'ottavo anno».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.4

D'ONOFRIO, TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Tommaso, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'ENIPALS al regime generale, con effetto dal 1° gennaio 2003:

1) l'Ente non è tenuto al contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

2) la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è estesa all'Ente, con applicazione, relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'IPSEMA, salvo che per il collegio dei revisori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente:

"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche su proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al comma primo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con decorrenza dal 2003 e in concomitanza all'incremento dell'aliquota contributiva previdenziale viene istituito presso la gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n.

449, un fondo di garanzia alimentato nella misura dello 0,5 per cento e destinato al sostegno al reddito dei collaboratori per i periodi di inattività e alla fruibilità di prestazioni creditizie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le parti sociali, saranno individuate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative della presente disposizione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

26.6

VANZO, FRANCO Paolo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge 172 del 31 luglio 2002, all'articolo 3, comma 1 dopo le parole "stato di disoccupazione" aggiungere le parole: "ed ai lavoratori frontalieri"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

26.7

STIFFONI, VANZO, PIZZINATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto-legge 11 giugno 2002 n. 108, convertito in legge n. 172 del 31 luglio 2002, all'articolo 3 comma 1 le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono sostituite con: "Fino al 31 dicembre 2004"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

26.8

VANZO, FRANCO Paolo, PIZZINATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge n. 172 del 31 luglio 2002, all'articolo 3 comma 1 le parole "Fino al 31 dicembre 2003" sono sostituite con le parole "Fino al 31 dicembre 2007"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

26.9

STIFFONI, VANZO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge n. 449 del 27 dicembre 1997, articolo 59 comma 11, alla fine comma aggiungere la frase: "con lo stesso provvedimento si individuano i criteri e le condizioni per il pensionamento anticipato di lavoratori genitori di handicappati in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

26.10

CANTONI, NOCCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le polizze di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, costituiscono forme esonerative dell'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, a condizione che garantiscano le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL offrendone livelli di copertura non inferiori.».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

26.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole da: «recante attuazione» fino a: «degli stessi in campo immobiliare».

26.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «e ad altre strutture a tutela della famiglia».

26.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

26.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, in fine dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

26.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, in fine sostituire le parole: «del bilancio dello Stato» con le seguenti: «della finanza pubblica».

26.16

GIARETTA, SCALERA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Allo scopo di conseguire la parità di trattamento a fini previdenziali fra le imprese per la gestione dei servizi pubblici locali aventi dipendenti iscritti a regimi pensionistici obbligatori diversi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina l'allineamento delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, a quelle dei dipendenti delle imprese per la gestione dei servizi pubblici locali iscritte al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

5-ter. In attesa dell'approvazione della legge di riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali, le società di capitale a prevalente partecipazione degli enti locali per la gestione dei servizi di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, ad esclusione delle società per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, provvedono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al pagamento degli oneri relativi agli ammortizzatori sociali. Nulla e dovuto da tali società per i periodi pregressi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

26.17

TAROLLI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Allo scopo di conseguire la parità di trattamento a fini previdenziali fra le imprese per la gestione dei servizi pubblici locali aventi dipendenti iscritti a regimi pensionistici obbligatori diversi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina l'allineamento delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, a quelle dei dipendenti delle imprese per la gestione dei servizi pubblici locali iscritte al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

5-ter. In attesa dell'approvazione della legge di riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali, le società di capitale a prevalente partecipazione degli enti locali per la gestione dei servizi di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione delle società per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, provvedono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al pagamento degli oneri relativi agli ammortizzatori sociali. Nulla e dovuto da tali società per i periodi pregressi».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.18

FALCIER

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Allo scopo di conseguire la parità di trattamento a fini previdenziali fra le imprese per la gestione dei servizi pubblici locali aventi dipendenti iscritti a regimi pensionistici obbligatori diversi, il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina l'allineamento delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, a quelle dei dipendenti delle imprese per la gestione dei servizi pubblici locali iscritte al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

5-ter. In attesa dell'approvazione della legge di riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali, le società di capitale a prevalente partecipazione degli enti locali per la gestione dei servizi di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione delle società per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, provvedono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al pagamento degli oneri relativi agli ammortizzatori sociali. Nulla e dovuto da tali società per i periodi pregressi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

26.19

CRINÒ

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2003, ai pensionati della gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, dell'artigianato e degli esercenti le attività commerciali, è estesa la disciplina in materia di assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni».

26.43

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dalla data di cui al comma 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, il personale dipendente dell'ente Anas di cui all'articolo 11, comma 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ha diritto al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto personale può optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio, secondo le regole per

esso vigenti alla data di trasformazione dell'ente Anas in Società per azioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

26.44

EUFEMI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dalla data di cui al comma 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, il personale dipendente dell'ente Anas di cui all'articolo 11, comma 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ha diritto al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile (come modificati dalla legge n. 297 del 1982) ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto personale può optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita), secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'ente Anas in Società per azioni».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

26.20

TAROLLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare all'anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero».

26.21

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'adeguamento economico e normativo dei trattamenti pensionistici di guerra per l'anno 2003 sono stanziati 50.000 euro».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.22

FABBRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 23 aprile 1981, n. 153, dopo le parole: "del trattamento retributivo" aggiungere le seguenti: "per l'attività lavorativa" ed infine dopo le parole: "comprese le voci" aggiungere le seguenti: ", assimilate ad emolumenti fissi e continuativi,"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

26.23

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La normativa statutaria e regolamentare degli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, può prevedere, nell'ambito delle prestazioni assistenziali a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione».

26.24

GIRFATTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La normativa statutaria e regolamentare degli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, può prevedere, nell'ambito delle prestazioni assistenziali a favore degli iscritti, anche forme

di tutela sanitaria, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

26.25

VILLONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È in facoltà di coloro che abbiano usufruito di borse di studio di procedere al riscatto a fini pensionistici, con onere a loro totale carico, del tempo trascorso in tale situazione».

26.26

VIVIANI, PIZZINATO, IOVENE, DE ZULUETA, PILONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 13 dell'articolo 22 del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 18 della legge 30 luglio 2002, n. 186, è così sostituito:

"13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.27

DEMASI, COZZOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 69, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "fino a tre volte" sono sostituite dalle seguenti: "fino a cinque volte".

5-ter. All'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sopprimere la lettera b)».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

26.28

DEMASI, COZZOLINO, CURTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono sopresse le lettere a), b) e c) dell'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

26.29

COZZOLINO, DEMASI, GRILLOTTI, PONTONE, FLORINO, BONATESTA, TATÒ, DANIELI, SEMERARO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I sanitari sopedalieri e di enti pubblici che, in applicazione dell'articolo 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, optarono per il rapporto di convenzione a partire dal 31 dicembre 1992 e, in pari data, rinegoziarono – per incompatibilità – il rapporto di dipendenza, qualora non avessero raggiunto, alla medesima data, una posizione contributiva tale da conseguire un trattamento pensionistico, sono autorizzati al versamento volontario dei contributi mancanti presso la ex cassa sanitaria (oggi INPDAP) per il raggiungimento dei benefici pensionistici».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

26.30

DEMASI, COZZOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini della tutela previdenziale, i produttori che abbiano un rapporto di collaborazione con le agenzie di assicurazioni in gestione libera, sono iscritti, su loro richiesta, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. I soggetti di cui sopra possono altresì chiedere di regolarizzare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i periodi durante i quali abbiano svolto le attività di produttore, secondo le vigenti norme in materia. Il rapporto di collaborazione di cui sopra deve risultare da atti aventi data certa».

26.31

NANIA, CURTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dalla data di cui al comma 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, il personale dipendente dell'ente Anas di cui all'articolo 11, comma 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, salvo quanto disciplinato dal successivo capoverso, ha diritto al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile (come modificato dalla legge n. 297 del 1982) ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto personale potrà optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita), secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'ente Anas in Società per azioni».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

26.32

CASTELLANI, SCALERA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I soggetti di cui all'articolo 1 del comma 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, possono trasferire al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti

da responsabilità familiari" i contributi già versati al sistema pensionistico obbligatorio e non utilizzati per altra prestazione previdenziale».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

26.33

FERRARA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sopprimere il comma 2».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

26.34

CASTELLANI, SCALERA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo le parole: "lavoratori autonomi" aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

26.35

FERRARA, ZORZOLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativi all'anno 1998, il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), secondo periodo, della medesima legge è sospeso per un periodo di diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

26.35 (testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativi all'anno 1998, il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), secondo periodo, è sospeso per un periodo di diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2003.

5-ter. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal comma 24 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano a contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003."».

26.36

BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI, IOVENE, CADDEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla legge n. 335 del 1995, articolo 1, sopprimere il comma 43».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.37

BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI, IOVENE, CADDEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A far data dal 13 settembre 2002, gli effetti determinati dalla data di scadenza prevista dalla legge n. 68 del 1999, articolo 18, comma 3, sono prorogati di ulteriori 12 mesi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.38

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Al fine di garantire la contribuzione minima pensionistica agli Amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che non rientrino tra le categorie di lavoro indicate ai commi 1 e 2 e che non godano di altre forme di previdenza e di assistenza, l'Amministrazione locale provvede a proprio carico ed allo stesso titolo previsto dal comma 1, al versamento di una quota forfettaria annuale, determinata in base al decreto del 25 maggio 2001, emanato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, il versamento degli oneri suddetti viene effettuato all'Ente previdenziale presso il quale il lavoratore è stato iscritto o, comunque, ad uno dagli Enti previdenziale individuati, per distinte categorie, dallo stesso decreto. A far data dall'entrata in vigore della legge n. 265 del 3 agosto 1999, è fatto salvo l'esercizio della facoltà di rischio degli anni pregressi ai fini pensionistici"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

26.39

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN, BASSO, FABRIS, CADDEO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai fini del godimento dei benefici di cui al presente comma non si fa riferimento ai requisiti anagrafici del pensionato titolare di pensione previdenziale.

5-ter. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, è così sostituita:

"b) per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati il reddito cumulato con quello del coniuge non deve essere inferiore a 13.428 euro"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

26.40

ZANOLETTI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 18, comma 8-*quater*, quinto e sesto rigo, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: "fino al termine di tale periodo" sono soppresse.

5-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2003 nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro ai sensi del comma 8-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, all'articolo, 67, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: – 6.000;

2004: – 6.000;

2005: – 6.000.

26.41

VANZO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai titolari di pensione spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.

Sono abrogate le norme incompatibili con la disposizione di cui al comma 1».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

26.42

VANZO, MONTI, FRANCO Paolo, STIFFONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° giugno 2003 le erogazioni a carico degli enti pubblici previdenziali ammontano ad un limite massimo di 10.000 euro mensili. Tale limite non può essere superato anche in caso di erogazione da parte di più enti previdenziali».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

26.0.1

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.***(Comunicazioni relative a matrimoni e decessi)*

1. I comuni comunicano all'INPS, per via telematica, le informazioni relative ai matrimoni ed ai decessi, entro 15 giorni dalla data in cui si verifica l'evento.

2. L'INPS, sulla scorta dei dati del casellario dei pensionati, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori dei trattamenti pensionistici.

3. Il casellario dei pensionati mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati».

26.0.2

TAROLLI

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.***(Comunicazioni relative a matrimoni e decessi)*

1. I comuni comunicano all'INPS, per via telematica, le informazioni relative ai matrimoni ed ai decessi, entro 15 giorni dalla data in cui si verifica l'evento.

2. L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario dei pensionati, comunica le informazioni ricevute dai Comuni agli Enti erogatori dei trattamenti pensionistici.

3. Il casellario dei pensionati mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati».

26.0.3

VANZO, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Trattamento minimo delle pensioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'integrazione al trattamento minimo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta indipendentemente dal reddito del coniuge.

2. Sono abrogate le norme incompatibili con la disposizione di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetti economici a partire dal 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Lega Padana nn. 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 (v. emend. 1.0.3).

26.0.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore del personale militare delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi

del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

2. A decorrere dal 10 giugno 2003 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercizio, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni nonchè il Fondo Previdenza sottufficiali dell'Esercizio, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e le casse sottufficiali della Marina Militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3.

Gli oneri relativi ai trattamenti riferiti:

a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di previdenza per i sottufficiali sono erogati all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed incremento di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) all'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercizio e dell'Arma dei Carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 4, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

3. In attesa dell'effettiva istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 2, può, a domanda da presentare entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime retributivo senza soluzioni di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.

4. A decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge generale le misure annue lorde dell'assegno speciale sono come di seguito stabilite: tenente generale euro 750, maggior generale euro 650, brigadier generale, colonnello e tenente colonnello euro 600, maggiore euro 380, capitano euro 310, tenente e sottotenente euro 250.

Per il personale in servizio e per quello in quiescenza che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato il diritto all'assegno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui sopra sono convertito in capitale, con riferimento al grado rivestito al momento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le modalità dell'articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al regime fiscale previsto per l'indennità supplementare, è corrisposto al compimento del 65° anno di età.

5. Nell'ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità, i criteri organizzativi per dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal personale alla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

26.0.5

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore del personale militare delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

2. A decorrere dal 10 giugno 2003 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni nonché il Fondo Previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e le casse sottufficiali della Marina Militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19

maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3.

Gli oneri relativi ai trattamenti riferiti:

a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di previdenza per i sottufficiali sono erogati all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed incrementato di un importo calcolato con la modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) all'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 4, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

3) In attesa dell'effettiva istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 2, può, a domanda da presentare entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime retributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.

4. A decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge generale le misure annue lorde dell'assegno speciale sono come di seguito stabilite: tenente generale euro 750, maggior generale euro 650 brigadier generale, colonnello e tenente colonnello euro 600, maggiore euro 380, capitano euro 310, tenente e sottotenente euro 250. per il personale in servizio e per quello in quiescenza che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato il diritto all'assegno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui sopra sono convertiti in capitale, con riferimento al grado rivestito al momento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le modalità dell'articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al regime fiscale previsto per l'indennità supplementare, è corrisposto al compimento del 65° anno di età.

5. Nell'ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità, i criteri organizzativi e gestionali per dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal personale alla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.6

CRINÒ

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 38 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 è così modificato:

"comma 3 ai fini del godimento dei benefici di cui al presente comma non si fa riferimento ai requisiti anagrafici del pensionato titolare di pensione previdenziale;

comma 5, lettera *b*) è sostituita così come segue:

per i benefici coniugati e non effettivamente e legalmente separati il reddito cumulato con quello del coniuge non deve essere inferiore a euro 13.428,00"».

26.0.7

D'IPPOLITO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Agli invalidi civili totali e parziali, titolari di pensione o di assegno mensile, esclusi dall'integrazione pensionistica prevista dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, è concesso un aumento di 50 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2003, a prescindere dal requisito anagrafico e fermo restando le condizioni reddituali stabilite per la categoria.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in 366 milioni di euro annui, si farà fronte con le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione della norma sopra indicata».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

26.0.8

RONCONI, TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti recanti norme volte a riordinare il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, regolato dalla legge n. 903 del 22 dicembre 1973.

Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione, compatibilmente con lo *status* dei ministri di culto, con le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, in materia di riscatto, ricongiunzione, totalizzazione di periodi contribuiti, contribuzione figurativa, contribuzione volontaria, decorrenza e cumulo dei trattamenti pensionistici, pensione supplementari.

b) Adeguamento della terminologia adottata dalle disposizioni relative al clero cattolico a quella corrispondente al nuovo Codice di diritto canonico».

26.0.9

RONCONI, TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti recanti norme volte a riordinare il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, regolato dalla legge n. 903 del 22 dicembre 1973.

Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione, compatibilmente con lo *status* dei ministri di culto, con le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, in materia di riscatto, ricongiunzione, totalizzazione di periodi contribuiti, contribuzione figurativa, contribuzione volontaria, decorrenza e cumulo dei trattamenti pensionistici, pensione supplementari;

b) adeguamento della terminologia adottata dalle disposizioni relative al clero cattolico a quella corrispondente al nuovo Codice di diritto canonico».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.0.10

CICCANTI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Previdenza mutilati ed invalidi lavoro)

1. Abolire definitivamente il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS – liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale – e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante.

2. Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali.

3. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico infortuni n. 1124/65 ed erogato dall'INAIL viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili.

4. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 68/99 viene concesso per ulteriori 12 mesi con decorrenza 13 settembre 2002.

5. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico previsto dall'articolo 55, comma 2, quinto periodo della legge 27 maggio 1999, n. 144, come modificato dalla legge 23 dicembre

2000, n. 388, articolo 78 comma 26, lettera *b*), viene prorogato di un anno».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.0.11

CICCANTI, RONCONI, TAROLLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Previdenza mutilati ed invalidi lavoro)

1. Abolire definitivamente il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS – liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale – e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante.

2. Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali.

3. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico infortuni n. 1124/65 ed erogato dall'INAIL viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili.

4. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 68/99 viene concesso per ulteriori 12 mesi con decorrenza 13 settembre 2002.

5. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico previsto dall'articolo 55, comma 2, quinto periodo della legge 27 maggio 1999, n. 144, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 78 comma 26, lettera *b*), viene prorogato di un anno».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.0.12

D'IPPOLITO, PICCIONI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali.

2. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico infortuni n. 1124/65 ed erogato dall'INAIL viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili.

3. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico previsto dall'articolo 55, comma 2, quinto periodo della legge 27 maggio 1999, n. 144, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 78 comma 26, lettera b), viene prorogato di un anno».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

26.0.13

TAROLLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Pensioni di reversibilità dei figli studenti)

1. I redditi da lavoro percepiti da figli studenti infraventiseienni iscritti all'Università, di ammontare annuo pari o inferiori al trattamento minimo in vigore al 1° gennaio di ciascun anno nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti maggiorato del 30 per cento

non costituiscono causa di esclusione o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.0.14

TAROLLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di titolari di più trattamenti pensionistici)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è sostituito dal seguente:

"1. I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, concernente l'istituzione del casellario centrale dei pensionati, come sostituiti dall'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono sostituiti dai seguenti: Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono trasmettere al casellario delle pensioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno.

2. Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e degli elementi di cui al comma precedente, il casellario centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici e comunica gli Enti che erogano i singoli trattamenti l'importo complessivo dei trattamenti del soggetto nonché le detrazioni d'imposta cui lo stesso ha dichiarato di avere diritto.

3. A partire dalla data della comunicazione, ogni ente provvede ad assoggettare a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde, integrando le disposizioni degli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con gli elementi risultanti dalla comunicazione fornita dal casellario delle pensioni. A tal fine ogni ente, sulla base degli elementi della comunicazione, provvede a determinare l'importo dell'imponibile, della deduzione, delle detrazioni da operare e dell'imposta netta relativamente all'imponibile complessivo dei trattamenti pensionistici ed applica sul proprio trattamento l'imposta determinata in proporzione all'ammontare ai fini fiscali dello stesso.

4. In attesa della comunicazione del casellario ogni ente assoggetta a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde sulla base degli elementi della precedente comunicazione del casellario.

5. Entro il termine previsto dai citati articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ciascun ente erogatore di trattamenti pensionistici effettua le consuete operazioni di conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti e, entro il 28 febbraio dell'anno successivo consegna al percipiente la relativa certificazione unica, fiscale e contributiva, di cui all'articolo 7-bis dello stesso decreto, annotando sulla stessa che è stata applicata la presente disposizione.

6. Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici in qualità di sostituti d'imposta, l'Amministrazione finanziaria provvede ad effettuare gli eventuali ulteriori conguagli iscrivendo a ruolo le imposte senza applicazione di sanzioni. Sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. I titolari soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Ai fini dell'applicazione delle altre disposizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i titolari di più trattamenti pensionistici cui si è reso applicabile la presente disciplina sono considerati percettori di un unico reddito di lavoro dipendente"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.0.15

TAROLLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di titolari di più trattamenti pensionistici)

1. I commi quinto e sesto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

"1. Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e degli elementi di cui al comma precedente, il casellario centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici e comunica gli Enti che ero-

gano i singoli trattamenti l'importo complessivo dei trattamenti del soggetto nonchè le detrazioni d'imposta cui lo stesso ha dichiarato di avere diritto.

2. A partire dalla data della comunicazione, ogni ente provvede ad assoggettare a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde, integrando le disposizioni degli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con gli elementi risultanti dalla comunicazione fornita dal casellario delle pensioni. A tal fine ogni ente, sulla base degli elementi della comunicazione, provvede a determinare l'importo dell'imponibile, della deduzione, delle detrazioni da operare e dell'imposta netta relativamente all'imponibile complessivo dei trattamenti pensionistici ed applica sul proprio trattamento l'imposta determinata in proporzione all'ammontare ai fini fiscali dello stesso. In attesa della comunicazione del casellario ogni ente assoggetta a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde sulla base degli elementi della precedente comunicazione del casellario"».

26.0.16

TAROLLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 10, ultima parte, e dell'articolo 8, comma 8, prima parte della legge 2 agosto 1990, n. 233.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 10, ultima parte, ed all'articolo 8, comma 8, prima parte, della legge 2 agosto 1990, n. 233 si applicano con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione anche per i supplementi per contributi delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi la cui decorrenza si collochi tra il 1° gennaio 1982 ed il 30 giugno 1990».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.0.17

TAROLLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Le competenze arretrate, comunque denominate, soggette a tassazione separata, sono escluse dal computo dei redditi da valutare ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, ivi comprese le prestazioni agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Le predette competenze sono altresì escluse dal computo dei redditi ai fini della cumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della cumulabilità dell'assegno di invalidità con redditi da lavoro di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.0.18

TAROLLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Proroga di termini)

1. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal comma 24 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano a contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

26.0.19

TAROLLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Potestà transattiva degli Enti previdenziali)

1. Gli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, possono procedere alla transazione di contributi, premi, sanzioni e interessi iscritti a ruolo, il cui gettito è di esclusiva spettanza degli enti stessi, in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerge l'insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedere concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore generale dell'Ente impositore interessato, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Tale Commissione consultiva, ai fini del periodo precedente, è integrata da un rappresentante di ciascun Ente impositore con qualifica non inferiore a dirigente, designato dal legale rappresentante di ciascun Ente. I pareri si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. La transazione può comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo».

26.0.20

TOMASSINI, SALINI, FASOLINO, TREDESE, NOCCO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, le parole: "il trattamento di minore importo" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento di maggiore importo".

2. Al comma 6 dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, le parole: "l'ente che eroga il trat-

tamento di minore importo" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente che eroga il trattamento di maggiore importo"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

26.0.21

GRILLO, LAURO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, le parole "il trattamento di minore importo" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento di maggiore importo".

Al comma 6 dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, le parole: "l'ente che eroga il trattamento di minore importo" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente che eroga il trattamento di maggiore importo"».

26.0.22

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Livelli essenziali di assistenza)

1. Dal 1° gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio Sanitario Nazionale sono quelle individuate all'allegato "1" del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, con le esclusioni ed i limiti di cui agli allegati 2 e 3 con decorrenza dalla data di pubblicazione dello stesso decreto.

3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 di-

cembre 1992, n. 502, nonché le modifiche agli allegati di cui al comma precedente sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

26.0.23

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, CARELLA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di prestazioni gratuite)

1. Le prestazioni rese a titolo gratuito dai parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile non configurano rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non danno luogo all'insorgere di obbligazioni previdenziali ed assistenziali.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

26.0.24

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, CARELLA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento e regolazione contributiva in agricoltura)

1. Le imprese agricole che hanno recepito i contratti provinciali di riallineamento possono regolarizzare gli obblighi contributivi pregressi, accertati ed imposti dagli enti previdenziali anche se relativi a lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti medesimi. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1996,

n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 è calcolato sulla misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti fino al 31 dicembre 2001.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

26.0.25

TURRONI

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Condono previdenziale per i settori agricolo, artigianale e della piccola media impresa)

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2002";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2003"; le parole: "15 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724";

Tutte le Aziende agricole colpite da calamità (legge 185/92) e che negli ultimi 5 anni dal 1997 al 2002 hanno subito almeno 2 annate di danno, viene ridotto del 50 per cento il capitale da versare, sia per i contributi INPS propri (coltivatori diretti - IATP) che per le giornate relativamente dai lavoratori dipendenti effettuati (OTD-OTI).

3. Le piccole e medie imprese, nonché gli artigiani e i datori di lavoro artigiano, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 2002, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in venti rate consecue-

tive di pari importo, di cui da versare entro il 30 marzo 2003, la seconda entro il 31 luglio 2003 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 dicembre 2003, secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette 20 rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.

Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Possono essere regolarizzate anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate, per la parte del debito contributivo, dovuto da parte dei soggetti indicati, e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La riscossione dei crediti di cui ai commi 1 e 2 è sospesa nei confronti delle aziende che si avvalgono della regolarizzazione contributiva di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nei confronti delle aziende agricole, sono sospese per tutti coloro che aderiscono alla regolarizzazione contributiva di cui alla presente legge».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

26.0.27

VISERTA, MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995)

1. Il personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo tra il 1° ottobre 1994

e il 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefici economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Conseguentemente alla Tabella A, alta voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti modifiche:

2003: - 16.000;

2004: - 16.000;

2005: - 16.000.

26.0.28

TREU, CADDEO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Norme in materia di ENPALS)

1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'ENPALS al regime generale, con effetto dal 1° gennaio 2003:

a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è quella in vigore nel Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'INPS;

b) l'Ente non è tenuto al contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

c) la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è estesa all'Ente, con applicazione, relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'IPSEMA salvo che per il collegio dei revisori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. L'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al comma primo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, può essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'EN-PALS».

3. Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie dalla numero 1 alla numero 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

26.0.29

BONAVITA, BASSO, MASCIONI, TONINI, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA
Giovanni, GARRAFFA, BARATELLA

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni che iniziano l'attività di artigiano o l' esercente attività commerciale e vengono iscritti per la prima volta alla rispettive gestioni previdenziali beneficiano, per i tre anni successivi an'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell'aaliquota contributiva vigente per le predette legislazioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

26.0.30

CAVALLARO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni che iniziano l'attività di artigiano o l'esercente attività commerciale e vengono iscritti per la prima volta alla rispettive gestioni previdenziali beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le predette legislazioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

26.0.31

BONATESTA, COZZOLINO, SALERNO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

All'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: "Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi" sono aggiunte le parole: "i trattamenti pensionistici di guerra". L'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915 è abrogato».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

26.0.32

BONATESTA, COZZOLINO, SALERNO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

All'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 488 dopo le parole: "legge 12 giugno 1984, n. 22" sono aggiunte le seguenti: "o che siano titolari di pensione di guerra diretta o indiretta"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

26.0.33

BONATESTA, COZZOLINO, SALERNO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, alle sole vedove dei caduti, titolari del trattamento pensionistico di guerra di cui alla tabella "G" annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, 915 e successive modificazioni, versanti in particolari condizioni di indigenza, in quanto l'ammontare complessivo, mensile del proprio reddito, a qualsiasi titolo percepito, sia comunque inferiore a 516,46 euro, è corrisposto uno speciale assegno mensile di integrazione, di importo variabile, per consentire alle stesse la fruizione della somma mensile totale pari al predetto limite.

2. Il trattamento integrativo di cui al precedente articolo, che è attribuito a domanda corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente sia l'espressa indicazione del proprio reddito annuo sia l'impegno a comunicare alla competente Amministrazione statale che eroga il trattamento pensionistico di guerra, il venir meno delle condizioni di cui all'articolo 1 del presente provvedimento è revocato quando tale dichiarato reddito raggiunga, comunque, l'ammontare mensile di 516,46 euro.

Conseguentemente:

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti a natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

26.0.34

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.***(Riscatto contributiprevidenziali di coltivatori diretti, mezzadri e coloni)*

1. L'articolo 11 della legge 2 agosto 1990 n. 233, concernente il riscatto dei contributi dal 1 gennaio 1957 al 31 dicembre 1961, è sostituito dal seguente: «Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini dell'iscrizione negli elenchi degli assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, i quali, per effetto del secondo comma dell'articolo 5 della stessa legge sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi unificati (SCAU) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con una attribuzione di giornate lavorative inferiori a 156 annuali per il periodo 1957-1961, o soggetti per i quali è accertata l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi, ai sensi del citato articolo 5, ma non compresi per omissione del titolare d'azienda, è data facoltà di riscattare i periodi predetti con onere a proprio carico secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.

2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre 2003.

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte collente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Art. 27.**27.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

27.2

NOCCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per tutti coloro i quali sono andati in pensioni non avendo raggiunto i requisiti di cui al comma precedente si applica una riduzione delle trattenute sulla pensione, in caso di cumulo con lavoro autonomo del 15%, anziché del 30% attualmente previsto dal vigente comma 2 della legge 23 dicembre 200. n.388».

27.3

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, valutando in particolare la possibilità:

a) di innalzare il limite di reddito familiare annuo per il diritto al beneficio ad una somma pari a 13.428 euro;

b) di introdurre o rafforzare disposizioni a favore dei pensionati che beneficiano di una pensione a calcolo;

c) di rivalutare l'importo del beneficio per adeguarlo all'aumento del costo della vita.

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

2-ter. Tutte le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono es-

sere utilizzate unicamente per il finanziamento delle misure del decreto di cui al comma 2».

27.4

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sempre agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1».

27.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole da: «concorrono» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono destinate all'ampliamento della platea dei soggetti aventi diritto, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o in alternativa per gli eventuali residui, ad altre destinazioni aventi analoga finalità sociale, in accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.6

DANZI, CICCANTI, TAROLLI

Al comma 2, dopo le parole: «al finanziamento degli oneri di cui al comma 3» aggiungere le seguenti: «ed al comma 3-bis».

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il personale militare che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta posto in congedo per malattia dipendente da causa di servizio e che non abbia maturato almeno 25 anni di effettivo servizio, viene equiparato a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini pensionistici, al trattamento economico del personale in servizio con pari anzianità nelle

medesime categorie di appartenenza. Ai fini dell'erogazione del trattamento non si tiene conto dell'indennità integrativa».

Conseguentemente alla Tabella A Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003 - 7.200;

2004 - 7.200;

2005 - 7.200.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

27.7

GUBERT

Al comma 2, dopo le parole: «del presente articolo», inserire le seguenti: «alla graduale estensione a tutti gli invalidi civili della maggioranza delle loro pensioni fino alla concorrenza di 516,46 euro».

27.8

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2 sostituire le parole: «e del Fondo per l'occupazione» con le altre: «per l'allargamento della sperimentazione del reddito minimo di inserimento».

27.9

SODANO Tommaso, MALABARBA, PIATTI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, CALVI, MARITATI, RIGONI, VICINI, FILIPPELLI, TOGNI, VISERTA, FORMISANO, BATTAGLIA GIOVANNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione garantendo la parità dei trattamenti economici derivanti da invalidità civile totale, cecità civile totale, cecità civile assoluta e sordomutismo, i benefici incrementativi previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono concessi, senza limiti di età, agli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari

di pensione o titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del medesimo articolo 38 delle legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

27.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione garantendo la parità dei trattamenti economici derivanti da invalidità civile totale, cecità civile totale, cecità civile assoluta e sordomutismo, i benefici incrementativi previsti dall'articolo 38, comma 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono concessi, senza limiti di età, agli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del medesimo articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.11

CAVALLARO, TOIA, BAIO DOSSI, DETTORI, BEDIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione garantendo la parità dei trattamenti economici derivanti da invalidità civile totale, cecità civile totale, cecità civile assoluta e sordomutismo, i benefici incrementativi previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono concessi, senza limiti di età, agli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del medesimo articolo 38 delle legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.12

SODANO TOMMASO, MALABARBA

All'articolo 27, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.100 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 relativi ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**27.13**

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 3, nono rigo, sostituire le parole: «dell'anno 2000», con le seguenti: «degli anni 2000 e 2001».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**27.14**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il riconoscimento della prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, viene comunque garantito a tutti coloro che nel predetto termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge chiedono l'accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale dell'INAIL».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai lavoratori iscritti a fondi, gestioni o casse di previdenza obbligatoria che, per un periodo non inferiore a cinque anni, sono stati adibiti, in modo diretto e abituale, ad attività lavorative comportanti esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, è riconosciuto, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche, il beneficio della moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dell'intero periodo di esposizione all'amianto alla predetta concentrazione.

3-ter. Per i lavoratori che abbiano contratto malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto riconosciuta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o da altro ente assicuratore pubblico, o comunque ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni, il periodo di esposizione all'amianto coperto da contribuzione obbligatoria è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

3-quater. L'anzianità complessiva utile a fini pensionistici non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.

3-quinquies. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti che abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-sexies. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, tranne quelli con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, derivanti dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 2002 e di quanto previsto all'articolo 18 comma 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Ai fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui al comma 3, vengono considerate attività lavorative che determinano esposizione all'amianto per i loro addetti, fatte salve quelle già previste dalla citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, esclusivamente le opere di bonifica di miniere e cave di amianto di siti industriali, di discariche abusive in cui venga accertata presenza di amianto e di discariche autorizzate nelle quali sia rilevata la presenza di amianto trattato con modalità non conformi a quanto previsto dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, di scoibentazione nell'edilizia, nell'impiantistica e nei mezzi di trasporto ferroviari, stradale e navale, di ordinaria e straordinaria manutenzione di manufatti, macchinari e impianti industriali con presenza di amianto in qualsiasi forma.

3-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate e classificate le attività di cui al comma 3-*bis*.

3-*quater*. Per i lavoratori impiegati in attività di cui al comma 3-*bis*, permane l'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestite dagli enti previdenziali competenti.

3-*quinqies*. Le attività di cui al comma 3-*bis* si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

3-*sexies*. La valutazione del rischio di esposizione ad amianto e la certificazione di restituibilità di aree, siti industriali ed edifici avvengono secondo i criteri e le metodologie di cui al decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1994».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.17

VANZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è abrogato.

2-*ter*. Le certificazioni rilasciate dall'INAIL prima dell'entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici.

3-*quater*. Sono altresì valide, le certificazioni che saranno rilasciate da parte dell'INAIL sulla base degli atti di indirizzo emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il termine di 180 giorni, per la presentazione delle domande che non fossero state ancora presentate.

4-*quinqüies*. Sono fatte salve le prestazioni pensionistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, per effetto di sentenze già emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancorchè non passate in giudicato.

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

27.18

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, "Pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto" e successive modificazioni, le parole: "per un periodo superiore a dieci anni« sono soppresse"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

27.19

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. A valere sulle risorse del comma 3 sono vincolati, per ciascuno degli anni, 2003, 2004 e 2005, 10 milioni di euro per compensare

con assegno mensile pensionabile di 51,7 euro il personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia anche ad ordinamento civile che, alla data del 31 marzo 1994, sia stato esposto all'amianto a bordo dei mezzi navali delle rispettive amministrazioni, per un periodo pari o superiore a cinque anni, negli incarichi di motorista, meccanico ed elettricista, o di dieci anni per gli altri membri dell'equipaggio. Agli aventi diritto, già in quiescenza, il predetto assegno è attribuito a domanda entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

27.20

GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, BUDIN, PIZZINATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 20017 n. 448 è sostituito dal seguente: "I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.21

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, BUDIN, PIZZINATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 delle legge 31 dicembre 1991, n. 429 sono aggiunti i seguenti commi:

2. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuibile ai sensi delle norma citata.

3. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa

al giudizio espresso, con l'aggiunta della voce "Persona affetta da gravissime pluriminorazioni"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.22

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo la frase "accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima" è abrogato il periodo "da almeno cinque anni e"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono soppresse le parole: "da almeno cinque anni e"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.24

TATÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto si estendono anche alla categoria dei Vigili del Fuoco».

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67 ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 468/78».

27.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DEPETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"8. Per i lavoratori che risultino essere stati o che sono esposti all'amianto l'intero periodo lavorativo di esposizione, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio connesso all'esposizione all'amianto, è rivalutato, ai fini della prestazione pensionistica, moltiplicando tale periodo assicurativo per il coefficiente 1,5. La prestazione previdenziale di cui al presente comma è riconosciuta ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DEPETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

27.100

BUDIN, BONFIETTI, DE ZULUETA, SALVI, CADDEO

*Sopprimere il comma 4.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).****27.27**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DEPETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 4 dopo le parole: «516,46 euro» aggiungere le seguenti: «comprensivo dell'adeguamento annuo previsto dal comma 6».***27.28**

NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, A.CARUSO, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai cittadini italiani residenti all'estero, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 l'incremento della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, deve garantire, in presenza ed in applicazione del suddetto articolo 38, un reddito proprio, comprensivo della predetta maggiorazione sociale nonché di trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti all'estero, tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per 13 mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza. Il Ministro per gli italiani nel mondo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di equilibrio socio-economico per le diverse aree geografiche e l'importo della maggiorazione sociale da corrispondere per ciascuna area geografica. Con la medesima procedura può essere annualmente modificato l'importo della maggiorazione sociale di cui al presente comma che non può, in ogni

caso, concorrere a determinare un reddito proprio superiore a 516,46 euro mensili per 13 mensilità e, nella parametrizzazione tra i 516,46 euro mensili con il costo della vita nel Paese di residenza, non può comunque essere di importo inferiore a 123,77 euro mensili per 13 mensilità.

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, voce Ministero degli Affari Esteri, sono apportate le seguenti variazioni:

2003: - 60.000;

2004: - 60.000;

2005: - 60.000.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

27.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DEPETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

27.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DEPETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5 dopo le parole: «ciechi civili» aggiungere le seguenti: «e ai sordomuti».

27.31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DEPETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5 sostituire le parole: «della relativa pensione» con le seguenti: «della pensione generale di inabilità».

27.32

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 13-bis. è inserito il seguente: "Articolo 13-ter. – Atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione e all'attestazione delle minorazioni civili e dell'handicap"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**27.33**

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, BUDIN, PIZZINATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai soli fini della richiesta di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap e delle documentazioni da produrre all'INPS per l'erogazione delle provvidenze economiche derivanti dalle minorazioni civili, le persone maggiorenni con disabilità intellettiva o psichica permanente, non interdette né inabilite, possono allegare agli atti sopracitati un certificato medico attestante la tipologia della menomazione ed il correlato impedimento alla firma».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**27.34**

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, IOVENE, PIZZINATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel» sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2.500 centimetri

cubici, se con motore a benzina e a 2.900 centimetri cubici se con motore diesel"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DEPETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, le parole: «con età pari o superiore a sessanta anni» sono soppresse.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.36

D'IPPOLITO

All'articolo 27, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Agli invalidi civili totali e parziali, titolari di pensione o di assegno mensile, esclusi dall'integrazione pensionistica prevista dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, è concesso un aumento di 50 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2003, a prescindere dal requisito anagrafico e fermo restando le condizioni reddituali stabilite per la categoria.

6-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in 366 milioni di euro annui, si farà fronte con le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione della norma sopra indicata».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

27.37

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I benefici previsti dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano altresì ai lavoratori delle imprese impegnate in processi di lavorazione dell'amianto del sito indu-

striale di Gela non ammessi alla data di entrata in vigore della presente legge ai medesimi benefici in relazione alle trasformazioni societarie intervenute o alla dichiarazione di fallimento delle imprese medesime.

6-ter. le imprese di cui al comma precedente sono individuate con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis, è autorizzata la spesa di 12 milioni e 500 mila euro a decorrere dall'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

27.38

BEVILACQUA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, ed erogato dall'INAIL viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili. La spesa è pari a 13.427.880 euro».

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67 ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 468/78.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

27.39

BONATESTA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. Tutti i contratti collettivi del settore pubblico e di quello privato recanti incrementi retributivi a favore dei dipendenti in servizio, dovranno prevedere una percentuale di aumento del 40 per cento sui corri-

spondenti trattamenti di quiescenza in godimento a personale di pari grado, qualifica o funzione transitato in pensione precedentemente».

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67 ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 468/78.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

27.40

NANIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1, dopo le parole: "morbo di Hansen" inserire le seguenti: "e del reddito annuo netto alla cui formazione tale sussidio concorre". Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui al citato articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la misura del reddito annuo alla cui formazione concorre il sussidio per i cittadini affetti dal morbo di Hansen, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 27 ottobre 1993, n. 433, è elevata a 15.000 euro».

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67 ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 468/78.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

27.41

SCALERA, BAIO DOSI, BEDIN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 5, alla lettera *b*) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui uno dei coniugi rientri nelle categorie di soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, i redditi cumulati non devono superare i 13.427,96 euro"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.42

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In attesa di una revisione della disciplina di cui legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che riconosca l'estensione dei benefici previdenziali anche ai lavoratori ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, è riconosciuto agli stessi lavoratori, con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, a titolo di risarcimento *una tantum*, l'importo di euro 30,000, da corrispondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2002-2005, con onere a carico del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

27.43

TAROLLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico disposto dall'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'Ente previdenziale, con sentenze

definitive. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

27.44

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico disposto dall'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge».

27.44 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico disposto dall'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: - 150.

27.45

TOIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1 dopo le parole "morbo di Hansen" sono inserite le seguenti: "e del reddito annuo netto alla cui formazione tale sussidio concorre". Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, di cui al citato articolo 1 comma 1 della legge n. 388 del 2000, la misura del reddito annuo alla cui formazione concorre il sussidio per i cittadini affetti da morbo di Hansen, di cui all'articolo 1 comma 1, lettera d) della legge 27 ottobre 1993 n. 433, è elevata a euro 15.000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.46

TOIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono stanziati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 10 milioni di euro per compensare con assegno mensile pensionabile di 51,7 euro il personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia anche ad ordinamento civile che, alla data del 31 marzo 1994, è stato esposto all'amianto a bordo dei mezzi navali delle rispettive amministrazioni, per un periodo pari o superiore a cinque anni, negli incarichi di motorista, meccanico ed elettricista, o di dieci anni per gli altri membri dell'equipaggio. Agli aventi diritto, già in quiescenza, il predetto assegno è attribuito a domanda entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574, si applicano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche al personale impiegato a bordo degli aeromobili e dei mezzi navali delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, e al personale trasportato».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.47

BATTAFFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, BUDIN, IOVENE, PIZZINATO, STANISCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è concessa una maggiorazione fino a 516,43 euro mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dall'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**27.0.1**

PEDRIZZI, NANIA

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)

1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere richiesti da ciechi civili di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni, per lo svolgimento del servizio di accompagnamento.

2. Gli obiettori di coscienza ed i volontari di cui al comma 1 possono essere utilizzati come accompagnatori dei ciechi che svolgono una attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell'accompagnamento per motivi sanitari.

3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma precedente sono certificate dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per i minorati visivi che svolgono attività sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento sia necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.

4. Ai ciechi civili, di cui al comma 1 dell'articolo 1, nel periodo che usufruiscono del servizio di accompagnamento degli obiettori di coscienza e di volontari del servizio civile, viene ridotta, di euro 93,00 mensili, l'indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e l'indennità speciale dei ciechi civili ventesimalisti che percepiscono dallo Stato.

5. La riduzione della spesa derivante dall'introito dei ticket di cui all'articolo precedente, viene accantonata nel Fondo Sociale».

27.0.2

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 ai pensionati delle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, dell'artigianato e degli esercenti le attività commerciali, è estesa la disciplina in materia di assegno al nucleo familiare, di cui all'articolo 2, della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.3

GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, STANISCI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Il comma 5, lettera *b*), dell'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, è così modificato:

"5. Per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati, il reddito cumulato con quello del coniuge non deve essere inferiore a 13.428 euro"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2002 ai genitori di disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due *deficit* delle seguenti funzioni della vita umana:

deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

impossibilità di deambulazione;

Impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

impossibilità alla assunzione di cibo;

impossibilità a lavarsi;

impossibilità a vestirsi.

È riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziendale private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

27.0.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Disposizioni in materia di politiche sociali)*

1. Integrare quanto previsto dall'articolo 80, comma 2 della legge n. 388 del 200 con l'inserimento del riconoscimento dei benefici per i familiari di persone handicappate in situazioni di gravità anche a coloro che da oltre cinque anni sono stati riconosciuti invalidi per la stessa patologia valutata come hgrave ai sensi della legge n. 104 del 1992».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

27.0.6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Contribuzione previdenziale per le collaborazioni coordinate e continuative)*

1. La contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è uguagliata, dal 1° gennaio 2003, a quella già prevista dalle norme vigenti per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 2094 del codice civile.

2. Per l'intero anno 2003 è riconosciuto ai datori di lavoro un credito contributivo compensabile sul debito contributivo mensile complessivo, pari all'importo forfetario di 200 euro moltiplicato per il numero dei lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. Ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera *c-bis*) dell'articolo 47 del Testo unico delle imposte su redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si applicano le stesse detrazioni dall'imposta lorda previste per i lavoratori dipendenti, per le spese inerenti alla produzione del reddito, di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**27.0.7**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevato al 60

per cento dal 1° gennaio 2003 è estesa fino a dodici mesi, e fino a venti mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

27.0.8

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Per i lavoratori e le lavoratrici iscritte nell'apposita gestione separata istituita presso l'Inps, ai sensi del comma 26, dell'articolo 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e previ di copertura da parte di altre forme di previdenza, al fine di garantire la continuità del reddito, si applicano le disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'indennità di cui al comma 1 si considera lo stato di disoccupazione involontaria causato da recesso del committente ovvero da avvenuta scadenza del contratto di prestazione d'opera».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

27.0.9

MONTAGNINO, VIVIANI, CADDEO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile è fis-

sato in 35 anni e, ai fini dell'anzianità contributiva, ogni anno di contribuzione è considerato pari a due"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.0.10

MONTAGNINO, VIVIANI, BATTAFARANO, CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU, BARATELLA, TONINI, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 39, comma 1, della legge n. 448 del 2001, dopo le parole "talassemia major" aggiungere le seguenti: "talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.0.11

MONTAGNINO, VIVIANI, CADDEO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia e drepanocitosi)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia e drepanocitosi, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile e il limite di anzianità contributiva sono fissati rispettivamente in 35 anni e in 10 anni"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.0.12

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il diritto a tre giorni di permesso mensile può essere esercitato da parente o affine entro il terzo grado anche se non conveniente, in caso di impossibilità ad assistere la persona con *handicap* in situazioni di gravità, da parte di familiari conviventi"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.0.13

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, BUDIN, PIZZINATO, STANISCI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. A decorrere dall'anno 2002 ai genitori dei disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due *deficit* delle funzioni della vita umana sotto riportate:

- a) *deficit* intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
- b) impossibilità nella deambulazione;
- c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
- d) impossibilità alla assunzione di cibo;
- e) impossibilità a lavarsi;
- f) impossibilità a vestirsi.

2. Riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto

alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.14

VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, PILONI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del godimento dei benefici di cui al presente comma, non si fa riferimento ai requisiti anagrafici del pensionato titolare di pensione previdenziale"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.15

BORDON, BUDIN, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Fondo di solidarietà per i lavoratori delle zone di frontiera
oggetto del processo di ampliamento della Unione europea)*

1. È istituito, presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale – INPS, un Fondo di solidarietà per i lavoratori delle zone di frontiera, di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo ha lo scopo di sostenere le categorie di lavoratori impiegati in attività colpite dalla caduta delle barriere doganali, mediante:

- a) il finanziamento di corsi di riqualificazione professionale;
- b) l'erogazione di prestiti agevolati per il pagamento di contributi previdenziali e/o contributivi per il raggiungimento del minimo contributivo pensionabile per il personale prossimo alla quiescenza;

c) la copertura di sgravi fiscali e/o contributivi per la riassunzione del personale espulso dal processo produttivo.

3. Il Fondo è finanziato:

a) da un contributo annuale a carico del bilancio dello Stato, pari a 100 milioni di euro;

b) da una quota, pari al 15 per cento del gettito dell'IVA incassata a confine».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.0.16

BEDIN

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore del personale militare delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

2. A decorrere dal 1° giugno 2003 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni nonché il Fondo Previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e le casse sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3. Gli oneri relativi ai trattamenti da corrispondere al personale all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contri-

buzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed incrementato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

3. In attesa dell'istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 2, può, a domanda da presentare entro 240 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime contributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.

4. Nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, sono previste le modalità, i criteri organizzativi e gestionali per dare attuazione al presente articolo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.0.17

BEDIN, LAVAGNINI, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore del personale militare delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

2. A decorrere dal 10 giugno 2003 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni nonché il Fondo Previdenza sottufficiali dell'Esercito,

compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e le casse sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3. Gli oneri relativi ai trattamenti riferiti:

a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di previdenza per i sottufficiali sono erogati all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed incrementato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) all'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 4, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

3. In attesa dell'effettiva istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 2, può, a domanda da presentare entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime retributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.

4. A decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge generale le misure annue lorde dell'assegno speciale sono come di seguito stabilite: tenente generale euro 750, maggior generale euro 650, brigadier generale, colonnello e tenente colonnello euro 600, maggiore euro 380, capitano euro 310, tenente e sottotenente euro 250. Per il personale in servizio e per quello in quiescenza che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato il diritto all'assegno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui sopra sono convertiti in capitale, con riferimento al grado rivestito al momento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le modalità dell'articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al regime fiscale previsto per l'indennità supplementare, è corrisposto al compimento del 65° anno di età.

5. Nell'ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità, i criteri organizzativi e gestionali per

dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal personale alla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

27.018

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ai genitori dei disabili gravissimi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due *deficit* delle funzioni della vita umana sotto riportate, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva:

- a) *defici* intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
- b) impossibilità nella deambulazione;
- c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
- d) impossibilità alla assunzione di cibo;
- e) impossibilità a lavarsi;
- f) impossibilità a vestirsi.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.019

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed

erogato dall'INAIL, viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 13.428;

2004: - 13.428;

2005: - 13.428.

27.0.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è soppresso.

2. Il comma 8 dell'articolo 13 della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"8. Per i lavoratori che risultino essere stati o che sono esposti all'amianto l'intero periodo lavorativo di esposizione soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio connesso all'esposizione all'amianto, è moltiplicato, ai fini della prestazione pensionistica, per il coefficiente 1,5"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.0.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Integrazione alla disciplina previdenziale a favore dei lavoratori esposti all'amianto nell'area ex-Italsider di Bagnoli)

1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.257, e successive modificazioni, si estendono a tutti i lavoratori occupati nell'area ex-Italsider di Bagnoli che siano stati esposti in maniera continuativa all'amianto per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. Le relative domande devono essere presentate entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso cui il lavoratore è iscritto. La dichiarazione di esposizione all'amianto deve essere oggetto di specifica autodichiarazione da rendersi da parte del lavoratore ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 444 e n. 445 del 28 dicembre 2000, in luogo di atto sostitutivo di notorietà.

3. Le dichiarazioni sono verificate da parte della gestione previdenziale, previo parere della competente ASL, entro e non oltre i successivi 90 giorni. Decorso tale termine, ove la domanda non risulti respinta per iscritto, la stessa si intende accettata con la conseguente maturazione in capo al lavoratore dei benefici di legge».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.0.22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie professionali causate dall'amianto)

1. I lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 119 della *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000.

2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall'amianto, avvenuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.

3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato decreto n. 1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL, e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare

all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.

4. Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1 nonché da quelle riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno, lo stesso onere è a carico del bilancio degli Enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.

5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'Istituto».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.0.23

RIPIAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Prestazioni sanitarie nei confronti dei lavoratori esposti all'amianto)

1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto ed i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in ogni caso di manifestazione delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAIL, che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalendosi del contributo al Fondo sanitario nazionale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

27.0.24

VISERTA, MONTALBANO, BRUTTI Paolo, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Integrazione e modifica delle norme per la tutela della salute nelle abitazioni e per l'assicurazione contro gli infortuni domestici)*

1. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 25 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale".

b) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sotto indicati:

a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a) della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448"».

Conseguentemente alla Tabella 1, alla voce Ministero dell'economia e della finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 50.000;

2004: - 50.000;

2005: - 50.000.

27.0.25

VISERTA, MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato)*

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804; dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto, a partire dal 1° gennaio 2003, sul trattamento di quiescenza, normale e privilegiato che viene rideterminato tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo dei benefici economici-stipendiati previsti nel triennio per il personale in servizio.

2. I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

3. Il contingente di cui al comma 5 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1999, n. 488, può essere incrementato senza ulteriore spesa a carico del bilancio dello Stato, previo accordo fra i soggetti interessati».

Conseguentemente alla Tabella C, alla Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 45.500;
2004: - 45.500;
2005: - 45.500.

27.0.26

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, CADDEO

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Assistenza sanitaria sui rischi da contaminazioni)*

1. Al personale militare e civile che ha operato in zone a rischio di esposizione da uranio impoverito o da altre sostanze potenzialmente in grado di produrre malformazioni nell'eventuale prole, e ai loro *partner* durante il periodo di gravidanza, è consentito l'accesso volontario e gratuito ad analisi specifiche in grado di mettere in evidenza patologie che hanno effetti negativi sul processo riproduttivo, da effettuarsi da parte della sanità militare.

2. A tal fine sono stanziati a partire dall'anno 2003 150 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.27

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

"3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma I è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del triennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.28

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, STANISCI

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

"5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso a condizione che il beneficiario non possieda redditi di importo annuo pari o superiore al limite di 6.713,98 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, non possieda redditi, cumulati con quelli del coniuge, di importo pari o superiore al doppio del predetto limite. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori al limite prescritto, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportarne il superamento. Per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.29

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO, STANISCI

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Al comma 5, lettera *d*), dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole "...rispetto all'anno precedente", è aggiunto, il seguente periodo: «Nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.30

GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è inserito il seguente:

"5-bis. Ferme restando le condizioni di cui al comma 5, l'incremento di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che sono esclusi dalla percezione delle maggiorazioni sociali e dei trattamenti di cui al presente articolo per ragioni diverse dal superamento dei rispettivi limiti di reddito"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.31

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, STANISCI

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", del reddito catastale dell'abitazione concessa in usufrutto gratuito a parenti di 1° grado, del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro nonché, se di importo complessivo annuo non superiore a 1.033 euro, dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Dal reddito influente per il diritto ai benefici di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione, entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel Comune di residenza. Sempre agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.32

DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Ai fini dell'attribuzione della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge n. 544 del 1988 e successive modificazioni e integrazioni, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti al soggetto interessato si considera al netto della maggiorazione per gli ex combattenti eventualmente spettante in base all'articolo 6 della legge n. 140 del 1985 o all'articolo 6 della legge 544/88"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.33

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. L'importo dell'assegno per l'assistenza sanitaria personale continuativa previsto dall'articolo 76 del Testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ed erogato dall'INAIL viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

27.0.34

PONZO, NOCCO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Qualora l'attività di vigilanza sulle aziende svolta dagli Enti Previdenziali nell'anno 2003 risultino accertati crediti contributivi superiori di almeno il 25% a quelli accertati nell'anno 2002, una quota tra il 5% e l'8% del maggior credito accertato potrà essere destinata dagli Enti al potenziamento della lotta al lavoro sommerso ed al recupero contributivo anche mediante l'utilizzo di personale impiegato con contratti di lavoro interinale o di formazione lavoro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**27.0.35**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis.

(Riconoscimento di un credito d'imposta per le opere di bonifica dall'amianto)

1. A tutti i soggetti privati che sostengono spese per la rimozione, lo smaltimento o la bonifica di beni immobili residenziali costruiti con materiali contenenti amianto, esistenti sul territorio nazionale, in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e alle relative disposizioni di attuazione, è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito.

3. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta ad ogni partecipante alla spesa, nella misura preventivamente concordata, che co-

munque dovrà essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla tabella A, la voce Ministero dell'economia e delle finanze è ridotta del seguente importo:

2003: - 2.500;

2004: - 2.500;

2005: - 2.500.

27.0.36

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

"5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso a condizione che il beneficiario non possieda redditi di importo annuo pari o superiore al limite di 6.713,98 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, non possieda redditi, cumulati con quelli del coniuge, di importo pari o superiore al doppio del predetto limite. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori al limite prescritto, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportarne il superamento. Per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente"».

27.0.37

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

"3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del triennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio"».

27.0.38

TUNIS, CICCANTI, CADDEO, PIZZINATO, SCALERA

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.**

«1. Ai lavoratori che abbiano prestato per almeno 15 anni, attività lavorativa negli impianti industriali di Portovesme, classificata »Area ad Alto Rischio di Crisi Ambientale« dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 1990 emanata ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986 n. 349, il periodo lavorativo – ai fini della maturazione del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico obbligatorio e della relativa misura – è valutato il doppio.

2. Il beneficio di cui al comma 1, può essere applicato anche ai lavoratori che all'entrata in vigore della presente legge si trovino in mobilità».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

27.0.39

TUNIS, CICCANTI, CADDEO, PIZZINATO, SCALERA

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Alla Tabella A del decreto legislativo 11/8/1993, n. 374, aggiungere:

"Lavorazioni di produzione primaria e secondaria dell'alluminio delle fonderie di alluminio, ed altre lavorazioni che espongono a polveri e fumi di alluminio e di ossidi di alluminio. Conduzione di forni, formatura e distaffatura in fonderia, sbavatura ed impiego di seghe circolari in fonderia. Lavorazioni che espongono alle radiazioni ionizzanti, ai raggi laser ed alle altre onde elettromagnetiche. Lavorazioni su masse incendescenti"».

27.0.40

TAROLLI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Soppressione del contributo ex ONPI)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto dai pensionati a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, e successive modificazioni, è soppresso».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

27.0.41

TAROLLI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Decentramento di competenze)

1. Il comma 3 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488, è così sostituito:

"Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui ai precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve versare una somma che sarà determinata dalla competente Sede dell'Inps in misura non superiore al quadruplo dell'importo delle trattenute o dei versamenti predetti».

2. Le sanzioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della predetta legge. La stessa disposizione si applica anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

27.0.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Fondo di solidarietà per i lavoratori esposti all'amianto e per le famiglie dei lavoratori affetti da patologie correlate all'amianto e deceduti a causa di esse)

1. È istituito, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un Fondo di solidarietà per i lavoratori esposti all'amianto e per le famiglie dei lavoratori affetti da patologie correlate all'amianto e deceduti a causa di esse, di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo è finanziato:

a) da un contributo annuale a carico del bilancio dello Stato, pari a 100 milioni di euro;

b) da una quota, pari all'incremento dello 0,1 per cento dei contributi versati dalle imprese esercenti le attività di cui all'articolo 1, comma 2, relativi all'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto;

c) dai proventi derivanti dalle azioni di rivalsa nei confronti delle imprese inadempienti agli obblighi previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nelle quali si siano verificate malattie professionali, codificabili come lesioni colpose;

d) da una quota dei proventi percepiti dagli istituti previdenziali e derivanti dai canoni di locazione del proprio patrimonio immobiliare e dall'alienazione di immobili di proprietà di tali istituti.

3. La misura delle quote di cui alla lettera *d)* del comma 2 è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare l'importo del contributo di cui alla lettera *a)* del comma 2».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

Art. 28.**28.1**

TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, DATO, DE PETRIS, GRUOSSO

Sostituire l'articolo 28, con il seguente:

«Art. 28.

(Nuove norme in materia di trattamento di sosteno al reddito in caso di disoccupazione)

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a 16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20 e 24 mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese ed al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Inps un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento

del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Inps una somma pari a 2 mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Inps una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta una attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Inps.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

28.2

BETTAMIO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» le seguenti: «ed il Ministro delle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

28.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La disciplina transitoria di cui al presente comma si applica altresì alle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici o di agenzie di stampa a diffusione nazionale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La disciplina transitoria di cui al presente comma si applica altresì alle imprese industriali appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.5

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

28.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Tale aliquota è commisurata all'importo eventualmente già diminuito da precedenti proroghe».

28.7

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «Nel limite complessivo» fino a: «324.787.539 euro».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

28.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili».

28.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «direttamente con i comuni» con le seguenti: «direttamente con gli enti locali» indi, sostituire in fine le parole: «degli stessi comuni» con le seguenti: «degli stessi enti locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.10

FORCIERI, CADDEO

Al comma 1, sostituire le parole: «i comuni» con le parole: «gli enti locali» ogni qualvolta ricorra.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

28.12

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, STANISCI

Al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Le Regioni, d'intesa con i comuni, possono avvalersi di Italia Lavoro per la predisposizione di progetti volti alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti in questione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.13

PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO, STANISCI

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

«Le Commissioni regionali per l'impiego competenti, possono stabilire criteri di priorità per l'approvazione delle proroghe; tra le priorità vanno previste la finalizzazione dei progetti all'occupazione stabile, la partecipazione del Comune al finanziamento del progetto e lo svolgimento di attività formative».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, in fine sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.15

VIVIANI, BATTAFARANO, PIZZINATO

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «ad euro 5.164.569» con le seguenti: «a 6 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 5, sostituire le parole: «euro 51.645.690» con le seguenti:
«52 milioni di euro».*

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.19

EUFEMI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998 n. 164, articolo 2 comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di 1 milione di euro a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

28.20

OGNIBENE, FERRARA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998 n. 164, articolo 2 comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di 1 milione di euro a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

28.21

PICCIONI, FERRARA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998 n. 164, articolo 2 comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di 1 milione di euro a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

28.22

GIRFATTI, FERRARA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998 n. 164, articolo 2 comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di 1 milione di euro a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

28.23

BERGAMO, CICCANTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998 n. 164, articolo 2 comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di 1 milione di euro a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

28.24

SCALERA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998 n. 164, articolo 2 comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di 1 milione di euro a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

28.25

DE PETRIS, RIPAMONTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998 n. 164, articolo 2 comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di 1 milione di euro a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.26

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998 n. 164, articolo 2 comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di 1 milione di euro a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20

maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.27

BALBONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 164, articolo 2, comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di 1 milione di euro a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

28.28

PROVERA, VANZO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

"4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soggetti di cui al comma precedente sono riconosciuti i benefici incrementativi di cui al comma 1 indipendentemente dal requisito anagrafico"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

28.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, dopo le parole: «può proseguire per l'anno 2003» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento ai giovani disoccupati del Sud.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sostituire le parole: «91 milioni» con le seguenti: «96 milioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.31

IZZO, GIULIANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il limite di età previsto per l'assunzione di personale con contratto di formazione e lavoro da parte di privati o amministrazioni pubbliche è elevato a 35 anni. In presenza di bandi pubblici di selezione di personale con contratto di formazione e lavoro il requisito dell'età anagrafica dovrà essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

28.32

TOIA, D'AMICO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Sono stanziati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 10 milioni di euro per compensare con assegno mensile pensionabile di 51,7 euro per il personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia anche ad ordinamento civile che, alla data del 31 marzo 1994, è stato esposto all'a-

mianto a bordo dei mezzi navali delle rispettive amministrazioni, per un periodo pari o superiore a cinque anni, negli incarichi di motorista, meccanico ed elettricista, o di dieci anni per gli altri membri dell'equipaggio. Agli aventi diritto, già in quiescenza, il predetto assegno è attribuito a domanda entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574, si applicano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche al personale impiegato a bordo degli aeromobili e dei mezzi navali delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, e al personale trasportato».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

28.33

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1 dopo le parole "morbo di Hansen" sono inserite le seguenti: "e del reddito annuo netto alla cui formazione tale sussidio concorre". Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al citato articolo 1 comma 1 della legge n. 388 del 2000, la misura del reddito annuo alla cui formazione concorre il sussidio per i cittadini affetti da morbo di Hansen, di cui all'articolo 1 comma 1, lettera d) della legge 27 ottobre n. 433, è elevata a euro 15.000».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

28.34

TONINI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, CADDEO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 1, dopo le parole "morbo di Hansen" sono inserite le seguenti: "e del reddito annuo netto alla cui formazione tale sussidio concorre". Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al citato articolo 97, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la misura del reddito annuo alla cui

formazione concorre il sussidio per i cittadini affetti da morbo di Hansen, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*) della legge 27 ottobre 1993, n. 433, è elevata a euro 15.000».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.35

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1 dopo le parole "morbo di Hansen" sono inserite le seguenti: "e del reddito annuo netto alla cui formazione tale sussidio concorre". Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, di cui al citato articolo 1 comma 1 della legge n. 388 del 2000, la misura del reddito annuo alla cui formazione concorre il sussidio per i cittadini affetti da morbo di Hansen, di cui all'articolo 1 comma 1, lettera *d*) della legge 27 ottobre 1993, n. 433, è elevata a euro 15.000».

28.36

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, STANISCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione produttiva nei distretti industriali, le misure contenute nella legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di indennità di mobilità sono estese ai distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e sono applicabili a singole imprese o a gruppi di esse indipendentemente dal numero degli addetti di ciascuna impresa».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.37

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione produttiva nei distretti industriali, le misure contenute nella legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di indennità di mobilità sono estese ai distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e sono applicabili a singole imprese o a gruppi di esse indipendentemente dal numero degli addetti di ciascuna impresa».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**28.38**

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Nell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole "ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari" sono soppresse.

Il punto e) è sostituito dal seguente:

e) istituzione dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali, presso l'Ente previdenziale cui risulta iscritta la maggioranza dei lavoratori.

6-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 6-bis trovano applicazione anche per i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per i quali, alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse, non sia stato ancora acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

6-quater. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, antecedentemente alle modificazioni apportate dal precedente comma 6-bis».

28.39

AZZOLLINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. L'articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 luglio 2002, n. 172 si applica anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle duemila unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unità.

6-ter. All'onere derivante dal precedente comma, determinato nella misura massima di 10.467.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 3.467.000 euro per l'anno 2005, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, nella tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 10.467;
2004: - 10.467;
2005: - 3.467.

Conseguentemente all'articolo 67, comma 3, nella tabella D, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993:

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione. (Settore n. 27) (2.2.3.3. - Occupazione - cap. 7141):

2003: + 10.467;
2004: + 10.467;
2005: + 3.467.

28.39 (testo 2)

AZZOLLINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172 si applica anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle duemila unità lavorative, nel settore

della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unità.

6-ter. All'onere derivante dal precedente comma, determinato nella misura massima di 6.667.000 euro per l'anno 2003, di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, nella tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 6.667;
2004: - 10.467;
2005: - 3.800.

Conseguentemente all'articolo 67, comma 3, nella tabella D, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - art. 1, comma 7: Fondo per per l'occupazione (settore n. 27) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 6.667;
2004: + 10.467;
2005: + 3.800.

28.41

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente misure di riqualificazione e sostegno dell'occupazione a favore del personale del settore della riscossione dei tributi, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

6. Nel caso in cui il servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali venga sottratto ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per essere esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, i nuovi gestori del servizio riconoscono, nell'assunzione di personale da adibire all'attività di riscossione, priorità ai dipendenti dei pre-

cedenti concessionari che, a seguito del trasferimento dell'attività, risultassero in esubero. Il rapporto di lavoro proseguirà alle dipendenze del nuovo concessionario senza soluzione di continuità

6-bis. Il comma 6 trova applicazione nei confronti dei dipendenti dei concessionari del servizio nazionale di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 112 del 1999, che possono vantare:

a) l'assunzione a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro presso i predetti concessionari da data anteriore al 1° novembre 2002;

b) la mancanza, alla data del trasferimento del rapporto di lavoro, dei requisiti che danno diritto alla pensione di vecchiaia.

6-ter. Il trattamento normativo, economico e previdenziale da applicare ai dipendenti di cui al comma 6 formerà oggetto di confronto fra i nuovi gestori del servizio di cui allo stesso comma 6 e le rappresentanze sindacali dei lavoratori interessati».

28.42

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Per le finalità di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 164, articolo 2, comma 7, i cui benefici sono stati estesi ai disoccupati con l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata per l'anno 2003 la somma di un milione di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

28.43

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* All'articolo 63 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente misure di riqualificazione e sostegno dell'occupazione a favore del personale del settore della riscossione dei tributi, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"Nel caso in cui il servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali venga sottratto ai concessionari del servizio nazionale

della riscossione, di cui al presente decreto legislativo, per essere esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, i nuovi gestori del servizio riconoscono, nell'assunzione di personale da adibire all'attività di riscossione, priorità ai dipendenti dei precedenti concessionari che, a seguito del trasferimento dell'attività, risultassero in esubero. Il rapporto di lavoro proseguirà alle dipendenze del nuovo concessionario senza soluzione di continuità.

6-bis. Il comma 6 trova applicazione nei confronti dei dipendenti di concessionari del servizio nazionale di riscossione, di cui al presente decreto legislativo che possono vantare:

a) l'assunzione a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro presso i predetti concessionari in data anteriore al primo novembre 2002;

b) la mancanza, alla data del trasferimento del rapporto di lavoro, dei requisiti che hanno diritto alla pensione di vecchiaia.

6-ter. Il trattamento normativo, economico e previdenziale da applicare ai dipendenti di cui al comma 6 formerà oggetto di confronto tra i nuovi gestori del servizio di cui allo stesso comma 6 e le rappresentanze sindacali dei lavoratori interessati.

6-quater. La lettera *e)* del comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituita dalla seguente:

e) istituzione di fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali, presso l'Ente previdenziale cui risulta iscritta la maggioranza dei lavoratori».

28.44

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6 dell'articolo 28 aggiungere il seguente:

«*6-bis.* All'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1 dopo le parole "morbo di Hansen" sono inserite le seguenti: "e del reddito annuo netto alla cui formazione tale sussidio concorre". Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al citato articolo 1, comma 1 della legge 388 del 2000, la misura del reddito annuo, alla cui formazione concorre il sussidio, per i cittadini affetti da morbo di Hansen, di cui al comma 1 dell'articolo 1, lettera *d)* della legge 27 ottobre 1993, n. 433, è elevata a 15.000 euro».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

28.45

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dal 1° gennaio 2003 alle prestazioni di natura assistenziale rese dalle Ipab per il raggiungimento dei propri fini statutari si applica l'aliquota IVA del 4 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

28.46

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile e il limite di anzianità contributiva sono fissati rispettivamente in 35 anni e in dieci anni". A tal fine con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, nei limiti della spesa di lire 1 miliardo annuo i criteri e le modalità di attribuzione del presente beneficio».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

28.47

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alle imprese che assumono con contratto di formazione lavoro i giovani che abbiano terminato senza demerito la ferma prefissata contratta nelle Forze Armate, sono concessi i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito con legge 19 luglio 1994 n. 451. Tali benefici sono prorogati di ulteriori 2 anni a favore delle imprese che provvedano alla trasformazione del contratto di formazione lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato».

Conseguentemente è stanziata la somma di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.48

MONTAGNINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è aggiunto il seguente comma 4:

"4. Il pagamento della contribuzione per la prosecuzione volontaria può avvenire, a seguito di accordi sindacali, anche da parte dei datori di lavoro interessati. A tal fine va allegata alla domanda da presentarsi agli enti previdenziali competenti specifica dichiarazione del datore di lavoro nella quale vanno precisati gli accordi sindacali di riferimento. Il datore di lavoro in caso di mancato adempimento del predetto obbligo contributivo è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116 della legge 23 novembre 2000, n. 388"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

28.0.1

FORCIERI

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005 nel limite dell'80 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

Conseguentemente, alla tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2003: - 120.000;

2004: - 90.000;

2005: - 60.000.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.2

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO, GRUOSSO, IOVENE, SCALERA, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, CADDEO, MORANDO, GIARETTA

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

((Incremento dell'indennità di disoccupazione))

1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2003 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. 2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. 3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

28.0.3

TREU, SCALERA

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

L'articolo 3, lettera *p*), della legge 23 ottobre 1992, n. 241 e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 303, si interpretano nel senso dell'applicazione della perequazione automatica delle pensioni previsti dall'articolo 11, del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

28.0.4

GRUOSSO, COVIELLO, DI SIENA, D'ANDREA, CADDEO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Proroga indennità di mobilità in favore lavoratori Valbasento e Interklim)

1. È prorogata al 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori individuati ai sensi dell'articolo 52 comma 46, della legge n. 448 del 2001, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 1 comma 6 lettera *i*) e comma 14 primo periodo del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000 come modificato dall'articolo 78 comma 29 della legge 388 del 2000 e la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2002.

2. È altresì prorogata, con valore retroattivo, al 31 dicembre 2003, la indennità di mobilità in favore dei lavoratori appartenenti alla stessa platea e la cui indennità è scaduta, con diversa differenziazione temporale, entro l'anno 2001.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.5

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis.***(Proroga indennità di mobilità in favore oratori Val Basento e Interklm)*

1. È prorogata al 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 1, comma 6, lettera i), e comma 14, primo periodo, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, come modificato dall'articolo 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2002.

2. È altresì prorogata, con valore retroattivo, al 31 dicembre 2003, l'indennità di mobilità in favore dei lavoratori appartenenti alla stessa platea e la cui indennità è scaduta, con diversa differenziazione temporale, entro l'anno 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

28.0.6

MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.**

1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge .. del .. è così modificato:

a) al comma 2, capoverso 2, lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: «in caso di mancata approvazione del piano individuale di emersione progressiva di cui al presente articolo, i soggetti presentatori possono accedere, su richiesta, alla procedura di emersione di cui all'articolo 1»;

b) al comma 2, capoverso 3 sopprimere le parole: «nonché le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l'awiso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

28.0.7

PICCIONI

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure urgenti e temporanee a tutela del diritto al lavoro)

1. Le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975 n. 164, relative alle contrazioni e alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle singole imprese, possono essere concesse per un periodo non superiore a 24 mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i 24 mesi in un triennio.

2. La cassa integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, può essere concessa, in deroga ai criteri individuati con Decreto del ministro del Lavoro 2 maggio 2000 e successive modificazioni a favore delle imprese che, avendo i requisiti previsti dall'art. 1 comma 1 della legge n. 223 del 1991 ricorrono a contrazioni dell'impresa che esercita un flusso gestionale prevalente o comunque non inferiore al 30 per cento del fatturato e che appartengono a settori merceologici e operano nelle aree individuate dal decreto interministeriale. Tale norma è applicabile alle imprese con contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o prestazioni di servizi o la produzione di beni o semilavorati, costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente che nell'anno precedente abbiano superato il limite definito al comma precedente. Tale limite sarà accertato in base alla normativa prevista dall'articolo 12 comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'appartenenza ai settori merceologici e alle aree individuate dal decreto interministeriale verrà certificata in sede di esame congiunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000.

3. In deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministero del lavoro può concedere una proroga per la medesima causale, di durata non superiore a mesi 12, per i casi di cui si riscontra l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della cnsi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda. L'accertamento di tali condizioni sarà effettuato dalla Regione competente in sede di esame congiunto ai sensi del DPR n. 218 del 2000.

4. Le istanze di intervento di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale saranno concesse anche in deroga a quanto previsto dall'art.1 comma 1.1.2 della delibera del CIPE del 18 ottobre 1994 e successive modificazioni.

5. I periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 725, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma nono, pnmo periodo della legge 223.

6. La disciplina del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese di spedizione e trasporto non rientranti nel settore industriale ad esclusione di quelle di spedizione internazionale, che ricorrono a contrazione o sospensioni dell'attività in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'impresa che esercita un flusso gestionale prevalente o comunque non inferiore al 30 per cento del fatturato. Se le predette imprese sono costituite in forma cooperativa, la norma si applica anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività in oggetto.

7. La disciplina del trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi di pulizia civili, e se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all'attuazione da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni

8. L'attuale durata della disoccupazione ordinaria è temporaneamente prorogata di 180 giorni a favore dei lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree e nei settori merceologici individuati con decreto ministeriale di cui al comma 1 e che non siano beneficiari di altri trattamenti previdenziali.

9. Le suddette misure sono adottate a partire dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2003 per le imprese operanti nelle aree e nei settori merceologici individuati con apposito Decreto interministeriale da emanarsi entro 0 giorni dalla pubblicazione della presente normativa.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

28.0.9

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito nella legge 31 luglio 2002, n. 172, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. È altresì prorogata, per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di duecento unità, e, comunqllle non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità

di mobilità in favore dei lavoratori licenziati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, iscritti nelle liste di mobilità, già dipendenti da aziende di abbigliamento con organico di almeno 150 unità e dichiarate fallite nel corso del 1998. La misura dell'indennità di mobilità, relativa al periodo di proroga è ridotta del 20 per cento".

2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito nella legge 31 luglio 2002, n. 172, al comma 3, dopo le parole "le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2" aggiungere le seguenti: "con esclusione di quelle dichiarate fallite alla data della presente legge».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

28.0.10

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge il giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "31 dicembre 2002", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2005".

Conseguentemente, dopo le parole: nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002, sono inserite le seguenti: e per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.11

MONTAGNINO, LAURIA, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

L'articolo 1 nel decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito nella legge 31 luglio 2002, n. 172 è così modificato:

Al comma 1, sostituire le parole: «rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione» con le seguenti: «rispetto alla misura dell'indennità di mobilità prevista per i primi 12 mesi».

Al comma 1, sostituire le parole: «con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività» con le seguenti: «con passaggio diretto o anche con interruzione, purchè non superiore ad un periodo di 180 giorno, presso imprese dello stesso settore di attività. Nel caso di col-

locamento in mobilità l'interruzione non deve essere superiore al periodo di iscrizione nelle liste di mobilità».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... Le disposizioni di cui al comma 1 si intendono estese, alle medesime condizioni e con le medesime modalità, ai lavoratori dipendenti da aziende non rientranti nel campo di applicazione degli interventi della mobilità».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... I lavoratori dipendenti da aziende di cui al comma 1 sono collocabili in mobilità, a prescindere dall'età anagrafica, per un periodo massimo di 7 anni, utili per il raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva ai fini del conseguimento del diritto alla pensione».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. Ai lavoratori dipendenti da aziende di cui all'articolo 1, comma 1, licenziati o sospesi dal lavoro, a zero ore o con orario ridotto, rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, nonché ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 11 del decreto 6 giugno 2001, del Ministero del lavoro, in aggiunta a quanto previsto dalla vigente normativa, è corrisposta un'ulteriore indennità da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo massimo di 24 mesi, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinario, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, e la relativa contribuzione figurativa».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

28.0.12

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, IOVENE PIZZINATO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Riduzione contributiva per le qualifiche basse)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e per un periodo di tre anni, alle imprese, con esclusione di quelle del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori occupati che ab-

biano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 16.268 euro.

2. Il contributo capitaro di cui al comma 1 è concesso nella misura annua di cui al comma 3 ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

3. La misura annua del contributo capitaro di cui al comma 1 è pari a 542 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582 euro. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

4. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma 1, ai lavoratori occupati, con esclusione di quelli agricoli, che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di 16.268 euro è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 5. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di dodici, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo datore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.

5. La misura annua del contributo capitaro di cui al comma 4 è pari a 258 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.13

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, IOVENE, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis.***(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui)*

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**28.0.14**

TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DL SIENA, DATO, DE PETRIS, GRUOSSO

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Nuove norme in materia di trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui)*

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applica-

zione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a 16.000 euro calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

28.0.15

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, IOVENE, PIZZINATO, STANISCI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.16

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, IOVENE, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis.***(Trattamento di disoccupazione)*

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a 16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20 e 24 mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese ed al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1.61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 2 mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la proce-

dura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta una attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.17

PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, IOVENE, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 28, aggiungere i seguenti:***«Art. 28-bis.***(Trattamento di disoccupazione)*

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a 16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20 e 24 mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese ed al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 2 mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la proce-

dura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta una attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, intendendo per tale quello di cui all'articolo 30-*quater*, comma 1, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

Art. 28-ter. - (*Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui*). - 1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

Art. 30-quater. - (Trattamento di disoccupazione per i lavoratori economicamente dipendenti). – 1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria, come modificate dagli articoli 30-bis e 30-ter e dal presente articolo.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego 00239 competenti al momento di inizio della attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.18

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis.**

1 All'articolo 1, comma 2 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**28.0.19**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI CADDEO

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis.***(Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare)*

1. I benefici di cui agli articolo 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed estesi, dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per gli anni 2001, 2002 e 2003 nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari.

2. Gli stessi benefici di cui al comma 1 si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.

3. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì alle imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A.

4. Le stesse agevolazioni di cui al comma 1 sono estese ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata con l'utilizzo di attrezzi manuali.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.20

MACONI, GARRAFFA, CHIUSOLI, BARATELLA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al fine di garantire interventi urgenti a sostegno del sistema delle piccole e medie imprese della filiera produttiva del settore automobilistico è stanziata la somma di 50 milioni di Euro a favore delle Regioni interessate.

2. Lo stanziamento è destinato alla costituzione di fondi di garanzia. Disciplinati da ciascuna Regione interessata, finalizzati a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese della filiera produttiva dell'auto per operazioni bancarie connesse al capitale circolante.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.21

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Estensione della cassa integrazione straordinaria e dell'indennità di mobilità alle aziende del settore automobilistico e al relativo indotto)

1. I benefici relativi alla cassa integrazione straordinaria ed all'indennità di mobilità sono estesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2003, a tutte le aziende del settore automobilistico e del relativo indotto. Il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, definisce con proprio decreto da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per l'estensione dei benefici di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, valutato in 70 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 150 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

28.0.22

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Estensione della cassa integrazione straordinaria e dell'indennità di mobilità alle aziende del settore automobilistico e al relativo indotto)

1. I benefici relativi alla cassa integrazione straordinaria ed all'indennità di mobilità sono estesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2003, a tutte le aziende del settore automobilistico e del relativo indotto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, definisce con proprio decreto da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per l'estensione dei benefici di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, valutato in 70 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 150 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle fi-

nanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend.
2.5).**

28.0.23

SALVI, DI SIENA, MACONI, VIVIANI, CHIUSOLI, BATTAFARANO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Contratti di solidarietà)

1. Per le imprese che stipulano i contratti di solidarietà di cui all'ar-
ticolo 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, resta ferma, nelle misure di
cui all'articolo 6, comma 4, della legge 28 novembre 1996, n. 608, la ri-
duzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale
da esse dovuta per i lavoratori coinvolti nell'attuazione del contratto di so-
lidarietà. Con riguardo ai lavoratori che ritornino all'impiego a tempo
pieno prima del termine di scadenza del contratto di solidarietà, viene
mantenuta la riduzione dell'ammontare della contribuzione dovuta, con
un incremento di 10 punti percentuali, sino al termine di scadenza inizial-
mente previsto del contratto di solidarietà.

2. I periodi di integrazione salariale conseguenti alla stipulazione di
un contratto di solidarietà non si computano ai fini di cui all'articolo 1,
comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

3. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema degli
ammortizzatori sociali si applicano le disposizioni in materia di contratti
di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 19 luglio
1993, n. 236.

4. Ai fini di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, le risorse del
fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 lu-
glio 1993, n. 236, sono incrementate di 500 milioni di euro.

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend.
2.5).**

28.0.24

TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, DATO, DE PETRIS, GRUOSSO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Nuova disciplina dei contratti di solidarietà)

1. I datori di lavoro che stipulano, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, contratti collettivi di solidarietà che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, per un periodo non superiore ai 24 mesi, per ciascun lavoratore interessato da una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento dello stesso.

3. L'entità della riduzione è pari al 30 per cento della contribuzione dovuta ed è elevata al 35 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.

4. Ai lavoratori interessati dai contratti di solidarietà di cui al comma 1 è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 5 del presente articolo.

5. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale è determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

6. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 5 è riconosciuto come utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento di supplemento di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della contabilità separata dei trattamenti

di Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

7. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni.

8. L'articolo 1 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984, e l'articolo 6 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 45, comma 4, Tabella D ivi allegata, nella rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

Decreto-legge n. 148 del 1993, art. 1, comma 7:

2003: + 150.000

2004: + 100.000

2005: + 100.000

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

28.0.25

TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, DATO, DE PETRIS, GRUOSSO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Nuove norme in materia di trattamento di disoccupazione per i prestatori di collaborazioni coordinate e continuative)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro

documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio della attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

28.0.26

SALVI, DI SIENA, BRUTTI PAOLO, BONAVITA, FLAMMIA, LONGHI, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Licenziamenti collettivi)

1. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'ultimo periodo del comma 5 è soppresso. 2. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

"12-bis. L'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità non può inviare ai lavoratori interessati le comunicazioni di cui al comma 9, a pena di inefficacia delle stesse con le conseguenze di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, ove non abbia previamente provveduto a definire consensualmente, negoziando in buona fede, un piano sociale di accompagnamento della riduzione di personale con gli stessi soggetti sindacali partecipi della procedura d'informazione ed esame congiunto di cui al presente articolo. Alla negoziazione del piano sociale intervengono rappresentanti delle regioni interessate dalla situazione di crisi occupazionale. Il piano sociale deve contenere almeno una o più delle seguenti misure: a) offerta ai lavoratori licenziandi di un posto di lavoro in altre unità produttive dell'impresa o in altre imprese appartenenti al medesimo gruppo, purchè nel raggio di 50 chilometri dal precedente luogo di lavoro; b) predisposizione di un progetto di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nel licenziamento collettivo, finalizzato a sbocchi

occupazionali previamente individuati, con assunzione integrale dei relativi oneri a carico dell'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità; c) corresponsione di un'integrazione del trattamento di fine rapporto. Qualora risulti impossibile, entro il termine perentorio fissato con proprio decreto dal Ministro del lavoro, definire consensualmente il piano sociale di cui al presente comma, il collocamento in mobilità non può avere corso né si può dar luogo a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo in relazione alle medesime esigenze fatte valere ai fini del collocamento in mobilità"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.27

SALVI, DI SIENA, BRUTTI PAOLO, BONAVITA, FLAMMIA, LONGHI, BATTAGLIA GIOVANNI, ROTONDO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Licenziamenti collettivi)

1. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'ultimo periodo del comma 5 è soppresso.

2. Nell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

"12-bis. L'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità non può inviare ai lavoratori interessati le comunicazioni di cui al comma 9, a pena di inefficacia delle stesse con le conseguenze di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge ove non abbia previamente provveduto a negoziare in buona fede un piano sociale d'accompagnamento della riduzione di personale con gli stessi soggetti sindacali partecipi della procedura d'informazione ed esame congiunto di cui al presente articolo. Alla negoziazione del piano sociale intervengono rappresentanti delle regioni interessate dalla situazione di crisi occupazionale. Il piano sociale deve contenere almeno una o più delle seguenti misure:

a) offerta ai lavoratori licenziandi di un posto di lavoro in altre unità produttive dell'impresa o in altre imprese appartenenti al medesimo gruppo, purché ubicate nel raggio di 50 chilometri dal precedente luogo di lavoro;

b) predisposizione di un progetto di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nel licenziamento collettivo, finalizzato a sbocchi occupazionali previamente individuati, con assunzione inte-

grale dei relativi oneri a carico dell'impresa che intende procedere al collocamento in mobilità;

c) corresponsione di un'integrazione del trattamento di fine rapporto. Qualora risulti impossibile, entro il termine perentorio fissato con proprio decreto dal Ministero del Lavoro, definire consensualmente il piano sociale di cui al presente comma, ed il collocamento in mobilità non sia stato preceduto dal godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 è concessa per ulteriori dodici mesi, con importo ragguagliato nei primi 24 mesi al 100 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe spettato ai lavoratori coinvolti nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. In assenza di definizione consensuale del piano sociale, gli oneri per il pagamento dell'indennità di mobilità sono in ogni caso posti integralmente a carico dell'impresa interessata, anche quando il collocamento in mobilità faccia seguito ad un periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Tali oneri vanno assolti con le stesse scadenze previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai fini del versamento della retribuzione".

3. Nell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole: "ovvero che sarebbe loro spettato"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

28.0.28

MACONI, GARRAFFA, RIPAMONTI, SCALERA, CHIUSOLI, MICHELINI, MARINO, MARINI, MORANDO, GIARETTA, BARATELLA, BATTAGLIA, ROTONDO, MONTALBANO, PILONI

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. A partire dal 1 gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2004 per le imprese operanti nelle aree e nei settori merceologici individuati con Decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sono adottate le seguenti misure:

a) le integrazioni salariali ordinarie di cui alla Legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni e alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle singole imprese, possono essere concesse per un

periodo non superiore a 24 mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i 24 mesi in un triennio;

b) la cassa integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, può essere concessa, in deroga ai criteri individuati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 maggio 2000 e successive modificazioni a favore delle imprese che, avendo i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, della Legge 223/91 ricorrono a contrazioni o sospensioni dell'attività in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'impresa che esercita un flusso gestionale prevalente o comunque non inferiore al 30 per cento del fatturato e che appartengono a settori merceologici e operano nelle aree individuate dal Decreto di cui alla lettera a). Tale norma è applicabile alle imprese con contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati, costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente che nell'anno precedente abbiano superato il limite definito dal comma precedente. Tale limite sarà accertato in base alla normativa prevista dall'art. 12, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223. L'appartenenza ai settori merceologici e alle aree individuate dal Decreto Interministeriale verrà certificata in sede di esame congiunto ai sensi del DPR n. 218/2000;

c) in deroga all'art. 1, comma 5, secondo periodo della Legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere una proroga per la medesima causale, di durata non superiore a mesi 12, per i casi in cui si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda. L'accertamento di tali condizioni sarà effettuato dalla Regione competente in sede di congiunto ai sensi del DPR n. 218/2000;

d) le istanze di intervento di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale saranno concesse anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1.2, della Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 e successive modificazioni;

e) i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 725, convertito con modificazioni nella Legge n. 863/84, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo della Legge 223/91;

f) la disciplina del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese di spedizione e trasporto non rientranti nel settore industriale ad esclusione di quelle di spedizione internazionale, che ricorrono a contrattazioni o sospensioni dell'attività in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'impresa che esercita un flusso gestionale prevalente o comunque non inferiore al 30 per cento del fatturato. Se le predette imprese sono costituite in forma cooperativa, la norma si applica anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività in oggetto;

g) la disciplina del trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi di pulizia civili e se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove concessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione e guadagni.

h) l'attuale durata della disoccupazione ordinaria è temporaneamente prorogata di 180 giorni a favore dei lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree e nei settori merceologici individuati con Decreto Interministeriale di cui al comma 1 e che non siano beneficiari di altri trattamenti previdenziali».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

28.0.29

TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, DATO, DE PETRIS, GRUOSSO

Sostituire l'articolo 28, con il seguente:

«Art. 28-bis.

(Nuova disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria)

1. La disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

2. Il prestatore di lavoro non può ricevere indennità di disoccupazione e indennità di cassa integrazione guadagni per una durata complessivamente superiore a 30 mesi nell'arco di un quinquennio.

3. I trattamenti di integrazione salariale non possono essere erogati a beneficio di imprese che non predispongano un piano sociale che preveda interventi, quali l'introduzione di regimi flessibili degli orari, e che non abbiano esperito il tentativo di stipulare contratti di solidarietà difensivi. I suddetti trattamenti non possono essere erogati a favore di lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero impe-

gnati in attività di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo del lavoratore nel corso della sospensione del rapporto ovvero entro 3 mesi dal termine della stessa, egli sarà tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Inps, una somma pari a ulteriori 2 mensilità del trattamento erogato al lavoratore.

5. Il contributo CUAF pari all'1,68 per cento è destinato al finanziamento della Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria. Il finanziamento della CUAF è posto a carico della GIAS presso l'Inps. I datori di lavoro che, al momento della emanazione della presente legge, già rientravano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni continuano ad essere obbligati alla previgente aliquota contributiva, con destinazione della parte differenziale al finanziamento di Fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell'occupazione, istituiti mediante contratto collettivo nazionale o accordo intercategoriale stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento. I criteri per il finanziamento di tali Fondi sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

Art. 29.

29.1

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

29.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

29.3

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO, STANISCI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

29.4

FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

29.5

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le parole: «senza aggravati di alcun tipo per il bilancio dell'INPS. Gli oneri eventualmente riscontrati verranno posti a carico degli iscritti all'INPDAl e dei beneficiari; in ogni caso saranno integralmente assunti dal bilancio dello Stato con apposita previsione nella legge finanziaria di ogni anno in modo da garantire l'invarianza degli effetti per il bilancio dell'INPS vigente all'entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**29.6**

BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla assicurazione obbligatoria rimangono soggetti i dirigenti di imprese industriali ancorchè in corso del rapporto di lavoro assumono cariche societarie e partecipazioni minoritarie al capitale dell'impresa».

29.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2003» con le seguenti: «1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**29.8**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

29.0.1

BONATESTA, COZZOLINO, BALBONI, BONGIORNO, PACE, LAURO

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Salvaguardia dell'occupazione)

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, estesi nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari per gli anni 2001, 2002 e 2003 dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza ulteriori oneri ea carico dle Bilancio dello Stato, sono da intendersi beneficiari dell'estensione:

a) le imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;

b) le imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzate in forma cooperativa e rientrati nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

c) le imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A;

d) i pescatori professionali che esercitano l'attività di pesc, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo precedente, qualificati in euro 12.500, per il 2003 ed in euro 12.500.000 per ciascuno degli 2004 e 2005, si porvvede nell'ambito del Fondo Unico per gli Investimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 45 comma 7».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

29.0.2

MONTI, PIROVANO, VANZO

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Modifiche al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120)*

1. Al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si applicano anche ai lavoratori impiegati nel settore dell'industria automobilistica".

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

29.0.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:***«Art. 29-bis.***(Interventi previdenziali a favore del personale dipendente dell'Ente Anas)*

1. Dalla data di cui al comma 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, il personale dell'Ente Anas di cui all'articolo 11, comma 10 del decreto-legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP.

2. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto personale può optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'Ente Anas in Spa».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

Art. 30.**30.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 1, premettere i seguenti:

0.1. A partire dal 1° gennaio 2003 il minimo di pensione è fissato in 690 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una tantum di 600 euro.

0.1-*bis*. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

0.1-*ter*. Le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2003 saranno subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

0.1-*quater*. All'articolo 1, comma 34 della legge n. 335 del 1995 è soppressa la parola: «particolari» e dopo la parola: «usuranti» inserire le altre: «e pesanti». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, deve, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, provvedere in base al comma 1 del presente articolo a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3 del presente articolo i limiti di reddito.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**30.2**

D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, SCALERA

Sostituire il 1° comma con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età, fatta eccezione per i lavoratori autonomi per i quali restano fermi i requisiti di an-

zianità contributiva pari o superiore a 35 anni. Ai fini della determinazione della contribuzione utile al raggiungimento dei requisiti predetti deve essere computata anche la contribuzione versata successivamente al pensionamento in qualunque Fondo o Gestione dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'INPS».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.3

SCALERA, BASTIANONI, CAMBURSANO

Sostituire il 1° comma con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età, fatta eccezione per i lavoratori autonomi per i quali restano fermi i requisiti di anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni. Ai fini della determinazione della contribuzione utile al raggiungimento dei requisiti predetti deve essere computata anche la contribuzione versata successivamente al pensionamento in qualunque Fondo o Gestione dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'INPS».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.4

ZANOLETTI

Sostituire il 1° comma con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età, fatta eccezione per i lavoratori autonomi per i quali restano fermi i requisiti di anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni. Ai fini della determina-

zione della contribuzione utile al raggiungimento dei requisiti predetti deve essere computata anche la contribuzione versata successivamente al pensionamento in qualunque Fondo o Gestione dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'INPS».

30.5

D'IPPOLITO, GIRFATTI, FERRARA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età, fatta eccezione per i lavoratori autonomi per i quali restano fermi i requisiti di anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni. Ai fini della determinazione della contribuzione utile al raggiungimento dei requisiti predetti deve essere computata anche la contribuzione versata successivamente al pensionamento in qualunque Fondo o Gestione dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'INPS».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.6

SAMBIN, FERRARA

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età, nel caso di lavoratore già in pensione che abbia compiuto i 60 anni di età ed abbia un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e nel caso in cui il lavoratore sia in prepensionamento obbligato con al-

meno 35 anni di servizio in azienda in stato di crisi. I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.7

CALLEGARO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni indipendentemente dai requisiti anagrafici del lavoratore».

30.8

CALLEGARO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 55 anni di età».

30.9

PELLEGRINO, FORTE, MONCADA LO GIUDICE, IERVOLINO, CICCANTI, TAROLLI

Il comma 1 viene così sostituito:

«A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva

pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

30.10

CURTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

30.1000

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN, BASSO, FABRIS, MARINO

Al comma 1, sostituire le ultime tre righe del periodo con le seguenti parole: «della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è esteso a tutte le pensioni di anzianità».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

30.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da «ai casi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ai titolari di pensioni di anzianità la cui età anagrafica è pari o superiore a 58 anni d'età».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

30.12

CRINÒ

Al comma 1, sostituire alle parole: «è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età» con le parole: «è esteso a tutte le pensioni di anzianità».

30.150

MANFREDI

Al comma 1, le parole: «pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età», sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 30 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 55 anni di età».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.13

CASTELLANI, RIPAMONTI

Al comma 1 sostituire «37» con «35».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.14

VIZZINI, FERRARA

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «37 anni» con «35 anni». Al comma 3 sostituire la parola: «possono» con la parola: «debono».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 sostituire le parole: «superiore a 37 anni» con le seguenti: «superiore a 35 anni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

30.16

BARELLI, CICOLANI

Al comma 1, dopo le parole: «è esteso» sopprimere le parole: «ai casi di» fino alla fine del comma e sostituire la parte soppressa con: «a) ai soggetti titolari di pensione di anzianità; b) ai soggetti assicurati che all'atto del pensionamento abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e abbiano compiuto i 58 anni di età».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.17

VIVIANI, BATTAFARANO, CADDEO

Al comma 1 sostituire le parole: «ai casi» fino al termine del comma con: «ai titolari di pensione di anzianità la cui età anagrafica è pari o superiore a 58 anni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.18

FILIPPELLI

Al comma 1, dopo le parole: «è esteso» sono aggiunte: «a coloro i quali, alla data del 31 dicembre 2002, sono beneficiari di pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché». Resta fermo il successivo disposto normativo.

30.19

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, LONGHI

All'articolo 35, al comma 1, dopo le parole: «anzianità contributiva o superiore» sostituire: «a 37 anni» con le seguenti: «a 35 anni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.20

SOLIANI, RIPAMONTI

Al comma 1, sostituire le parole: «58 anni» con le parole: «57 anni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.21

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PERTERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «58 anni» con le seguenti: «51 anni».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.

30.22

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Al comma 1 dopo le parole: «abbia compiuto i 58 anni di età» aggiungere il seguente periodo: «ovvero ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 60 anni di età».

30.23

MANZIONE

Al comma 1, dopo le parole: «58 anni di età» inserire le parole: «ovvero ai casi di anzianità contributiva compresa tra i 35 e i 37 anni a condizione che il lavoratore abbia raggiunto anche mediante contribuzione volontaria la contribuzione minima».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.24/1

SCALERA, MANCINO

All'emendamento 34.24 aggiungere in fine le seguenti parole: «o, in mancanza, alla sola condizione che il lavoratore abbia maturato un'anzianità contributiva pari a 35 anni.».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.24

GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «58 anni di età» aggiungere le parole: «ovvero, nel caso di lavoratori pensionati prima del 31 dicembre 2002, alla sola condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.25

VANZO

Al comma 1 dopo: «58 anni di età» aggiungere: «e per coloro che sono già pensionati».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

30.26

SALERNO, BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

30.27

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

«Ai lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle condizioni previste alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 del predetto articolo e con garanzia, mediante certificazione da parte dell'ente di competenza della propria posizione previdenziale nella quale si attesti il diritto al conseguimento e all'entità della pensione, che tale diritto potrà essere liberamente esercitato in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti per il diritto stesso indipendentemente da ogni, eventuale, diversa previsione legislativa sopravvenuta, ove peggiorativa, è attribuita altresì la facoltà di proseguire, per la durata del contratto di cui alla surchiamata lettera *b)*, nell'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e obbligatori per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima, a tutti i fini, ivi incluso quello della maturazione dell'anzianità contributiva di cui al comma 1 del presente articolo».

30.28

VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«La cumulabilità opera dal momento di perfezionamento, anche non concomitante, di entrambi i requisiti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.29

VANZO

Dopo le parole «all'atto del pensionamento» aggiungere «tali disposizioni si applicano anche per coloro che al momento dell'approvazione della seguente legge usufruiscono della pensione con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

30.30

DEMASI, COZZOLINO, CURTO

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo:

«La norma si applica anche a chi ha conseguito la pensione in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che sussistano i requisiti sopra esposti».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

30.31

FERRARA

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Tale regime di cumulabilità si applica, al compimento del 58° anno di età, anche in favore di tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di pensione di anzianità sulla base delle vigenti norme in materia».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.32

BETTAMIO, FERRARA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis «Le pensioni liquidate con meno di 37 anni di anzianità contributiva diventano interamente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo nel momento in cui sommando gli anni di anzianità contributiva a quelli di

pensione vengano raggiunti complessivamente 37 anni ed a condizioni che il lavoratore abbia compiuto 58 (60) anni di età».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.33

ZANOLETTI, CALLEGARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei lavoratori che siano già pensionati al 31 dicembre 2002, indipendentemente dai requisiti anagrafici e contributivi di cui al medesimo comma».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 200.000;
2004: - 200.000;
2005: - 200.000.

30.34

GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

All'articolo 30, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche a coloro che, già in pensione, possiedono i predetti requisiti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.35

COSTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al comma 1 sono ridotti, rispettivamente, a 35 anni e 57 anni per i soggetti i cui trattamenti sono stati liquidati entro il 1° ottobre 2002».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare e seguenti variazioni:

2003: - 30.000;

2004: - 30.000;

2005: - 30.000.

30.36

CURTO

All'articolo 30, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei lavoratori che siano già pensionati al 31 dicembre 2002, indipendentemente dai requisiti anagrafici e contributivi di cui al medesimo comma.

Abolizione del divieto di cumulo (ipotesi subordinata).

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

30.37

MORANDO, SCALERA, RIPAMONTI, CADDEO, MARINO, MICHELINI, PIZZINATO, BONAVITA, BATTAFARANO, BRUNALE, CHIUSOLI, GIARETTA, MARINI

All'articolo 35, aggiungere dopo il comma 1 il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge godano già del trattamento pensionistico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

30.38

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, RIPAMONTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i pensionati da lavoro autonomo non si applica alcuna limitazione al divieto di cumulo tra pensione, così come definita dal comma 1 e reddito di lavoro autonomo o dipendente».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.39

DATO, SCALERA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i pensionati da lavoro autonomo non si applica alcuna limitazione al divieto di cumulo tra pensione, così come definita al comma 1, e reddito di lavoro autonomo o dipendente».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.40

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga ai requisiti di cui al precedente comma 1, le pensioni di anzianità, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ad autonomo prodotti nel settore agricolo.

1-ter. I datori di lavoro operanti nel settore agricolo che assumono pensionati di anzianità devono versare all'INPS esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10% calcolato con le agevolazioni contributive previste con contratto e con zona tariffaria».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

30.41

DATO, SCALERA

All'articolo 30, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 nonché per quelli di cui al comma 1 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 200, n. 388, non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dal comma 9 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

«1-ter. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.42

DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, STANISCI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-... I contributi versati dai titolari di pensione di cui al comma 1, sono riportati proporzionalmente, jcon le seguenti finalità:

- a) Incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo pro rata, liquidabile una sola volta;
- b) Solidarietà generale;
- c) Destinazione alle regioni di residenza dei titolari di pensione per l'assistenza agli anziani non autosufficienti e alla loro famiglie.

1-ter. Le regioni istituiscono un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 1-bis, lettera c)del presente articolo. In fondo è gestito attraverso la partecipazione delle associazioni territoriali rappresentative degli anziani».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.43

FERRARA, BASILE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

L'anzianità contributiva è ridotta a 35 anni nel caso di lavoratori che alla data del 31/12/2002 hanno risolto il rapporto di lavoro e che hanno maturato i 35 anni di contribuzione ovvero per i quali l'azienda o appositi

fondi sostengono la prosecuzione della contribuzione fino al raggiungimento dei 35 anni di contributi previdenziali.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.44

SCALERA

Sopprimere i commi 2 e 3.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.44 (testo 2)

SCALERA

Sopprimere i commi 2 e 3.

30.45

RELATORE

Sopprimere il comma 2.

30.46

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

30.46 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 2.

30.47

CALLEGARO

Sopprimere il comma 2.

30.48

CICCANTI, TAROLLI

Sopprimere il comma 2.

30.49

ALBERTI CASELLATI

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.49 (testo 2)

ALBERTI CASELLATI

Sopprimere il comma 2.

30.50

FERRARA, ZORZOLI

Sopprimere il comma 2

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.50 (testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

Sopprimere il comma 2

30.51

SCALERA

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.51 (testo 2)

SCALERA

Sopprimere il comma 2.

30.52

ZANCAN, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
MARTONE, TURRONI

Sopprimere il comma 2.

30.53

MANCINO, CAVALLARO, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.53 (testo 2)

MANCINO, CAVALLARO, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 2.

30.54

VANZO, FRANCO Paolo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c) della legge n. 97 del 31 gennaio 1994, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni montani di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 97 del 31 gennaio 1994.

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

30.55

VIVIANI, LONGHI, FLAMMIA, BRUNALE, CADDEO

Al comma 3, dopo le parole «Gli enti previdenziali privatizzati» sono aggiunte le parole «tranne quelli sostitutivi delle forme di previdenza obbligatoria, cui si applicano obbligatoriamente le norme del presente articolo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.56

DEMASI, COZZOLINO

Al comma 3, dopo la parola: «privatizzati» aggiungere le seguenti: «Esclusi quelli sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria.».

30.57

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONE, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti:«di cui al comma 1».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

30.58

GIARETTA, BEDIN

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: comma:

3-bis) l'art. 71 della L. 388/2000 è così modificato:

«Al comma 1 al rigo le parole "che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle" *sono sostituite dalle seguenti:* "iscritto alle" *e al rigo XII dopo la parola "Vecchiaia" inserire le seguenti,* della pensione liquidata con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.59

GIARETTA, BEDIN

3-bis) l'art. 71 della L. 388/2000 è così modificato:

«al comma 1 al rigo 1° le parole "che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle" *sono sostituite dalle seguenti:* "iscritto alle" *e al rigo XII dopo la parola "vecchiaia" inserire le seguenti:* "di anzianità"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.60

DEMASI, COZZOLINO, CURTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È nullo qualsiasi patto che preveda, in difformità da quanto stabilito dagli articoli 4 e 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, che istituisce l'Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione, la decadenza e/o la revoca del mandato da parte delle Compagnie mandatarie esclusivamente a causa del raggiungimento di un limite di età. Tale normativa si applica anche ai mandati assegnati alle società di qualsiasi tipo, nei confronti del legale rappresentante della stessa».

30.61

SCALERA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. La normativa statutaria e regolarmente degli Enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, può prevedere, nell'ambito delle prestazioni assistenziali a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.62

OGNIBENE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis «tutti i contratti aggiuntivi del settore pubblico e di quello privato revanti incrementi retributivi a favore dei dipendenti in servizio dovranno prevedere una percentuale di aumento del 40% sui corrispondenti trattamenti di quiescenza in godimento a personale di pari grado, qualifica o funzione transitato in pensione precedentemente».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

30.63

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, GIARETTA, PIZZINATO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

"1. Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale".

3-ter. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di accoglimento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge".

3-*quater*. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *I*. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa domanda, di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perchè deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 791 del 1980"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

30.64

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. *Al comma 3, al numero 2) dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, a decorrere dal primo gennaio 1996, dell'assegno vitalizio di benemerenzza ai perseguitati politici antifascisti di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261».*

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

30.65

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le aziende anticipano per conto dell'INPS le indennità economiche di malattia, maternità e di cassa integrazione guadagni, nonché l'assegno per il nucleo familiare da porre a conguaglio con i contributi e le altre somme inerenti la contribuzione obbligatoria unificata, secondo le modalità stabilite dall'INPS».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

30.66

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al comma primo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS".

3-ter. All'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**30.67**

ZANOLETTI, BERGAMO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-"bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, cessa di operare il divieto di cumulo, di cui all'articolo 1, comma 43 della legge 8 agosto 1985, n. 335, tra le pensioni di inabilità di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124».

Modificare conseguentemente la rubrica aggiungendo, dopo le parole: «da lavoro» le altre «nonché tra prestazioni INPS e rendita INAIL».

Conseguentemente alla tabella A, alla voce del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 7.230;

2004: - 7.230;

2005: - 7.230.

30.68

BEVILACQUA, CURTO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e la rendita vitalizia ai superstiti erogata dall'INAIL, è abolito».

La spesa complessiva in aumento per l'INPS è stimata in euro 7.230.400.

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

30.69

GUERZONI, CADDEO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il regime di totale cumulabilità tra la pensione di inabilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vita-

lizia dall'INAIL per lo stesso evento invalidante è ammesso dal 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.1

GUBERT, CICCANTI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. È abolito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS - liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale - e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante».

Conseguentemente, fino a copertura dell'onere stimato in 7.230.400 euro annui per il 2003, 2004 e 2005 le aliquote di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, così come modificato alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, ovvero nel caso da opzione prevista al comma 3, le aliquote relative alle due classi di reddito più elevate, sono aumentate in pari misura.

30.0.2

CUTRUFO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 30-bis.

«1. È abolito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante».

Conseguentemente, alla Tabella A, gli accantonamenti relativo al Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotti nella seguente misura:

2003: - 7.230.400;
2004: - 7.230.400;
2005: - 7.230.400.

30.0.3

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, GUERZONI, PIZZINATO, STANISCI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Cumulo assegni di invalidità)

1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

"43. L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non è erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo restando il diritto al risarcimento dovuto ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono cumulabili con la rendita liquidata ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità sono calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data del 31 dicembre 2002».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.4

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**30.0.5**

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Ulteriori disposizioni in materia di cumulo)*

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 sono abrogati gli articoli 10, comma 6, della legge 3 giugno 1975, n. 160, e 16, commi 3 e 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 843».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.6

GUBERT, CICCANTI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali».

Conseguentemente fino a copertura della minore entrata, stimata in 85.900.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le aliquote di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, così come modificato alla lettera c) del comma 1 del presente articolo ovvero, nel caso di opzione, prevista al comma 3, le aliquote relative alle due classi di reddito più elevate, sono aumentate in egual misura.

30.0.7

CUTRUFO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito.

2. Tali somme si ritengono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali».

30.0.8

CUTRUFO, CICCANTI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

«1. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico infortuni n. 1124/65 ed erogato dall'INAIL viene adeguato all'indennità attualmente erogata a favore dei ciechi civili».

Conseguentemente, alla Tabella A, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotti nella seguente misura:

2003: - 13.427.880;
2004: - 13.427.880;
2005: - 13.427.880.

30.0.9

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art 30-bis.

(Diritti previdenziali dei lavoratori italiani residenti all'estero)

1. Tutte le prestazioni previdenziali rientranti nel campo di applicazione dell'assicurazione generale obbligatoria italiana, sono erogabili anche all'estero. Analogo diritto è riconosciuto per l'integrazione al trattamento minimo, di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, secondo quanto stabilito all'articolo 4 della presente legge.

2. Le disposizioni normative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge che contrastino con quanto previsto al comma 1, cessano di avere efficacia a decorrere dalla medesima data.

3 Qualora l'importo della pensione in regime internazionale sia basato esclusivamente sulla contribuzione accreditata in Italia, il relativo calcolo dovrà essere effettuato tenendo presente l'esigenza di erogare una pensione che sia equa e dignitosa.

4. A questo scopo:

a) la cosiddetta pensione teorica, alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutta la contribuzione totalizzata fosse stata accreditata in Italia,

deve essere integrata al minimo, a prescindere dalla tipologia della contribuzione accreditata in Italia, fatti comunque salvi i limiti di reddito fissati nell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni;

b) la retribuzione media pensionabile considerata ai fini del calcolo delle pensioni in regime internazionale non può essere inferiore all'importo che si ottiene utilizzando, ai fini del calcolo della pensione, la retribuzione minima giornaliera vigente alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ovvero ad un importo forfetario non inferiore ad un ventesimo del trattamento minimo, se più favorevole rispetto all'importo risultante dal meccanismo di calcolo.

5 L'integrazione al trattamento minimo sulle pensioni in regime internazionale deve essere concessa alle seguenti condizioni:

a) che l'interessato sia titolare di una pensione italiana in convenzione;

b) che soddisfi i limiti di reddito previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

6. La residenza all'estero non costituisce ostacolo all'erogazione del trattamento minimo.

7. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni è abrogato.

8. Ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazioni pensionistiche italiane è consentita la totalizzazione multipla dei periodi di assicurazione, o periodi equivalenti, compiuti dai lavoratori italiani nei Paesi di emigrazione all'estero con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali o multilaterali in materia di sicurezza sociale.

9. È consentita, a richiesta dell'interessato, la possibilità di riscattare nell'assicurazione italiana i periodi di lavoro svolti all'estero, anche nei Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali o multilaterali in materia di sicurezza sociale.

10. A favore dei cittadini italiani ultrasessantenni, che vivano all'estero in grave stato di indigenza, è concessa a titolo assistenziale l'erogazione di un assegno sociale mensile, a domanda dell'interessato o *motu proprio* di iniziativa dell'Autorità consolare o del Comitato degli italiani all'estero (COMITES).

11. Il diritto e le modalità di erogazione sono stabiliti dall'autorità consolare competente per territorio, che esperisse le opportune indagini d'intesa con il COMITES sulla base dell'autodichiarazione dell'interessato.

12. L'importo dell'assegno sociale non può essere superiore a quello della pensione sociale erogata dall'INPS in casi analoghi sul territorio na-

zionale e deve essere commisurato al costo della vita nel Paese di residenza dell'interessato».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

30.0.10

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI GRUOSSO, PIZZINATO, STANISCI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art 30-bis.

1. Nell'applicazione dell'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, il raggiungimento del tetto dei 516,46 euro previsti per i cittadini che hanno un trattamento pensionistico, è riconosciuto, a partire dal dal 1° gennaio 2002, anche ai pensionati italiani residenti all'estero».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.11

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art 30-bis.

(Disposizioni in materia di politiche sociali)

1. Integrare quanto previsto dall'articolo 80, comma 2 della legge 388/00 con l'inserimento del riconoscimento dei benefici per i familiari di persone handicappate in situazioni di gravità anche a coloro che da oltre cinque anni sono stati già riconosciuti invalidi per la stessa patologia valutata come grave ai sensi della L. 104/92».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

30.0.12

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art 30-bis.

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, è esteso ai soggetti iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinate tale estensione nei limiti delle predette risorse».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

30.0.13

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, G. BATTAGLIA

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art 30-bis.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze procede dal 1° gennaio 2003 all'adeguamento dell'indennità di disoccupazione portandola al 60 per cento della retribuzione sulla base di un'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.14

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art 30-bis.

1. A tutti i soggetti con età superiore a 45 anni che risultano disoccupati ed iscritti agli Uffici di collocamento da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto un sussidio mensile pari a 516,00 euro.».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, modificare gli importi come segue:

2003: - 700.000;

2004: - 700.000;

2005: - 700.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

30.0.15

CUTRUFO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art 30-bis.

1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18 comma 3 della legge n. 68/99 viene concesso per ulteriori 12 mesi con decorrenza 13 settembre 2002».

30.0.16

GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, IOVENE, PIZZINATO, STANISCI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art 30-bis.

1. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico previsto dall'articolo 55, comma 2, quinto periodo della legge 27 maggio 1999, n. 144, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 78 comma 26, lettera *b*), viene prorogato di un anno».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.17

CUTRUFO, CICCANTI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art 30-bis.

1. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico previsto dall'articolo 55, comma 2, quinto periodo della legge 27 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78 comma 26 lettera *b*) dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, viene prorogato per un anno».

30.0.18

FLAMMIA, VICINI, MURINEDDU, PIATTI, BASSO, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art 30-bis.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003, le pensioni a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,

integrate al tetto minimo, conseguite per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione effettiva, figurativa, volontaria e da riscatto non inferiore a 781, sono aumentate mensilmente nella misura di 5,16 euro per ogni anno di contribuzione effettiva, figurativa, volontaria e da riscatto.

2. Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.19

GRUOSSO, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art 30-bis.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003, le pensioni a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, integrate al tetto minimo, conseguite per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione effettiva, figurativa, volontaria e da riscatto non inferiore a 781, sono aumentate mensilmente nella misura di 5,16 euro per ogni anno di contribuzione effettiva, figurativa, volontaria e da riscatto».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.20

GIRFATTI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art 30-bis.

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera *h*), sono soppresse le parole "navigante marittimo e". All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "È affidata all'IPSEMA la definizione dei livelli di assistenza sanitaria del personale navigante marittimo».

30.0.21

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art 30-bis.

1. Le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti locali, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, erogate ai sensi degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, hanno carattere risarcitorio e sono esenti da ogni imposta nella misura del 10 per cento».

Conseguentemente, alla tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

30.0.22

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai titolari di pensione ai sensi dell'articolo 99, comma 5, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092

1. In tutti i casi di cumulo dell'indennità integrativa speciale corrisposta in maniera separata su pensioni dirette, indirette o di reversibilità con altra o altre indennità integrative speciali corrisposta o corrisposte su altra pensione o a qualsiasi altro titolo, l'indennità integrativa speciale su ogni singolo trattamento pensionistico è erogata nel limite della quota determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento stesso. Sono confermati gli importi dei trattamenti in essere, se più favorevoli.

2. Le gestioni esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria provvederanno, a domanda, a ripristinare l'indennità integrativa speciale e a corrispondere gli arretrati entro il termine della prescrizione quinquen-

nale. Le domande dovranno essere presentate all'Ente erogatore entro il 31 dicembre 2001. Le somme dovute a tale titolo non danno luogo a corresponsione di interessi se liquidate entro un anno dalla domanda.

I giudizi pendenti per tale titolo alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

4. Resta ferma la disciplina del cumulo tra le pensioni dirette e redditi da lavoro prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.23

CURTO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Estensione del diritto di opzione per il sistema contributivo)

1. È abrogato il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito dalla legge 27 novembre 2001, n. 417».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

30.0.24

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO, STANISCI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

"3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi

stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione avente decorrenza più remota. A domanda degli interessati l'integrazione è liquidata sulla pensione di decorrenza più recente per la quale sia previsto un trattamento minimo più elevato".

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nei casi in cui la seconda o ulteriore pensione abbia decorrenza successiva al 31 dicembre 2000. Per le situazioni di pluritolarità già in essere al 31 dicembre 2000, tali disposizioni si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2001 solo se più favorevoli con riferimento all'importo complessivo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

30.0.25

BEDIN, LAVAGNINI, GIARETTA

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Misure di parificazione delle prestazioni previdenziali
a favore del personale militare)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al personale militare cessato dal servizio a domanda dal 17 agosto 1995 al 31 dicembre 1999, sono attribuiti gli aumenti periodici di stipendio di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, fermo restando i presupposti, le condizioni e le modalità, stabilite dallo stesso decreto legislativo per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previa corresponsione da parte dell'interessato degli oneri dovuti all'istituto di previdenza».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.0.26

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, CADDEO

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:***«Art 30-bis.***(Misure di parificazione delle prestazioni previdenziali a favore del personale miliare)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al personale militare cessato dal servizio a domanda dal 17 agosto 1995 al 31 dicembre 1999, sono attribuiti gli aumenti periodici di stipendio di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, fermo restando i presupposti, le condizioni e le modalità, stabilite dallo stesso decreto legislativo per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previa corresponsione da parte dell'interessato degli oneri dovuti all'istituto di previdenza».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**30.0.27**

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, CADDEO, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.***(Trattamento minimo delle pensioni)*

1. Ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.

2. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono corrisposte dal 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

30.0.28

BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, DATO, VIVIANI, IOVENE, PIZZINATO MONTAGNINO

Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

«Art. 30-bis.

(Dotazione finanziaria di capitale in favore dei giovani per promuovere l'eguaglianza delle opportunità)

1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di diciotto anni, di età, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 30-ter, comma 1, è attribuita una dotazione finanziaria di capitale pari a 15.000 euro, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 30-quater, per la formazione postsecondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che quota parte della dotazione finanziaria di capitale sia attribuita a titolo di contributo a fondo perduto con le modalità di cui al citato articolo 30-quater.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

Art. 30-ter.

(Soggetti beneficiari)

1. I benefici di cui all'articolo 30-bis sono attribuiti, a domanda, al compimento del diciottesimo anno di età, ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) completamento dell'obbligo formativo previsto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;

b) assenza di condanne penali, salvo quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 30-quater.

2. Il diritto ai benefici previsti all'articolo 30-*bis* decade al compimento, da parte del soggetto beneficiario, del venticinquesimo anno di età, salvo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 30-*quater*.

3. La dotazione finanziaria di capitale è destinata ad una o ad entrambe delle seguenti finalità:

a) formazione post-secondaria qualificata, con l'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali, mediante frequentazione di corsi di laurea universitaria, di corsi di formazione riconosciuti, di tirocini professionali o similari;

b) avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale.

4. I soggetti beneficiari, all'atto della domanda per l'attribuzione della dotazione di cui all'articolo 30-*bis*, specificano:

a) in quale data intendano ricevere, entro i termini di decadenza di cui al comma 2, la dotazione finanziaria di capitale;

b) la finalizzazione della dotazione finanziaria di capitale con il relativo piano di spesa.

5. Al fine di orientare i programmi di formazione e di avvio di attività imprenditoriali o professionali dei giovani che richiedono i benefici di cui all'articolo 30-*bis*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria, rendono noti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio documento, la domanda prevedibile di figure professionali ed il fabbisogno di nuove attività per la produzione di beni e di servizi, ai fini di uno sviluppo equilibrato ed innovativo del sistema economico-sociale del territorio.

6. I benefici di cui all'articolo 30-*bis* sono cumulabili, dai soggetti aventi diritto, con le agevolazioni di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

7. I soggetti beneficiari provvedono al rimborso della dotazione finanziaria di capitale entro quindici anni dalla data di erogazione del primo rateo, al netto dell'eventuale quota parte della dotazione finanziaria di capitale erogata a titolo di contributo a fondo perduto, secondo le modalità previste da provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 30-*quater*. Qualora la somma non sia restituita entro il termine stabilito, il beneficiario corrisponde alla banca o all'istituto di credito di cui al comma 1 del citato articolo 30-*quater*, oltre ad una somma equivalente alla dotazione finanziaria di capitale, gli interessi correnti per il ritardato rimborso ad un tasso pari all'interesse legale.

Art. 30-quater.

(Fondi per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani)

1. Entro il 31 dicembre 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana relativa all'erogazione, da parte di banche ed istituti finanziari, della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 30-*bis* ai beneficiari individuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3. La convenzione stabilisce altresì un tasso di interesse sui crediti omogeneo su tutto il territorio nazionale. L'onere degli interessi e la garanzia per la copertura dei rischi sui crediti, nonché dell'eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto, sono a carico dei fondi di cui al comma 3.

2. Per un periodo sperimentale di anni, entro il 31 marzo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una somma determinata annualmente in misura pari al gettito, relativo all'anno precedente, dell'imposta sulle successioni e donazioni, che è ripristinata nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il riparto è effettuato in relazione al numero dei cittadini italiani, residenti nei territori delle singole regioni o province autonome, che compiono diciotto anni di età nel corso dell'anno ed al reddito *pro capite* medio di ogni singola regione o provincia autonoma relativo all'anno precedente.

3. Entro tre mesi dalla attribuzione delle somme ripartite secondo le modalità di cui al comma 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, provvedono:

a) ad istituire con le predette somme un fondo per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani, di seguito denominato «fondo», destinato alla copertura degli oneri relativi agli interessi ed ai rischi sui crediti erogati ai sensi del comma 1 e degli oneri derivanti dalla eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto;

b) a stabilire le modalità per il cofinanziamento del fondo da parte di enti territoriali e locali nonché da parte di privati cittadini, società, associazioni ed enti, tra cui gli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c) alla definizione delle modalità di attribuzione dei benefici di cui all'articolo 30-*bis* in base alla graduatoria regionale di cui alla lettera *g)* del presente comma, fino a concorrenza delle risorse del fondo per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani;

d) a stabilire l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 30-*bis* destinata all'avviamento di un'attività imprendito-

riale o professionale e l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale destinata alla formazione postsecondaria qualificata;

e) a stabilire, in assenza dei requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 30-ter, eventuali modalità specifiche e controllate di erogazione dei benefici di cui all'articolo 30-bis, da attuare con la collaborazione dei servizi di assistenza sociale;

f) a stabilire, in casi particolari, relativi a specifiche e limitate condizioni, eventuali deroghe al limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 30-ter;

g) a definire le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali o provinciali, pubblicate entro un mese dal termine di presentazione delle domande, tenendo conto: del fabbisogno di figure professionali e di nuove attività per la produzione di beni e servizi evidenziato dal documento di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter; della situazione economica del richiedente relativa al nucleo familiare, definita secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni; della data di presentazione della domanda;

h) a definire i criteri per il monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle dotazioni finanziarie di capitale erogate per le finalità di cui all'articolo 30-bis;

i) a definire le modalità per il rimborso della dotazione finanziaria di capitale tenendo conto del reddito dichiarato dai beneficiari nell'anno fiscale precedente la data prevista per il rimborso, prevedendo eventuali dilazioni e rateizzazioni.

4. Dopo la lettera *c-undecies)* del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme sugli oneri deducibili, è aggiunta la seguente:

"*c-duodecies)* le erogazioni liberali in denaro a favore dei fondi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'egualianza delle opportunità dei giovani".

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi non utilizzate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno utilizzato interamente le somme assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

30.0.29

PIZZINATO, BONAVITA, CHIUSOLI, LONGHI

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. A decorrere dall'1 gennaio 2003, i termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera *b*) della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi fino al 30 giugno 2005.

2. Il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e matricola è prolungato di un periodo pari a quello intercorrente fra la data di decorrenza della sospensione di cui al comma 1 e la data nella quale la sospensione cessa di avere effetto».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**30.0.30**

CAVALLARO, BEDIN, RIPAMONTI

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. Il comma 6 è così modificato:

"6. A far data dall'1.1.2003, fuori dal numero di unità ammesso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per i casi di ristrutturazione e riorganizzazione in

presenza di crisi aziendale possono accedere, anche per le situazioni di crisi aziendali già in essere, alla anticipata liquidazioni della pensione di vecchiaia anche quei giornalisti che, a prescindere dall'età anagrafica, abbiano totalizzato presso il solo INPGI o presso l'INPGI e altri Istituti previdenziali, o che totalizzeranno nel periodo di vigenza della crisi aziendale, almeno 28 (ventotto) anni di contributi effettivamente versati e/o accreditati figurativamente per qualsiasi ragione, compresi quelli per periodi di cassa integrazione e/o disoccupazione. Possono accedere alla anticipata liquidazione di vecchiaia anche quei giornalisti che, a prescindere dall'età anagrafica, siano stati riconosciuti invalidi civili con una percentuale pari o superiore al 74% e che abbiano già totalizzato almeno venticinque anni di anzianità contributiva. L'accesso alla anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia avviene su domanda all'INPGI, integrata con le notizie e/o le documentazioni necessarie all'Istituto per istruire le pratiche. Le

aziende integreranno a loro volta le documentazioni su richiesta dell'INPGI per le parti di loro competenza. I diritti possono essere esercitati dai giornalisti nell'arco di tutto il periodo di vigenza dello stato di crisi aziendale. Ai giornalisti che richiederanno l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia in base al presente articolo saranno riconosciuti tutti i benefici previsti dalla Legge 5.8.81 n.416 e successive modificazioni, con la sola esclusione dell'accreditamento di contributi figurativi in aggiunta a quelli, effettivi e/o figurativi, già totalizzati dai predetti nelle rispettive posizioni contributive. Ai giornalisti di cui al presente articolo, che risultino in servizio al momento della presentazione della domanda da parte dell'azienda per l'ammissione allo stato di crisi, si applicano anche tutte le agevolazioni e le incentivazioni previste dall'art. 15 Legge 7.3.01 n. 62 e successive modificazioni senza il vincolo dell'anzianità aziendale di almeno cinque anni di cui al comma 3 dell'art. 15 legge 62/01".

I benefici previsti dal presente comma restano in vigore fino al 31.12.2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

30.0.31

ARCHIUTTI

Dopo l'**articolo 30**, *inserire il seguente*:

Art. 30-bis.

*(Disposizioni in materia previdenziale
per la dirigenza militare)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, nonché le speciali indennità di cui all'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, attribuite al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, concorrono, ai fini dell'indennità di buonuscita, alla determinazione della base contributiva di cui agli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza 1 gennaio 1998 al personale in quiescenza, già destinatario dei citati emolumenti in costanza di servizio. A tal fine, il pagamento della quota di indennità di buonuscita spettante è effettuato nel triennio 2003-2005, proce-

dendo dalle posizioni più remote, previo recupero del contributo previdenziale obbligatorio di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, da porsi a totale carico dei beneficiari e con esclusione dell'incremento di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, per il personale in servizio beneficiario del presente articolo, il contributo previdenziale obbligatorio previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, e successive modificazioni, ferma restando la rivalsa nella misura ivi prevista a carico dei dipendenti, è incrementato in misura del 3 per cento della base contributiva.

4. Il recupero a carico dei dipendenti in servizio dei ratei contributivi pregressi, con decorrenza dall'attribuzione giuridica degli emolumenti di attività di cui al comma 1, è effettuato in un numero di quote mensili pari al periodo di percezione degli stessi emolumenti valutabili, e comunque non superiore a ventiquattro rate, senza maggiorazioni per interessi legali e rivalutazione monetaria. La somma residua, dovuta dai dipendenti che cessano dal servizio prima dell'integrale recupero dei predetti contributi, è portata in detrazione all'importo dell'indennità di buonuscita erogata.

5. I contributi, determinati ai sensi del presente articolo, sono versati dalle amministrazioni interessate alla competente gestione previdenziale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

6. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono stanziati, in relazione al comma 2 euro 6,441 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, in relazione ai commi 1, 4 e 5 euro 5,324 milioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ed euro 6,334 milioni per l'anno 2005 e successivi».

30.x

BATTAGLIA ANTONIO

Sopprimere il divieto di cumulo.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

Art. 31.**31.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI , MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

31.2

VIVIANI, PIZZINATO

Sopprimere l'articolo.

31.3

GENTILE

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (*Interventi per agevolare l'artigianato*). – 1. In sede di sperimentazione per l'anno 2003, gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, qualora impossibilitati, per causa di forza maggiore, all'espletamento dell'attività lavorativa, possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo, nel corso dell'anno, non superiore a 90 giorni

2. È fatto comunque obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le cause di forza maggiore in relazione alle quali è possibile avvalersi delle collaborazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di comunicazione agli enti previdenziali interessati».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

31.4

ZANOLETTI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le collaborazioni occasionali, prestate per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi, da parte dei soggetti indicati nell'articolo 230-bis del Codice civile, nei confronti degli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, impossibilitati per gravi motivi all'espletamento della normale attività lavorativa, in deroga alla normativa vigente s'intendono rese a titolo gratuito».

31.5

RIGHETTI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le collaborazioni occasionali, prestate per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi, da parte dei soggetti indicati nell'articolo 230-bis del Codice civile, nei confronti degli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, impossibilitati per gravi motivi all'espletamento della normale attività lavorativa, in deroga alla normativa vigente s'intendono rese a titolo gratuito».

31.6

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le collaborazioni occasionali, prestate per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi, da parte dei soggetti indicati nell'articolo 230-bis del Codice civile, nei confronti degli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, impossibilitati per gravi motivi all'espletamento della normale attività lavorativa, in deroga alla normativa vigente s'intendono rese a titolo gratuito».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

31.7

BASTIANONI, SCALERA, BEDIN, CAMBURSANO, GIARETTA

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le collaborazioni occasionali, prestate per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi, da parte dei soggetti indicati nell'articolo 230-bis del Codice civile, nei confronti degli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, impossibilitati per gravi motivi all'espletamento della normale attività lavorativa, in deroga alla normativa vigente s'intendono rese a titolo gratuito».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

31.8

CAVALLARO, GIARETTA

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le collaborazioni occasionali, prestate per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi, da parte dei soggetti indicati nell'articolo 230-bis del Codice civile, nei confronti degli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, impossibilitati per gravi motivi all'espletamento della normale attività lavorativa, in deroga alla normativa vigente s'intendono rese a titolo gratuito»

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

31.9

ZANOLETTI

Alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «l'artigianato» con le seguenti: «il lavoro autonomo». Al comma 1, secondo rigo, dopo le parole: «albi provinciali» aggiungere le seguenti: «nonchè gli imprenditori di cui all'articolo 1, comma 202 e 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»

31.10

DATO

Alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «l'artigianato» con le seguenti: : «il lavoro autonomo». Al comma 1, secondo rigo, dopo le pa-

role: «albi provinciali» aggiungere le seguenti: «nonchè gli imprenditori di cui all'articolo 1, comma 202 e 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

31.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «per causa di forza maggiore».

31.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in deroga alla normativa vigente».

31.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «aventi anche il titolo di studente».

31.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

31.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè di ogni altra forma di contribuzione previdenziale e assistenziale».

31.16

D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, SCALERA

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni, che avviano l'esercizio di un'impresa artigiana e vengono iscritti per la prima volta alla specifica autonoma gestione previdenziale INPS beneficiario, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente per le predette gestioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

31.17

BASTIANONI, SCALERA, BEDIN, CAMBURSANO

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni, che avviano l'esercizio di un'impresa artigiana e vengono iscritti per la prima volta alla specifica autonoma gestione previdenziale INPS beneficiario, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente per le predette gestioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

31.18

RIGHETTI

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni, che avviano l'esercizio di un'impresa artigiana e vengono iscritti per la prima volta alla specifica autonoma gestione previdenziale INPS bene-

ficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente per le predette gestioni».

31.19

ZANOLETTI

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni, che avviano l'esercizio di un'impresa artigiana e vengono iscritti per la prima volta alla specifica autonoma gestione previdenziale INPS beneficiario, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente per le predette gestioni».

31.20

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni, che avviano l'esercizio di un'impresa artigiana e vengono iscritti per la prima volta alla specifica autonoma gestione previdenziale INPS beneficiario, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente per le predette gestioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

31.0.1

DATO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003, le pensioni a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni, e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, integrate al trattamento minimo, conseguite per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione effettiva, figurativa volontaria e da riscatto non inferiore a 781, sono aumentate mensilmente nella mi-

sura di 5,16 euro per ogni anno di contribuzione effettiva, figurativa, volontaria e da riscatto.

2. Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensione dirette».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

31.0.2

BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA, MACONI CADDEO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Interventi di agevolazione per le nuove attività artigiane e commerciali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni che iniziano l'attività di artigiano o di esercente attività commerciale e vengono iscritti per la prima volta alla rispettive gestioni previdenziali beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente per le predette legislazioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

31.0.3

GARRAFFA, CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, CADDEO, STANISCI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni che iniziano l'attività di artigiano o di esercente attività commerciale e vengono iscritti per la prima volta alla rispettive gestioni previdenziali be-

neficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente per le predette legislazioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

31.0.4

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1988, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni::

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 30 giugno 2002»;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2003»;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2003: - 5.000.000;

2004: - 3.000.000;

2005: - 2.000.000.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

31.0.5

OGNIBENE, LAURO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1988, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 30 giugno 2002»;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2003»;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2003: - 5.000.000;

2004: - 3.000.000;

2005: - 2.000.000.

Art. 32.**32.1**

SALVI, DI SIENA, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO, BATTAFARANO, PILONI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

32.2RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

32.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

32.4

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

32.5

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione di quelli finalizzati a garantire i diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Costituzione».**Conseguentemente: al comma 2, sostituire le parole da: «provvede annualmente» fino a: «prioritariamente» con le seguenti: «e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando l'integrale».*

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, assicurando in ogni caso i servizi e le prestazioni che costituiscono soddisfazione dei diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Costituzione.

Al comma 4, sostituire le parole da: «sentita» fino alla fine del comma con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Al comma 5, sostituire le parole da: «Ministro» fino alla fine del comma con le seguenti: «Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'esercizio dei poteri sostitutivi volti a garantire i diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 120 della Costituzione.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

32.6

IOVENE, DE ZULUETA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge n. 388 del 2000, articolo 80, comma 2, comma 4-bis, primo capoverso, sopprimere le parole: "da almeno cinque anni".».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

32.7

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 2, sostituire le parole: «propri decreti» con la parola: «decreto».

32.8

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sopprimere il resto del periodo.

32.9

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO, STANISCI

Al comma 2, sostituire le parole: «e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse» con le seguenti: «e incrementando, inoltre, il Fondo per le politiche sociali del 10 per cento per destinare tali risorse aggiuntive».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

32.10

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, sostituire le parole: «delle famiglie di nuova costituzione» con le altre: «dei nuclei familiari comunque costituiti».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

32.11

EUFEMI

Al comma 2, dopo le parole: «prima casa di abitazione» aggiungere le seguenti: «anche con la costituzione di fondi personali di accumulo».

32.12

FILIPPELLI, FABRIS, DENTAMARO, CREMA

Al comma 2, dopo le parole: «sostegno alla natalità» aggiungere «ed un ulteriore 10 per cento di tali risorse è destinato ai comuni ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosuffi-

cienti e alle loro famiglie; i comuni, al fine di un più efficace intervento assistenziale a favore degli anziani non autosufficienti, istituiscono un apposito fondo nel quale confluiscono dette risorse; il fondo è gestito attraverso la partecipazione delle associazioni locali rappresentative degli anziani».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

32.13

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, FRANCO Vittoria, PAGANO, DE ZULUETA, ACCIARINI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, BONFIETTI

Al comma 2, alla fine del comma aggiungere: «La ripartizione ai comuni per quanto riguarda il diritto della primissima infanzia agli asili nido deve tener conto del tasso demografico 0-2 anni, del tasso di occupazione e disoccupazione femminile e del fabbisogno secondo il criterio delle liste di attesa».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

32.14

EUFEMI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La dotazione finanziaria del Capitolo 1690, indicato nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria 2003 e relativo al Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, è incrementata di ulteriori 150.000.000 per ciascuno degli anni 2003-2004-2005.

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

32.15

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I benefici di cui al comma 2 sono estesi alla famiglie in cui sia presente una persona con *handicap* con connotazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

32.16

GENTILE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I benefici per l'acquisto della prima casa, di cui al comma 2, si estendono alle coppie conviventi o di fatto, alle coppie legalmente separate o divorziate, ai genitori vedovi, purchè l'immobile sia intestato, previa autorizzazione del giudice tutelare, al minore con età non superiore ai sessanta mesi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

32.17

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere il comma 3.***32.18**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«I livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale sono definiti contestualmente all'individuazione delle risorse da assegnare al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale delle regioni ed ai comuni,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 2811, secondo l'articolo 1 del decreto legislativo n. 229 del 1999.

32.19

GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, PIZZINATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«I livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale sono definiti contestualmente all'individuazione delle risorse da assegnare al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale delle regioni ed ai comuni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 2811.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

32.20

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

32.21

VIVIANI, TONINI, PIZZINATO

Al comma 3 sopprimere l'intero periodo dalle parole: «Nei limiti» fino alle parole: «documento di programmazione economico-finanziaria».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**32.22**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, sopprimere la frase da: «Nei limiti...» fino a: «rispetto delle» e sostituirla con le seguenti: «Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle».

32.23

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 4 sostituire la parola: «sentita» con le parole: «d'intesa con».

32.24

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole da: «sentita la Conferenza» fino alla fine del comma con le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

32.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

32.26

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 5.

32.27

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PIZZINATO, STANISCI

*Sopprimere il comma 5.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

32.28

BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

*Sopprimere il comma 5.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

32.29

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 5, dopo la parola: «utilizzo» aggiungere le seguenti: «non determinato da cause ostative oggettivamente provate».***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

32.30

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate» con le seguenti: «oltre un anno dalla data di effettiva disponibilità delle risorse attribuite dal decreto di assegnazione delle stesse».

32.31

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, TREU, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, DATO, VIVIANI, IOVENE, PIZZINATO, FRANCO Vittoria, PAGANO, DE ZULUETA, ACCIARINI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, BONFIETTI, CADDEO, MARINO, GIARETTA, SCALERA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguenti commi:

«5-bis. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di sviluppare un sistema di protezione sociale di cura per le persone anziane non autosufficienti, è istituito un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato "Fondo".

5-ter. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) favorire l'accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 328 del 2000;

b) erogare titoli per l'acquisto di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, tali da consentire il pagamento di prestazioni di assistenza e sorveglianza a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia e il conseguente miglioramento della vita di relazione e della comunicazione;

c) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di Ricovero in Residenza Sanitaria Assistita o in strutture affini anche a carattere diurno.

5-quater. Entro il 30 giugno 2003 il Ministro del lavoro e per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro per la salute, il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni definisce con apposito decreto:

d) i criteri di determinazione e accertamento della non autosufficienza;

e) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici;

f) nell'ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'art. 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, la tipologia delle prestazioni e dei servizi a carico del Fondo;

g) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto sociosanitario, di cui all'art. 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, siano valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona anziana non autosufficiente;

h) Le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalla famiglia.

5-quinquies. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone anziane non autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in vigore della

presente legge, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

5-sexies. Il decreto di cui al punto 3 definisce le modalità della contribuzione, i criteri, i tempi per il finanziamento del Fondo, le quote a carico dei cittadini nonché le misure di carattere fiscale atte a compensare la quota a carico dei cittadini.

5-septies. Per l'avvio della fase sperimentale, confluisce nel fondo la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alle legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché una somma aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2003, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 2.000 di euro per l'anno 2005».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

32.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo dovranno comunque essere coordinate ed adottate in linea con quanto stabilito dalle legge 8 novembre 2000, n.328 in relazione all'utilizzo, alla gestione e al monitoraggio delle risorse del Fondo da parte dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali, nonché in relazione ai principi per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e delle procedure di approvazione del Piano per le politiche sociali».

32.33

VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 6:

«6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n 508 – già modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 11 ottobre 1990, n. 289 – concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo

1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 154,93 euro per dodici mensilità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

32.34

BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 6:

«6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 – già modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 11 ottobre 1990, n. 289 – concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 154,93 euro per dodici mensilità».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.1

SALVI, OCCHETTO, BOCO, VERALDI, ACCIARINI, BARATELLA, BASSO, BONAVITA, BRUNALE, BRUTTI Paolo, CASTELLANI, CORTIANA, DE PETRIS, DI SIENA, FASSONE, FILIPPELLI, FLAMMIA, FORCIERI, FORMISANO, GAGLIONE, LONGHI, MARITATI, MARTONE, ROTONDO, STANISCI, TESSITORE, VICINI, VILLONE, ZANCAN, BATTAGLIA Giovanni, SCALERA, GIARETTA, PIZZINATO

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione del reddito sociale minimo)

1. E prevista la corresponsione di un reddito sociale minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel nostro paese da almeno due anni;
- b) iscrizione alle liste di collocamento da almeno un anno;
- c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a cinquemila euro, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 5 della presente legge;
- d) appartenenza a nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a venticinquemila euro per nuclei composti da due persone

e a trentamila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito sarà elevato di quattromila euro.

2. Il reddito sociale minimo verrà corrisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'ufficio centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale minimo, con specifici compiti di coordinamento dell'attività degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, disciplinato da apposito regolamento ministeriale da adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'entità del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 è di ottomila euro.

5. La somma indicata al comma 1 non è sottoposta ad alcuna forma di tassazione.

6. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici, con i criteri e le modalità indicate nel decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'importo di cui all'articolo 2 è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

8. L'importo indicato all'articolo 2 è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative da cui si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

9. È prevista per il datore di lavoro, in caso di mancata attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce del reddito sociale minimo, una sanzione amministrativa, da infliggere a seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

10. È in ogni caso prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

11. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale minimo di cui all'articolo 1 è prevista, anche nell'ipotesi di riduzione di cui all'articolo 5, la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani ed al servizio sanitario nazionale, nonché l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi ed esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.

12. È previsto altresì per i soggetti di cui all'articolo 1 il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas e acqua e la determinazione di una tariffa sociale, con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinarsi da parte dal Governo con decreto legislativo che sarà adottato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Per i soggetti di cui all'articolo 1 è previsto un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da prevedersi a mezzo di legge regionale.

14. Accedono ai benefici previsti dal presente articolo anche i soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonché i componenti di nuclei familiari ricompresi nei limiti di reddito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d)».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

32.0.2

DEL TURCO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, MARINO

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione del reddito sociale minimo)

1. È prevista la corresponsione di un reddito sociale minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel nostro paese da almeno due anni;
- b) iscrizione alle liste di collocamento da almeno un anno;
- c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a cinquemila euro, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 5 della presente legge;
- d) appartenenza a nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a venticinquemila euro per nuclei composti da due persone e a trentamila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito sarà elevato di quattromila euro.

2. Il reddito sociale minimo verrà corrisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'ufficio sociale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale minimo con specifici compiti di coordinamento dell'attività degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione disciplinata da apposito regolamento ministeriale da adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'entità del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 determinato in un importo massimo di ottomila euro nei limiti dell'importo complessivo di cui alla contestuale copertura finanziaria.

5. La somma indicata al comma 1 non è sottoposta ad alcuna forma di tassazione.

6. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici, con i criteri e le modalità indicate nel decreto legislativo che il Governo ha delegato ad adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'importo di cui all'articolo 2 è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

8. L'importo indicato all'articolo 2 è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative da cui si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

9. È prevista per il datore di lavoro, in caso di mancata attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce del reddito sociale minimo, una sanzione amministrativa da infliggere a seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

10. È in ogni caso prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

11. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale minimo di cui all'articolo 1 è prevista, anche nell'ipotesi di riduzione di cui all'articolo 5, la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani ed al servizio sanitario nazionale, nonché l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi ed esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.

12. È previsto altresì per i soggetti di cui all'articolo 1 il dimezzamento dei costi delle utenze relativi alle forniture di gas e acqua e la determinazione di una tariffa sociale, con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinarsi da parte del Governo con decreto legislativo che sarà adottato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Per i soggetti di cui all'articolo 1 è previsto un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da prevedersi a mezzo di legge regionale.

14. Accedono ai benefici previsti dal presente articolo anche i soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonché i componenti di nuclei familiari ricompresi nei limiti di reddito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d)».

Conseguentemente all'articolo 67 comma 2 tabella C ridurre del 10 per cento gli importi relativi a tutte le rubriche di parte corrente.

32.0.3

VERALDI, TOIA, BAIO DOSSI, LIGUORI, GAGLIONE

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga ed estensione dell'Istituto del reddito minimo d'inserimento)

1. Nei limiti di 700 milioni di euro per l'anno 2003, 740 milioni di euro per l'anno 2004, di 740 milioni di euro per l'anno 2005 e fino alla data del 31 dicembre 2005:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n.237 e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al decreto 237 del 1998, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'Istituto del Reddito Minimo d'Inserimento fino al 31 dicembre 2004;

b) la disciplina dell'Istituto del Reddito Minimo d'Inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 120/99 del Consiglio quelli delle aree dell'obiettivo 1».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.4

BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, TREU, PILONI, GRUOSSO, DATO, VIVIANI, IOVENE, PIZZINATO, PAGANO, CADDEO, SCALERA, GIARETTA

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

*(Proroga ed estensione
dell'Istituto del Reddito Minimo d'Inserimento)*

1. Nei limiti di 700 milioni di euro per l'anno 2003, 740 milioni di euro per l'anno 2004, di 740 milioni di euro per l'anno 2005 e fino alla data del 31 dicembre 2005:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n.237 e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al decreto 237 del 1998, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'Istituto del Reddito Minimo d'Inserimento fino al 31 dicembre 2004;

b) la disciplina dell'Istituto del Reddito Minimo d'Inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 120/99 del Consiglio quelli delle aree dell'obiettivo 1».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**32.0.5**

MONTAGNINO, LAURIA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga ed estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento)

1. Nei limiti di 700 milioni di euro per l'anno 2003, di 740 milioni di euro per l'anno 2004, di 740 milioni di euro per l'anno 2005, e fino alla data del 31 dicembre 2005: *a)* i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento fino al 31 dicembre 2005; *b)* la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237,

è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.6

MONTAGNINO, LAURIA

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo la lettera *b*) inserire la seguente:

c) la disciplina dell'istituto minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 è estesa anche ai comuni che hanno aderito alla sperimentazione ma siano comunque comepresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2002, i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.7

MONTAGNINO, LAURIA

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Con decorrenza dell'1/1/2003 la disciplina dell'istituto del Reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 è applicata anche ai comuni non individuati ai sensi dell'art. 80 - comma 1 - lett. *b*) della L. 388/2000, compresi nei territori per i quali

sono stati approvati, alla data del 30/06/2002 i Contratti d'Area e i Patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.8

MONTAGNINO, LAURIA

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. comuni individuali ai sensi dell'art. 80, legge 388/2000, per i quali la sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è stata prorogata fino alla conclusione dei processi attuativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, sono autorizzati a proseguire tale sperimentazione con finanziamenti per gli anni 2003 e 2004.

Per tali comuni i processi attuativi della sperimentazione dovranno concludersi entro il 31/12/2006, fermo restando gli stanziamenti già previsti di cui sopra».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. L'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psicofisiche e socili al mantenimento proprio e dei figli, di cui all'articolo 59, commi 47 e 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, è finanziato con 200 milioni di euro per il 2003 e 300 milioni di euro per il 2004».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: - 200.000;

2004: - 300.000.

32.0.10

THALER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS)

Alla legge 21 novembre 2000, n. 342, all'articolo 96, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2003 è concessa una agevolazione fiscale con credito d'imposta pari al 16 per cento del costo per l'acquisto da traslare sul prezzo di cessione alle medesime di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri. A copertura delle maggiori spese si provvede mediante l'utilizzo della quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui la comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in misura non inferiore ad euro 15.493.707,00».

32.0.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicolo destinati alla attività di cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto approvato entro sessant'giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

2. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l'esecuzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**32.0.27**

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, IOVINE, PIZZINATO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo 2-bis:

«Art. 2-bis.

1. Alle organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19% degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicoli destinati alla attività di cui sopra e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

2. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle Finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

32.0.11

FRANCO Paolo, VANZO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Per l'anno 2003, con riferimento ai figli nati nello stesso anno, ai nuclei familiari composti da entrambi i coniugi residenti in Italia da almeno cinque anni, con reddito non superiore a 36.000, euro, è concesso un assegno pari a 1.000 euro per l'acquisto di prodotto di prima necessità per l'infanzia».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

32.0.12

FRANCO Paolo, VANZO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Per l'anno 2003, con riferimento ai figli nati nello stesso anno, ai nuclei familiari composti da entrambi i coniugi residenti in Italia da almeno cinque anni, con reddito non superiore a 36.000 euro, è concesso un assegno pari a 1.000 euro».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

32.0.13

GIARETTA, TOIA, BAIÒ DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.***(Norme in materia di impedimento alla firma da parte di persone con handicap psichico o intellettuale)*

1. Ai soli fini della richiesta di accertamento delle minoranze civili e dell'handicap e delle documentazioni da produrre all'INPS per l'erogazione delle provvidenze economiche derivanti dalle minorazioni civili, le persone maggiorenni con disabilità intellettiva o psichica permanente, non interdette nè inabilite, possono allegare agli atti sopracitati un certificato medico attestante la tipologia della menomazione ed il correlato impedimento alla firma».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.014

GIARETTA, TOIA, BAIÒ DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.***(Imposta di bollo su documenti connessi all'accertamento delle minoranze civili e dell'handicap)*

1. Alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recanti gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:

"Art. 13-ter. – 1. Atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione e all'attestazione delle minorazioni civili e dell'handicap"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.15

GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI, GAGLIONI, LIGUORI

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.***(Nuove norme in materia di contribuzione figurativa a favore dei genitori di disabili gravissimi)*

1. A decorrere dall'anno 2002 ai genitori dei disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente interessati da almeno due *deficit* delle funzioni della vita umana sotto riportate:

- a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
- b) impossibilità nella deambulazione;
- c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
- d) impossibilità alla assunzione di cibo;
- e) impossibilità a lavarsi;
- f) impossibilità a vestirsi.

È riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurative utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**32.0.16**

GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.***(Nuove norme in materia di permessi retribuiti per i genitori di persone con handicap grave)*

1. Al comma 4 bis dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: "accertata ai sensi dell'articolo 4, comma, della legge medesima» sono abrogate le seguenti parole: "da almeno cinque anni e".

2. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo le parole: "nonchè colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado", sono aggiunte le seguenti: "o comunque appartenente alla medesima famiglia anagrafica,"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.17

GIARETTA, TOIA, BAIÒ DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Incremento delle pensioni in favore degli invalidi civili al 100%)

1. Il comma 4 dell'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dal seguente:

«I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.18

GIARETTA, TOIA, BAIÒ DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Indennità cumulativa per le persone affette da pluriminorazioni)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 429 sono aggiunti i seguenti commi:

"2. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con

decorrenza dal 1° gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuibile ai sensi della norma citata.

3. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con l'aggiunta della voce "Persona affetta da gravissime pluriminorazioni"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.19

DE PETRIS, BARATELLA, BASSO, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BEDIN, BOCO, BONAVITA, BONFIETTI, CALCI, CASTELLANI, DE PAOLI, DETTORI, DI GIROLAMO, DI SIENA, FILIPPELLI, FORCIERI, GARRAFA, LIGUORI, LONGHI, MARITATI, MASCIONI, NIEDDU, PEDRINI, PIATTI, PIZZINATO, STANISCI, TOGNI, VICINI, ZANCAN

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. I centri sociali per anziani gestiti da organismi non lucrativi di utilità sociale, da associazioni od enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane, che provvedano ad occupare persone anziane pensionate loro associate in attività di utilità sociale ivi comprese attività di volontariato ovvero attività ricreative, svolte in convenzione con gli enti locali, possono effettuare per le stesse attività rimborsi spese con modalità forfetarie. Tali rimborsi sono considerati esenti da imposizioni fiscali di alcun tipo e non vanno a costituire reddito ai fini delle imposte. L'ammontare complessivo annuo di tale rimborso non può superare la somma di 3.000 euro, rivalutabile annualmente sulla base dell'inflazione reale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche sociali, sentite l'associazione nazionale dei Comuni, delle provincie e delle regioni, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina le modalità relative all'attuazione del presente articolo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

32.0.20

GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Agevolazioni per le ONLUS e le associazioni di promozione sociale che effettuano servizi di trasporto per anziani)*

1. Alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicoli destinati alla attività di cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

2. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.21

RIGONI

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.**

Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.0.22

FERRARA

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 2.500 milioni di euro per l'anno 2003 ai fini della realizzazione di politiche attive del lavoro in favore dei soggetti che non rientrano nel bacino individuato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e che svolgono attività socialmente utili, presso i Comuni della Regione Siciliana con popolazione compresa tra i 30.000 e i 150.000 abitanti, i cui oneri finanziari siano attualmente a carico dei medesimi comuni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

32.0.23

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Ai contributi obbligatori per la copertura di oneri sanitari e socio-assistenziali previsti con legge regionali e provinciali, si applica il regime fiscale previsti con leggi regionali e provinciali, si applica il regime fiscale previsto per le contribuzioni e per i fondi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla tabella A, la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotta del seguente importo:

2003: – 19.108;
2004: – 19.108;
2005: – 19.108.

32.0.24

COZZOLINO, DEMASI, TATÒ, SEMERARO, BEVILACQUA, BONATESTA, SPECCHIA,
DANIELI Paolo

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. L'opzione per il rapporto non esclusivo comporta la perdita dell'indennità di esclusività del rapporto.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale intramoenia del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impegno di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale o in équipe regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero-professionale intramoenia può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e in numero di ore di attività individuali o in équipe previsti dal programma aziendale concordato con le OO.SS. della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999 o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre n. 415, possono, a domanda da presentarsi entro i successivi 60 giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

6. Le economie di spesa conseguenti al passaggio del rapporto di lavoro esclusivo al rapporto a tempo pieno senza esclusività sono destinati al finanziamento del Programma sanitario nazionale».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

32.0.25

CALLEGARO

Dopo l'articolo 32-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 32-quater.

(Obbligo assicurativo dei dipendenti dai concessionari della riscossione degli enti locali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza del personale addetto alle esattorie di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni:

a) il personale dipendente dai soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) coloro che esercitano attività complementari e/o accessorie appaltabili relative ai servizi esattoriali e ai servizi di cui alla precedente lettera a);

c) il personale comunque comandato o distaccato da altre aziende purché il rapporto di lavoro sia di fatto continuativo e subordinato alle direttive dell'azienda in cui opera.

2. Rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 8 e 9, comma 1, della legge 377 richiamata».

32.X0

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA GIOVANNI, BASSO, IOVENE

Al comma 3, sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le parole: «la Conferenza Unificata».

32.X1

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 3, sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «la Conferenza Unificata».

32.X2

BEDIN, BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, DETTORI, SCALERA

Al comma 3, sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le parole: «la Conferenza Unificata».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

32.X3

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le parole: «la Conferenza Unificata».

Art. 33.**33.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

33.2

MAGNALBÒ, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. All'art. 118 comma 1 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "è costituito un Fondo di gestione autonomo per i Quadri con accordi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali rappresentative della categoria dei Quadri, membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)".».

33.0.1

MONTAGNINO, GIARETTA, MARINO

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. In attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione dei medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

33.0.2

BATTAGLIA Antonio

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Interventi di formazione professionale e ristrutturazione
enti di formazione)*

L'articolo 52, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«19. Sono prorogati per l'anno 2002 e 2003 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro per ciascuno anno nonché, per i medesimi anni, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro per ciascun anno».

Copertura finanziaria:

a) Incremento del Fondo per l'occupazione;

oppure:

b) "Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 25.000".

33.0.3

FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, TESSITORE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, MORANDO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Interventi di formazione professionale e ristrutturazione
enti di formazione)*

L'articolo 52, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«19. Sono prorogati per l'anno 2002 e 2003 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro per ciascuno anno nonché, per i me-

desimi anni, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro per ciascun anno».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

33.0.4

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, DATO, MONTAGNINO, TOIA

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Interventi di formazione professionale e ristrutturazione
enti di formazione)*

L'articolo 52, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«19. Sono prorogati per l'anno 2002 e 2003 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro per ciascuno anno nonché, per i medesimi anni, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro per ciascun anno».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

33.0.5

BOLDI, FRANCO PAOLO, VANZO

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Contributo per i soggetti affetti da emofilia o coagulopatia)

1. Ai soggetti che abbiano contratto affezioni per assunzione di emoderivati infetti autorizzati e distribuiti dal servizio sanitario nazionale ovvero degli emofilici ed i coagulopatici nonché ai soggetti affetti da pato-

logie croniche ereditarie è riconosciuto un contributo a carico del bilancio dello Stato determinato nella misura di 100 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al comma 1 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo di cui al comma 1 nonché i criteri per l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo.

4. Per i soggetti di cui al comma 1 che abbiano presentato domanda giudiziale per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione dello Stato, il contributo di cui al presente articolo è detratto dalle somme da corrispondere in esecuzione di eventuali sentenze definitive di condanna ovvero di atti transattivi.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2003: - 100.000

2004: - 100.000

2005: - 100.000

33.0.6

BOLDI, VANZO

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Contributo per i soggetti affetti da emofilia o coagulopatia)

1. Ai soggetti che abbiano contratto affezioni per assunzione di emoderivati infetti autorizzati e distribuiti dal servizio sanitario nazionale ovvero degli emofilici ed i coagulopatici nonché ai soggetti affetti da patologie croniche ereditarie è riconosciuto un contributo a carico del bilancio dello Stato determinato nella misura di 100 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al comma 1 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo di cui al comma 1 nonché i criteri per l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo.

4. Per i soggetti di cui al comma 1 che abbiano presentato domanda giudiziale per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione dello Stato, il contributo di cui al presente articolo è detratto dalle somme da corrispondere in esecuzione di eventuali sentenze definitive di condanna ovvero di atti transattivi.

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità...:

– Art. 9-ter.: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *modificare gli importi come segue:*

2003: - 100.000
2004: - 100.000
2005: - 100.000

33.0.7

MONTAGNINO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e a 26 anni qualora frequentino l'università o abbiano già conseguito la laurea".».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

Art. 34.**34.1**

DANIELI, RIGONI, DE ZULUETA, MANZELLA, MANZIONE, TOIA, BONFIETTI, MARINI, BATTAFARANO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

34.2

DANIELI, RIGONI, DE ZULUETA, MANZELLA, MANZIONE, TOIA, BONFIETTI, MARINI, BATTAFARANO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'applicazione dell'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, l'innalzamento alla soglia minima di 516,46 euro per gli importi dei trattamenti pensionistici, a decorrere dal 1° gennaio 2002, è integralmente riconosciuto anche ai cittadini italiani residenti all'estero».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

34.3

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO, PIZZINATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS soggette a requisito reddituale, si deve tenere conto di quei redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti ai fini dell'accertamento del predetto requisito. I redditi prodotti all'estero devono essere accertati sulla base di dichiarazioni certificate dalla competente autorità consolare, che si avvale, senza oneri aggiuntivi, degli enti di patronato riconosciuti dalla legge. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le condizioni di equivalenza probatoria».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

34.4

DANIELI, BEDIN, TOIA, BAIÒ DOSSI, RIGONI, DE ZULUETA, MANZELLA, MANZIONE, BONFIETTI, MARINI, BATTAFARANO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS soggette a requisito reddituale, si deve tenere conto di quei redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti ai fini dell'accertamento del predetto requisito. I redditi prodotti all'estero devono essere accertati dalla competente autorità consolare, che si avvale, senza oneri aggiuntivi, degli enti di patronato riconosciuti dalla legge».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**34.50 (testo 2)**

BUDIN, DE ZULUETA, PIZZINATO, IOVENE, BONFIETTI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere certificati. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi e le modalità dell'accertamento, i Paesi in cui la certificazione deve essere rilasciata dalla competente autorità estera o dalla competente autorità consolare italiana, oppure sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione o l'autocertificazione sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.

1-bis. Per le finalità di cui alla legge n. 459 del 27 dicembre 2001, al fine di contribuire a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani all'estero per la predisposizione delle liste elettorali, attraverso la comparazione tra i dati dell'anagrafe dei cittadini residenti all'estero e degli schedari consolari, è assegnata la somma ulteriore di 1 milione di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 1.000;

2004: - 1.000;

2005: - 1.000.

Compensazione del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

34.50

DE ZULUETA, IOVENE, BONFIETTI, CADDEO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere certificati. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per gli italiani nel mondo sono definite le equivalenze dei redditi, le modalità dell'accertamento, i Paesi in cui al certificazione deve essere rilasciata dalla competente autorità estera o dalla competente autorità consolare italiana, oppure sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione o l'autocertificazione sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.».

Compensazione del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

34.5

IZZO, GIULIANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di certificazioni» con le seguenti: «delle certificazioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

34.6

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla competente autorità estera» con le seguenti: «dalla competente autorità consolare, che può avvalersi, senza oneri aggiunti, degli enti di patronato riconosciuti per legge».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

34.7

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle finanze» aggiungere: «e con il Ministro per gli italiani nel mondo».

34.8

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAGLIA Giovanni, PIZZINATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «le equivalenze dei redditi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

34.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «le equivalenze dei redditi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «le condizioni di equivalenza probatoria».

34.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «presso l'INPS» con le seguenti: «presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

34.11

IZZO, GIULIANO

Al comma 2, dopo le parole: «dell'autorizzazione di spesa», inserire il seguente inciso: «di cui all'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, concernente la corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni a cittadini e imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti e interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, e all'incremento dell'autorizzazione di spesa».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

34.12

TREMATERRA, CICCANTI, TAROLLI

Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo: «nonché all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 e successive, concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero».

34.13

PEDRIZZI, CURTO

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2003 è incrementata di 5 milioni annui l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, concernente la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed im-

prese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero».

Conseguentemente nella Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 5.000

2004: - 5.000

2005: - 5.000.

34.14

PEDRIZZI, NANIA, BATTAGLIA Antonio, BALBONI, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Tunisia».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 2000;

2004: - 2000;

2005: - 2000.

34.15

PEDRIZZI, NANIA, BATTAGLIA Antonio, BALBONI, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione per beni, diritti e interessi

perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1° gennaio 1969, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e 29 gennaio 1994, n. 98».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.

34.51

BUDIN, BORDON, DANIELI, CADDEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La tabella A, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 29 marzo 2001, n. 137 è sostituita dalla seguente:

Tabella A	Coefficiente di rivalutazione
Valore del bene al 1938	
Fino a lire 100.000	600
da lire 100.001 a 200.000	300
da lire 200.001 a 500.000	100
da lire 500.001 fino a 1.000.000	60
da lire 1.000.001 fino a 5.000.000	40
oltre i 5.000.000	20

Conseguentemente alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia, legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001 (3.2.3.29 - cap. 7256), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 150.000;
2004: + 150.000;
2005: + 150.000.

Conseguentemente, alla tabella C ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia, legge n. 300 del 1999 «Riforma dell'organizzazione del governo», art. 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (6.2.3.4 - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 150.000;
2004: - 150.000;
2005: - 150.000.

34.16

IZZO, GIULIANO

Nella rubrica, dopo la parola: «indennizzi» inserire le seguenti: «per i beni perduti all'estero e nella».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**34.0.1**

TAROLLI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni in materia di immobili destinati ai profughi e ai rimpatriati di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137)

1. Agli immobili ad uso non abitativo di cui al comma 3-bis, articolo 45, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 5, comma 8-ter, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 507. Ai fini della regolarizzazione delle posizioni pregresse, qualora il destinatario dell'alloggio abbia versato un importo superiore a quello previsto dal presente comma, l'amministrazione che ha incassato il relativo canone può avanzare proposta motivata di accordo bonario, da stipularsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I concorsi per l'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono banditi dagli uffici territoriali di governo nella cui circoscrizione territoriale gli immobili sono stati realizzati, di intesa con i competenti uffici dell'agenzia delle demanio. La relativa graduatoria ha una validità temporale pari a ventiquattro mesi dalla sua pubblicazione e può essere in ogni caso provvisoriamente adottata anche in assenza di alloggi disponibili.

3. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:

"3-ter. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano altresì quelli destinati ai profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, ai sensi del decreto legislativo C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261".

4. Il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpreta nel senso che:

a) le condizioni di miglior favore di cui al comma 24, articolo unico, della legge 23 dicembre 1993, n. 560, si applicano a tutto il territorio nazionale;

b) le condizioni di miglior favore di cui al comma 24, articolo unico, della legge 23 dicembre 1993, n. 560, si applicano altresì a tutti gli alloggi riservati, nella misura del 15%, ai sensi dell'articolo 17, primo e secondo comma, della legge 4 marzo 1952, n. 137;

c) le condizioni di miglior favore di cui al comma 24, articolo unico, della legge 23 dicembre 1993, n. 560, si applicano a tutti gli alloggi comunque destinati, a vario titolo ed a prescindere della relativa legge di finanziamento, ai profughi di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e della legge 25 luglio 1971, n. 568».

34.0.2

BUDIN, DE ZULUETA, BONFIETTI, IOVENE, CREMA, PIZZINATO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Provvidenze a favore dei perseguitati razziali)

1. Agli effetti della valutazione delle persecuzioni razziali ai fini della concessione dell'assegno vitalizio di benemerenzza, previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, vanno considerati tutti gli effetti lesivi del diritto della persona nel periodo dal 7 luglio 1938 al 25 aprile 1945.

2. Le domande dei perseguitati razziali, già respinte dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, dovranno essere riesaminate dalla Commissione, includente il rappresentante dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 268/98, che valuterà le singole situazioni in base a quanto previsto dal precedente comma».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

Art. 35.**35.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «prestazioni accessorie,» aggiungere le seguenti: «nonché titolari di altre prestazioni previdenziali quali trattamenti di integrazione salariale straordinaria, mobilità o altro trattamento speciale di disoccupazione, ovvero pensione.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

35.2

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole da: «nel limite delle risorse» fino a: «1997 e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

35.3

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 1, quarto periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con la seguente: «alla data del 1° gennaio 2003».

35.4

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

35.5

SODANO Tommaso, MALABARBA, BATTAGLIA Giovanni, PIATTI, LONGHI, CALVI, MARITATI, RIGONI, VICINI, FILIPPELLI, FASSONE, MONTALBANO, TOGNI, VISERTA COSTANTINI, FORMISANO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2003 è istituito il fondo di rotazione per gli Enti impegnati nella stabilizzazione dei LSU. Al fondo possono accedere gli Enti Locali al fine di acquisire risorse finalizzate all'assunzione in pianta organica a tempo indeterminato dei LSU; all'acquisizione di quote di società miste a partecipazione prevalente di LSU; all'acquisizione di risorse per finanziare progetti affidati a società miste a prevalenza LSU e a partecipazione pubblica. La restituzione delle risorse attinte, con un tasso di interesse comunque non superiore allo 0,5 per cento, ha corso a partire dal 20° anno successivo alla loro acquisizione».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

35.6

FORCIERI

Al comma 3 sostituire le parole: «ai comuni» con le parole: «agli enti locali».

35.7

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

35.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «associarsi in cooperativa» aggiungere le seguenti: «o fare l'ingresso come socio in una cooperativa già costituita.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

35.9

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 4, sostituire le parole da: «anticipata del» fino alle parole: «data della domanda» con le seguenti: «di 12 mensilità.».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

35.10

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 5, sostituire le parole da: «2001, 2002 e 2003» fino alla fine del comma, con le altre: «dal 2001 al 2005.».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

35.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

35.12

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

35.13

MACONI, BATTAFARANO, PIZZINATO, CADDEO

*Al comma 5, sostituire la cifra: «2.789.000» con l'altra: «5.578.000».***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

35.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «2.789.000 euro» con le seguenti: «3 milioni di euro».***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

35.15

FILIPPELLI

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per le esigenze degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione Civile dell'Interno si provvede, in via prioritaria, con la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, già in servizio, ai sensi del decreto legislativo I dicembre 1997, n 468, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».

35.16

FORCIERI, CADDEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai lavoratori a tempo determinato, ex socialmente utili dell'Amministrazione della Giustizia viene rinnovato il contratto fino al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**35.17**

RUVOLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 2.500.000 euro per l'anno 2003 ai fini della realizzazione di politiche attive del lavoro in favore dei soggetti che non rientrano nel bacino individuato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e che svolgono attività socialmente utili, presso i Comuni della Regione Siciliana con popolazione compresa tra i 20.000 e i 150.000 abitanti, i cui oneri finanziari siano attualmente a carico dei medesimi Comuni».

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione – art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (settore n. 27) (2.2.3.3 – Occupazione – cap. 7141), apportare la seguente variazione:

2003: – 2.500.

35.18

MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, GARRAFFA, CADDEO, SCALERA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 2,5 milioni di euro per l'anno 2003 ai fini della realizzazione di politiche attive del lavoro in favore dei soggetti che non rientrano nel bacino individuato dall'articolo 2,

comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e che svolgono attività socialmente utili, presso i comuni della Regione Siciliana con popolazione compresa tra i 30.000 e i 150.000 abitanti, i cui oneri finanziari siano attualmente a carico dei medesimi comuni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

35.19

FERRARA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle aree territoriali colpite da eventi sismici, Italia lavoro spa promuoverà, nell'ambito degli interventi di politica del lavoro dello Stato e delle regioni, iniziative rivolte a favorire l'occupazione, procedendo prioritariamente in favore di quei soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro e/o appartenenti all'area di svantaggio sociale.

Le Commissioni regionali tripartite, entro trenta giorni della presente legge, determineranno criteri applicativi per la individuazione dei destinatari delle iniziative di cui al precedente comma.

Per la copertura finanziaria del presente articolo si provvederà con 25.000.000 euro che saranno trasferite alle regioni interessate contestualmente al Fondo per l'occupazione (ex articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

35.0.1

RIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico infortuni n. 1124/65 ed erogato dal-

l'INAIL viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.0.2

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

*(Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali,
di previdenza e di lavori socialmente utili)*

1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2003, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.

2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2003, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000:

a) le Regioni proseguono ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella predisposizione di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2002, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2002, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore

al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2003 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45 comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2002, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2003;

d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.0.3

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, PIZZINATO, SCALERA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Ai soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera d), comma 2 dell'articolo 1 del Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo 1 gennaio 1998 e 31 dicembre 2001, e che a questa data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa a ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite dal predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 giugno 2003, fermo restando il possesso alla data del 31 dicembre 2002 dei relativi requisiti».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

35.04

MONTAGNINO, BATTAGLIA Giovanni, LAURIA, MONTALBANO, ROTONDO, GARRAFFA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, è prevista la possibilità della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.0.5

GENTILE, SALZANO, EUFEMI, LAURO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. La società di cui al comma 1 è autorizzata ad effettuare, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 27 della legge n. 488 del 1999, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i muti di cui al presente decreto. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al predetto Fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185".

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE con propria delibera, sottoposta alla preventiva approvazione della Conferenza Stato-Regioni, o da disposizioni comunitarie".

3. Per gli interventi previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, la società Sviluppo Italia SpA è autorizzata a contrarre un mutuo quindicennale o ad emettere obbligazioni per la stessa durata, correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo.

4. Per l'urgente avvio degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a Sviluppo Italia SpA anticipazioni in relazione alle somme derivanti dalle operazioni di cui al medesimo comma 1.

5. Gli oneri di ammortamento conseguenti alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al successivo comma 2, sono posti a carico del Bilancio dello Stato.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

35.0.6

GUBERT

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

1. Il regime transitorio previsto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999 viene concesso per ulteriori 12 mesi con decorrenza 13 settembre 2002».

35.0.7

CAVALLARO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. A decorrere dal 10 gennaio 2003 è istituito il fondo di rotazione per gli enti impegnati nella stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU). Al fondo possono accedere gli enti locali al fine di acquisire risorse finalizzate all'assunzione in pianta organica a tempo indeterminato dei LSU; all'acquisizione di quote di società miste a partecipazione prevalente di LSU; all'acquisizione di risorse per finanziare progetti affidati a società miste a prevalenza LSU e a partecipazione pubblica. La restituzione delle risorse attinte, con un tasso di interesse comunque non superiore allo 0,5 per cento, ha corso a partire dal ventesimo anno successivo alla loro acquisizione».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.0.8

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è istituito il fondo di rotazione per gli enti impegnati nella stabilizzazione dei lavori socialmente utili (LSU). Al fondo possono accedere gli enti locali al fine di acquisire risorse finalizzate all'assunzione in pianta organica a tempo indeterminato dei LSU; all'acquisizione di quote di società miste a partecipazione prevalente di LSU; all'acquisizione di risorse per finanziare progetti affidati a società miste a prevalenza LSU e a partecipazione pubblica. La restituzione delle risorse attinte, con un tasso di interesse comunque non superiore allo 0,5 per cento, ha corso a partire dal ventesimo anno successivo alla loro acquisizione».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

35.0.9

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è istituito il fondo di rotazione per gli enti impegnati nella stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Al fondo possono accedere gli enti locali al fine di acquisire risorse finalizzate all'assunzione in pianta organica a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili; all'acquisizione di quote di società miste a partecipazione prevalente di lavoratori socialmente utili; all'acquisizione di risorse per finanziare progetti affidati a società miste a prevalenza di lavoratori socialmente utili e a partecipazione pubblica. La restituzione delle risorse attinte, con un tasso di interesse comunque non superiore allo 0,5 per cento ha corso a partire dal ventesimo anno successivo alla loro acquisizione».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

Art. 36.

36.1

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Sopprimere l'articolo.

36.2

CORTIANA, RIPAMONTI, ACCIARINI, SOLIANI, MANIERI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

36.3

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

36.5

GUERZONI, PIZZINATO, RIGONI, CADDEO, GIARETTA

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

36.28

IOANNUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36. – 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi Sportass, gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti, tecnici ed ausiliari alle Federazioni sportive nazionali alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva.

2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende casi di infortunio avvenuti in occasione e a cause dello svolgimento di attività sportive, dalle quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le tariffe dei premi di assicurazione, la natura e l'entità delle prestazioni, le modalità e i tempi per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria e per il versamento dei premi. Con le medesime modalità e tempi si provvederà ad emanare il nuovo statuto dell'ente.

4. Al fine di consentire alla Sportass lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e l'adeguamento delle strutture è autorizzata la concessione allo Sportass di 2 milioni di euro per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

36.6

GUERZONI, PIZZINATO, RIGONI, GIARETTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36. – 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti, tecnici ed ausiliari alle Federazioni sportive nazionali alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva.

2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende casi di infortunio avvenuti in occasione e a cause dello svolgimento di attività sportive, dalle quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le tariffe dei premi di assicurazione, la natura e l'entità delle prestazioni, le modalità e i tempi per l'iscrizione all'assicurazione obbligatorie».

36.7

GIARETTA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

36.8

MANFREDI

*È soppresso il comma 1.***Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

36.9

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI, CADDEO, PASQUINI

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associative e gli enti di promozione sportiva ed ogni altro soggetto che organizza attività sportiva dilettantistiche devono assicurare gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti, tecnici ed ausiliari contro gli infortuni avvenuti in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le tariffe dei premi di assicurazione, la natura ed entità delle prestazioni, le modalità e termini per l'iscrizione obbligatoria e per il versamento dei premi».

36.10

FAVARO, BARATELLA, SCALERA, IZZO, PIZZINATO, MARINO, GIARETTA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass)» e le parole: «e ausiliari».**Sopprimere il comma 3.**Sopprimere il comma 4.*

36.11

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «La Cassa» fino a: «Sportass».

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

36.12

BARELLI, ASCIUTTI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «... presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass)».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «... e ausiliari ...».

36.13

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «presso» a: «SPORTASS».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

36.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «... presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass)».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

36.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, alla fine del periodo, dopo le parole: «una inabilità» aggiungere la seguente: «temporanea o».

36.18

BARELLI, BIANCONI

Sopprimere il comma 3.

36.19

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 3, dopo le parole: «delle finanze» aggiungere le seguenti: «previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».

36.20

FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 3, dopo le parole: «delle finanze» inserire le seguenti: «ed il Ministro per i beni e le attività culturali».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

36.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro un anno».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

36.22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

36.24

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI

Il comma 4 è soppresso.

36.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «5 euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

36.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire, in fine, le parole: «per l'anno 2003» con le seguenti: «per l'anno 2010».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

36.0.1

FORMISANO, MANZIONE

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni per la tutela della popolazione negli ambienti di frequentazione scolastica obbligatoria, contro i grandi rischi produttivi e straordinari equiparati a quelli degli infortuni e delle malattie professionali)

1. È riconosciuta l'equiparazione alla qualifica di infortunati del lavoro alle vittime appartenenti al corpo docente e non docente e alle vittime in età scolare decedute o rimaste invalide a seguito di calamità naturali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, da emanare sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita l'entità degli indennizzi corrisposti dallo Stato per le vittime in età scolare».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

36.0.2

GUBERT

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico previsto dall'articolo 55, comma 2, quinto periodo, della legge 27 maggio 1999, n. 144, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 78, comma 26, lettera b), viene prorogato di un anno».

36.0.10

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure di contenimento dell'inflazione del mercato assicurativo)

1. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e in attuazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dal diritto comunitario e delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/Cee del Consiglio del 18 giugno 1992, e coerentemente con le norme sul rispetto dell'obbligo a contrarre sono o restano inapplicabili ai rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, o costituiti dopo tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che impongono limiti alle imprese di assicurazione nella individuazione dei parametri tariffari statisticamente significativi ai fini della costruzione della tariffa stessa.

2. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

36.0.10/1

PONTONE

All'emendamento 36.0.10 al primo, comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei limiti finalizzati a superare disparità di trattamento derivanti dall'applicazione del parametro della territorialità».

36.0.10/2

LAURO

All'emendamento 36.0.10 sopprimere le parole: «statisticamente significativi ai fini della costruzione delle tariffe stesse».

Art. 37.**37.1**

BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

37.2MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, LONGHI, BETTONI BRANDANI, ROTONDO,
CARELLA, LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE, CADDEO*Sopprimere l'articolo 37.***Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

37.3

SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo 37.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

37.4

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Sostituire l'articolo 37, con il seguente:

«Art. 37. – 1. Al fine di ottenere una riduzione della morbilità, il miglioramento dello stato della salute della popolazione anziana e disabile e la conseguente diminuzione della prevalenza delle condizioni di non autosufficienza, conseguendo la stabilizzazione strutturale della spesa sanitaria attraverso la stabilizzazione del rapporto tra popolazione bisognosa di cure

e popolazione in età lavorativa, le prestazioni sociosanitarie caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, persone anziane, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative, e sono incluse tra le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 3-septies, comma 4, del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato e modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, vengono assicurate dalle aziende sanitarie, sono comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, e trovano copertura finanziaria nelle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 includono:

a) nell'ambito dell'assistenza programmata a domicilio, le prestazioni di aiuto infermieristico e di assistenza tutelare alla persona;

b) nell'ambito dell'attività sanitaria e sociosanitaria all'interno di programmi riabilitativi a favore di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, le prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi;

c) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria all'interno di programmi riabilitativi a favore di persone anziane, le prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo;

d) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria all'interno di programmi riabilitativi a favore di persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie, le prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale;

e) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria all'interno di programmi riabilitativi a favore di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, le prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili gravi;

f) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria all'interno di programmi riabilitativi a favore di persone anziane, le prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo;

g) in materia di attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone affette da AIDS, le prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungo assistenza in regime residenziale.

3. Le disposizioni non conformi al precedente comma 2 sono abrogate.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

37.5

BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.6

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI, DI GIROLAMO, TONINI, MORANDO,
CADDEO, BATTAGLIA GIOVANNI

Sopprimere il comma 1.

37.7

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.8

GIARETTA, BEDIN

Il comma 1 è soppresso.

37.9

TONINI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, BETTONI BRANDANI, ROTONDO,
CARELLA, LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE, BRUNALE, CADDEO

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.10

DE PETRIS, RIPAMONTI, CARELLA, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

37.11

BATTAGLIA Antonio

Sopprimere il comma 1.

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

37.12

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.13

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 7, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento dei grandi inva-

lidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro.

1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo della partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.

1-*ter*. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.14

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sostituire le parole da: «con esclusione» fino alla fine del comma 2 con le seguenti: «sono esonerati dal pagamento del ticket».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

37.15

TONINI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, BETTONI BRANDANI, ROTONDO, CARELLA, LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE, CADDEO

Al comma 1, sostituire la parola: «di 50 euro» con le seguenti: «fino a 40 euro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.16

BAIO DOSSI, TOIA, GAGLIONE, LIGUORI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 euro» con le seguenti: «40 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.17

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, sostituire le parole: «50 euro» con le seguenti: «40 euro».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

37.18

FILIPPELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 euro» con le seguenti: «40 euro».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

37.19

BATTAGLIA Antonio

Al comma 1, sostituire le parole: «50 euro» con le seguenti: «35 euro».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

37.20

GARRAFFA, BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, BATTAGLIA GIOVANNI, CADDEO

Al comma 1, sostituire le parole: «50 euro» con le seguenti: «35 euro».

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

37.21

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Al comma 1, sostituire le parole: «50 euro» con le seguenti: «35 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.22

COLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 euro» con le seguenti: «20 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.23

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.24

GAGLIONE, BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.25

BAIO DOSSI, GAGLIONE, LONGHI, BETTONI BRANDANI, MASCONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CARELLA, LIGUORI, CADDEO

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.26

VERALDI

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.27

BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, TREU, DETTORI, GIARETTA, TOIA, DATO, CAVALLARO, BEDIN, MANZIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. In attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al fine di attivare i contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi, la dotazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente è incrementata per importo di 200 milioni di euro in ragione d'anno, per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 130.000;

2004: - 130.000;

2005: - 130.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.28

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere il comma 4.***Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**

37.29

LIGUORI, BAIO DOSSI, TOIA, GAGLIONE

*Sopprimere il comma 4.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

37.30CARELLA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, BETTONI BRANDANI,
MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni*Sopprimere il comma 4.***Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

37.31

SERVELLO, CURTO, PEDRIZZI, SALERNO

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire il primo periodo con il seguente: "Tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003 e 2004 come determinato ai sensi dell'accordo dell'8 agosto 2001 e salvo verifica a consuntivo, sono ricompresi anche e i seguenti";

b) sopprimere le lettere c) e d);

d) sopprimere il comma 9».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

37.32

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 4, il primo periodo è così sostituito: «Tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003 e 2004 come determinato ai sensi dell'accordo dell'8 agosto 2001 e salvo verifica a consuntivo, sono ricompresi anche i seguenti».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.33

TONINI, VITALI, TURCI, MASCIONI, DI GIROLAMO, BRUNALE, MACONI, CADDEO, PIATTI

Al comma 4, sostituire il primo periodo fino alla lettera a) con il seguente: «Tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003 e 2004 come determinato ai sensi dell'accordo dell'8 agosto 2001 e salvo verifica a consuntivo, sono ricompresi anche i seguenti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.34

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, BATTAGLIA Giovanni

Il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003 e 2004 come determinato ai sensi dell'accordo dell'8 agosto 2001 e salvo verifica a consuntivo, sono ricompresi anche i seguenti».

37.35

BAIO DOSSI, GAGLIONE, LONGHI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CARELLA, LIGUORI, CADDEO

Al comma 4, sopprimere le parole: «ai fini» fino a: «2005» e aggiungere, dopo la lettera d), le seguenti:

«e) l'istituzione di fondi integrativi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 229 del 1999 per le prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza;

f) monitoraggio dell'attività libero-professionale dei medici ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999;

g) la definizione dei criteri per l'autorizzazione e accreditamento alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.36

BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

Al comma 4, sopprimere le parole: «ai fini» fino a: «2005» e aggiungere, dopo la lettera d), le seguenti:

«e) l'istituzione di fondi integrativi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 229 del 1999 per le prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza;

f) monitoraggio dell'attività libero-professionale dei medici ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999;

g) la definizione dei criteri per l'autorizzazione e accreditamento alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.37

GAGLIONE, TOIA, BAIO DOSSI, LIGUORI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «ai fini» fino a: «2005».

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«e) l'istituzione di fondi integrativi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 229 del 1999 per le prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza;

f) monitoraggio dell'attività libero-professionale dei medici ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999;

g) la definizione dei criteri per l'autorizzazione e accreditamento alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.38

BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

Al comma 4, alinea, sopprimere le parole da: «ai fini» fino a: «2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.39

LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LONGHI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CARELLA, CADDEO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «ai fini» fino a: «e 2005».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.40 (testo 2)/1

LAURO

All'emendamento 37.40 (testo 2), al comma 17-quater sopprimere le parole: «o all'estero».

37.40 (testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla fine del comma 4, lettera a), aggiungere il seguente periodo: "la relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;"

b) alla fine del comma 4, lettera b), aggiungere il seguente periodo: "la relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;"».

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 368, dopo la parola: "concedere" sono aggiunte le seguenti: "alle Aziende sanitarie territoriali, anche per tutti gli usi di cui al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405"».

37.40

FERRARA, ZORZOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla fine del comma 4, lettera a), aggiungere il seguente periodo: "la relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) alla fine del comma 4, lettera b), aggiungere il seguente periodo: "la relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 368, dopo la parola: "concedere" sono aggiunte le seguenti: "alle Aziende sanitarie territoriali, anche per tutti gli usi di cui al decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.41

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza Stato-Regioni».

37.42

MASCIONI, BRUNALE, MACONI, CADDEO, PIATTI, VITALI, BETTONI BRANDANI, TONINI

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

37.43

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 4, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: «La relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza Stato-Regioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.44

TATÒ

Al comma 4, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e di economicità nella utilizzazione delle risorse».

37.45

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza Stato-Regioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.46

BRUNALE, MACONI, CADDEO, PIATTI, TURCI, VITALI, BETTONI BRANDANI

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «23 gennaio 2002» è aggiunto il seguente periodo: «La relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

37.47

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza Stato-Regioni».

37.48

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 4 sopprimere le lettere c) e d).

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.49

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

37.50

BRUNALE, MACONI, CADDEO, PIATTI, VITALI, TONINI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.51

BAIO DOSSI, TOIA, GAGLIONE, LIGUORI

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al fine dell'abbattimento delle liste di attesa, la definizione entro il 31 marzo 2003 di una disciplina dei criteri dei tempi massimi relativi alle diverse prestazioni specialistiche e diagnostiche che possono intercorrere tra la data della richiesta e la erogazione delle prestazioni. Trascorsi tali termini l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria ponendo il costo a carico dell'azienda sanitaria».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.52

BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, LONGHI, CARELLA, CADDEO

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al fine dell'abbattimento delle liste di attesa, la definizione entro il 31 marzo 2003 di una disciplina dei criteri dei tempi massimi relativi alle diverse prestazioni specialistiche e diagnostiche che possono intercorrere tra la data della richiesta e la erogazione delle prestazioni. Trascorsi tali termini l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria ponendo il costo a carico dell'Azienda sanitaria».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.53

BAIO DOSSI, GAGLIONE, LONGHI, BETTONI BRANDANI, MASCONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CARELLA, LIGUORI, CADDEO

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.54

GAGLIONE, BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI

Al comma 4, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: «, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.55

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

37.56

TATÒ

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «presso gli ospedali pubblici» aggiungere le seguenti: «gli specialisti e le strutture accreditate».

37.57

CASTELLANI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «... presso gli ospedali pubblici...» aggiungere le seguenti: «e quelli equiparati di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999...».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.58

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 4, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole da: «, in armonia» fino alla fine del periodo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

37.59

IL RELATORE

Al comma 4, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: «province autonome» fino alla fine del periodo con le seguenti: «province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa».

37.60

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 4, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «finalità non prioritarie» aggiungere le seguenti: «nonché tramite assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale anche in deroga a quanto previsto dalla presente legge.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

37.61

TATÒ

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «con diminuzione delle giornate complessive di degenza» con le seguenti: «al fine di diminuire le giornate complessive di digenza, si devono potenziare i tetti di spesa degli specialisti e strutture convenzionate, nella misura non superiore al 30 per cento di quella fissa per l'anno 2002».

37.62

LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE, CARELLA, LONGHI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CADDEO

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.63

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

37.64

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

37.65

TONINI, BARATELLA, MACONI, CADDEO, PIATTI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.66

LIGUORI, BAIO DOSSI, TOIA, GAGLIONE

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

37.67

TATÒ

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe, di cui al decreto ministeriale del 22 luglio 1996, deve essere rivalutate secondo le variazioni degli indici ISTAT, di anno in anno, con decorrenza dalla data del citato decreto ministeriale».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

37.68

GAGLIONE, LONGHI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CARELLA, LIGUORI, BAIO DOSSI, CADDEO

*Sopprimere il comma 5.***Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

37.69

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 5.***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

37.70

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere il comma 5.***Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**

37.71

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere il comma 5.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

37.72

VIVIANI, VITALI, BATTAGLIA Giovanni

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è abolita ogni forma di partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale per gli assistiti percettori di reddito complessivo esente da imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)"».

37.73

VIVIANI, TONINI, PIZZINATO

AL COMMA 5, PREMETERE LE PAROLE: «A decorrere dal 1° gennaio 2004».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.74

ASCIUTTI, VIZZINI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. È estesa ai titolari del contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, la seconda tornata dei giudizi idoneativi, prevista dall'articolo 52, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, purchè alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382 risultino in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, comma primo, n. 3), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382, svolgano attività di assistenza e cura presso le cliniche e i policlinici universitari e, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in servizio alle dipendenze dell'Università con qualifica diversa da quella di professore associato o professore ordinario. Le commissioni giudicatrici saranno composte nello stesso modo o comunque nel modo più simile possibile a quelle già designate per la seconda tornata dei giudizi idoneativi a professore associato. L'inquadramento nel ruolo dei professori universitari associati di coloro che sosterranno con esito positivo i giudizi di idoneità di cui al presente articolo, avrà effetto ai fini giuridici dall'anno accademico 1984-85 ed ai fini economici dalla data della effettiva presa di servizio».

37.600

ASCIUTTI, VIZZINI, FERRARA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È estesa ai titolari del contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, la seconda tornata dei giudizi idoneativi, prevista dall'articolo 52, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, purchè alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382 risultassero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, comma 1, n. 3), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e svolgessero attività di assistenza e cura presso le cliniche e policlinici universitari e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano in servizio alle dipendenze dell'Università con qualifica diversa da quella di professore associato o professore ordinario.

Le commissioni giudicatrici saranno composte nello stesso modo o comunque più aderente possibile a quelle già designate per la seconda tornata dei giudizi idoneativi a professore associato.

L'inquadramento nel ruolo dei professori universitari associati di coloro che sosterranno con esito positivo i giudizi di idoneità di cui al presente articolo, avrà effetto ai fini giuridici nell'anno accademico 1985-85 ed ai fini economici dalla data della effettiva presa di servizio».

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 3.000;

2004: - 3.000;

2005: - 3.000.

37.75

SEMERARO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge n. 502/92 e successive modificazioni è abrogato».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

37.76

SEMERARO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In attuazione della legge n. 368/99 per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione per i medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

37.77

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In attuazione della legge n. 368/99 per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione per i medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.78

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 11.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

37.79

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

«9. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: ", fino al 31 dicembre 2002, del 5 per cento sono sostituite dalle seguenti: "del 6 per cento"».

37.80

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 6.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

37.81

BETTONI BRANDANI, LONGHI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CARELLA, LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE, CADDEO

Sopprimere il comma 6.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.82

TAROLLI, CICCANTI, MAGRI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "pari o superiore a lire 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "compreso tra euro 103,29 (200.000 lire) e euro 154,94 (300.000 lire) e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94 (300.000 lire). Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

37.83

GABURRO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In attuazione della legge n. 368 del 1999 per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione per i medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

37.85

LAURO

Sopprimere il comma 8.

37.86

TAROLLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di adeguare progressivamente la durata delle coperture brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) N. 1769/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla durata prevista dalla normativa europea».

37.87

MARINI, DEL TURCO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento CEE n. 1768/1992 del Consiglio del 18 giugno 1992 trovano attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, fino a completo allineamento alla durata prevista dalla normativa europea».

37.88

MAGRI, TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il meccanismo di riclassificazione della Commissione unica del farmaco per la revisione del prontuario deve applicare un omogeneo criterio di valutazione all'interno delle categorie terapeutiche. Non è ammissibile l'utilizzo di diversi metodi di valutazione per diverse classi all'interno della stessa classe terapeutica».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

37.89

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla durata prevista dalla normativa europea».

37.90

TONINI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, ROTONDO, CADDEO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) N. 1768/1992 del Consiglio del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla durata prevista dalla normativa europea».

37.91

D'AMICO

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1992, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla durata prevista dalla normativa europea».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.92

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Il comma 9 è soppresso

37.93

RONCONI, VIZZINI, FERRARA

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.94

BETTONI BRANDANI, BARATELLA, MACONI, CADDEO, PIATTI, DI GIROLAMO, MASCIONI

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.95

BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Il comma 9 dell'articolo 4 della legge n. 412 del 1991 è così sostituito:

"1. È istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale".

2. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominativi dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La delegazione di cui al comma precedente è assistita, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del *Welfare* e della salute, designati dai rispettivi Ministri.

4. Con accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo agli accordi di cui al comma 2, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.96

VIVIANI, TONINI, PIZZINATO

Al comma 4, sostituire le parole: «anche al fine di potenziare» con le seguenti: «al fine di aumentare il controllo e la promozione della salute dei cittadini e di potenziare...».

37.97

MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, BETTONI BRANDANI, ROTONDO, LONGHI, CARELLA, CADDEO

Al comma 9, sostituire le parole: «... il Ministero della salute, il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome» con le seguenti: «... il Ministero della salute, il Ministero dell'interno di intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto-legge 28 agosto 1997, n. 281».

37.98

COZZOLINO, RAGNO

Al comma 9, sostituire le parole: «Carta nazionale dei servizi e per la progressione utilizzazione della carta medesima ai fini sopra descritti» con le seguenti: «Carta di identità elettronica, di cui al decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 2000 e per la progressiva utilizzazione della carta medesima ai fini sopra descritti nonché quale carta sanitaria individuale».

37.99

TATÒ

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 602, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, al comma 2, le lettere *b)* e *d)* sono abrogate.

9-ter. All'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 602, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della definizione della remunerazione delle strutture accreditate, le regioni, in attuazione di quanto disposto dagli articoli precedenti in materia di programmazione del fabbisogno regionale, individuano su base regionale preventivamente i limiti massimi annuali di spesa sostenibili per il Fondo sanitario rispettivamente per l'assistenza ospedaliera, l'assistenza sanitaria residenziale, l'assistenza sanitaria semiresidenziale, l'assistenza sanitaria domiciliarie, l'assistenza specialistica ambulatoriale senza divisioni per branch specialistiche e le funzioni assistenziali di cui al comma 2. Le eventuali eccedenze di spesa rispetto al tetto regionale così determinato danno luogo ad un abbattimento proporzionale delle tariffe nominale di remunerazione delle prestazioni, nella misura massima del dieci per cento di essa. La remunerazione delle funzioni assistenziali

di cui al comma 2 avviene in base al costo *standard* di produzione, mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

37.100

TOIA, BAIO DOSSI, LIGUORI, GAGLIONE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In attuazione della legge n. 368 del 1999 per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione per i medici specializzati è prevista per ciascuna delle annuità 2003, 2003, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario di parte corrente».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.101

BETTONI BRANDANI, TONINI, MASCIONI, LONGHI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CADDEO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«La riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 è rideterminata nella misura del 5,80 per cento».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.102

LAURO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«Continua ad operare, fino al 31 dicembre 2003, la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.103

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Il comma 11 è sostituito dal seguente:

«La riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è dell'8 per cento dal 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

37.104

TAROLLI, CICCANTI, MAGRI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Al comma 11, sostituire le parole: «7 per cento» con le seguenti: «6,8 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi perma-

menti di natura corrente (4.1.5.2-Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 30.000;
2004: - 30.000;
2005: - 30.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 30.000;
2004: - 30.000;
2005: - 30.000.

37.105

COZZOLINO, TATÒ, SEMERARO, DANIELI Paolo, SPECCHIA, DEMASI, BONATESTA, SALINI

Al comma 11, sostituire le parole: «7 per cento» con le seguenti: «6,8 per cento».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 30.000;
2004: - 30.000;
2005: - 30.000.

37.106

MAGRI, TAROLLI, CICCANTI

Al comma 11, sostituire le parole: «7 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 130.000;
2004: - 130.000;
2005: - 130.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 130.000;
2004: - 130.000;
2005: - 130.000.

37.107

COZZOLINO, TATÒ, SEMERARO, DANIELI Paolo, Specchia, Demasi, Bonatesta, Salini

Al comma 11, sostituire le parole: «7 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 130.000;
2004: - 130.000;
2005: - 130.000.

37.108

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria e le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349 e al REG (CE) 1768/92 del Consiglio del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari a due anni per ogni anno solare a decorrere dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla durata prevista dalla normativa europea».

37.109

BAIO DOSSI

Al comma 13, sostituire le parole: «le imprese produttrici» con le seguenti: «le imprese che hanno provveduto a presentare al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185. e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.110

BAIO DOSSI

Al comma 15, sostituire le parole: «le aziende produttrici» con le seguenti: «le imprese che hanno provveduto a presentare al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185. e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.111

DANZI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Nella preparazione delle diluizioni omeopatiche di sostanze di origine chimica, minerale, vegetale e zoologica, sia naturali che di trasformazione o di sintesi, è consentito l'impiego di materiali di partenza o ceppi diversi dalle sostanze farmacologicamente attive disciplinate dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. Le aziende, autorizzate alla produzione di medicinali omeopatici, possono approvvigionarsi anche di sostanze o prodotti dichiarati dal fornitore come destinati esclusivamente a scopi di ricerca o di laboratorio».

37.112

DANZI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, è aggiunta la seguente:

"c) preparati estemporaneamente in stabilimenti che producono medicinali omeopatici, nelle forme farmaceutiche in essi autorizzate, su richiesta di una farmacia e destinati ad essere forniti ai clienti della stessa farmacia. Per tali preparati si applicano le norme di buona preparazione vigenti per le farmacie"».

37.113

COZZOLINO, RAGNO

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Ai medicinali omeopatici, a partire dal 1° gennaio 2004, secondo le modalità attuative fissate con decreto dal Ministro della salute, da emanarsi entro il 30 giugno 2003, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 1° marzo 2003, n. 39».

37.114

BAIO DOSSI, BIANCONI, BETTONI BRANDANI, CARELLA

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Le regioni sono chiamate a vigilare sull'applicazione della legge in vigore in merito all'accertamento delle condizioni di invalidità e alla conseguente erogazione di indennità, prevedendo, senza maggiori oneri per lo Stato, che le Commissioni deputate accolgano le diagnosi dei medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle Unità di valutazione Alzheimer prodotti secondo i criteri del DSM IV riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale Sanità. Eventuali ricorsi potranno essere promossi solo sulla base del sopraccitato esame DSM IV.

17-ter. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 vengono ri-compresi i servizi socio-sanitari e le prestazioni per i malati di Alzheimer. Analogamente, nell'ambito del trattamento farmacologico, vengono ritenuti essenziali, e quindi inseriti nella lista dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6 della legge n. 405 del 2001, i farmaci per il trattamento della malattia di Alzheimer».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.115

CAVALLARO

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al comma 1, lettera d), n. 3) dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sostituire le parole: "autorizzazioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277" con le seguenti: "medici comunque in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.116

BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, TOIA

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-bis. Al fine di consentire un più esteso utilizzo degli ambulatori, dei laboratori e delle apparecchiature diagnostiche nelle strutture del Servizio sanitario nazionale per l'eliminazione delle liste di attesa è stanziata per gli anni 2003, 2004, 2005 la somma di 200 milioni di euro annui da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.117

CASTELLANI

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2001, n. 405 si interpreta nel senso che nell'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria ivi previsto sono ricompresi anche gli oneri relativi al rapporto di esclusività dei medici delle Istituzioni di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.118

MASCIONI, BETTONI BRANDANI, TONINI, LONGHI, DI GIROLAMO, ROTONDO, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. La scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 ottobre 1999, n. 362 e dell'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale è stato già corrisposto il contributo di lire quarantamila previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro venticinque a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni.

La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede alla pubblicazione degli elenchi dei medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno effettuato i versamenti ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attribuendo a ciascuno di detti medicinali omeopatici un numero provvisorio di registrazione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.119

BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, LONGHI, CARELLA, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" alla fine, di seguito, è aggiunto il seguente periodo: "incementato per un importo pari a 4 miliardi di euro per il 2003 e 4 miliardi di euro per il 2004"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.120

LIGUORI, GAGLIONE, BAIO DOSSI, TOIA

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" alla fine, di seguito, è aggiunto il seguente periodo: "incementato per un importo pari a 4 miliardi di euro per il 2003 e 4 miliardi di euro per il 2004"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.121

BAIO DOSSI, MASCIONI, TONINI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, GAGLIONE, LIGUORI, ROTONDO, DI GIROLAMO, CARELLA, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" alla fine, di seguito, è aggiunto il seguente periodo: "incementato per un importo pari a 4 miliardi di euro per il 2003 e 4 miliardi di euro per il 2004"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.122

TOIA, BAIO DOSSI, LIGUORI, GAGLIONE

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" alla fine, di seguito, è aggiunto il seguente periodo: "incementato per un importo pari a 4 miliardi di euro per il 2003 e 4 miliardi di euro per il 2004"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.123

TOIA, BAIO DOSSI, LIGUORI, GAGLIONE

Dopo il comma 17, in fine, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" alla fine, di seguito, è aggiunto il seguente periodo: "incementato per un importo pari a 4 miliardi di euro per il 2003 e 4 miliardi di euro per il 2004"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.124

RONCONI, CICCANTI, GABURRO, CIRAMI, CHIRILLI, SALZANO, SODANO Calogero, ZICCONI, IERVOLINO, RUVOLO, TUNIS, FORLANI, FORTE, BATTAGLIA Antonio, MELELEO, BONGIORNO, BERGAMO, TAROLLI

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-bis. Per l'attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al fine di attivare i contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi, è prevista per ciascun anno 2003, 2004, 2005 una quota pari a 300 milioni di euro come risorsa aggiuntiva al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 300.000;
2004: + 300.000;
2005: + 300.000.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 300.000;
2004: - 300.000;
2005: - 300.000.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

37.125

EUFEMI, LAURO

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-bis. Per l'attuazione della legge n. 368 del 1999, al fine di attivare i contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi, è prevista per ciascun anno 2003, 2004, 2005 una quota pari a 200 milioni di euro come risorsa aggiuntiva al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 300.000;
2004: + 300.000;
2005: + 300.000.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 300.000;
2004: - 300.000;
2005: - 300.000.

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

37.126

ZAVOLI, MARINI, MARINO

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-bis. In attuazione della legge n. 368 del 1999, per la materia attinente l'attivazione di contratti di formazione per i medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Conseguentemente all'articolo 67, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 200.000;
2004: - 150.000;
2005: - 100.000.

37.127

BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, TREU, DETTORI, GIARETTA, TOIA, DATO, CAVALLARO, BEDIN, MANZIONE

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di dare piena e immediata attuazione al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è incrementato per un importo pari a 300 milioni di euro in ragione d'anno, per gli anni 2003, 2004 e 2005, per l'attivazione dei contratti di formazione e lavoro dei medici specializzandi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.128

ALBERTI CASELLATI, LAURO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per l'attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al fine di attivare i contratti di formazione lavoro per i medici specializzandi, è prevista per ciascun anno 2003, 2004 e 2005 una quota pari

a 250 milioni di euro come risorsa aggiuntva al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.129

PICCIONI, ALBERTI CASELLATI, LAURO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per l'attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al fine di attivare i contratti di formazione lavoro per i medici specializzandi, è prevista per ciascun anno 2003, 2004 e 2005 una quota pari a 100 milioni di euro come risorsa aggiuntva al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.130

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. In attuazione della legge n. 368 del 1999, per la materia attinente l'attivazione di contratti di formazione per i medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntiva al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000;
2004: - 100.000;
2005: - 100.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.131

ANGIUS, BORDON, MASCIONI, TONINI, GUERZONI, CARELLA, LIGUORI, LONGHI, BAIO DOSSI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, GAGLIONE, CAVALLARO, GIOVANELLI, CALVI, GARRAFFA, DE PETRIS, ROTONDO, VIVIANI, BRUTTI Paolo, BUDIN, VICINI, MACONI, MONTINO, BONFIETTI, CHIUSOLI, FALOMI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. In attuazione della legge n. 368 del 1999, per la materia attinente l'attivazione di contratti di formazione per i medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 200 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.132

ANGIUS, BORDON, MASCIONI, TONINI, GUERZONI, CARELLA, LIGUORI, LONGHI, BAIO DOSSI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, GAGLIONE, CAVALLARO, GIOVANELLI, CALVI, GARRAFFA, DE PETRIS, ROTONDO, VIVIANI, BRUTTI Paolo, BUDIN, VICINI, MACONI, MONTINO, BONFIETTI, CHIUSOLI, FALOMI

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-bis. In attuazione della legge n. 368 del 1999, per la materia attinente l'attivazione di contratti di formazione per i medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 300 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.133

BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di potenziare lo sviluppo della ricerca biomedica di base e applicata per quanto riguarda le patologie del morbo di Alzheimer e Parkinson, nonché le patologie croniche degenerative del sistema cere-

brale e la ricerca in campo oncologico è previsto un finanziamento di 25.000.000 euro per il 2003 e per ciascuno degli anni successivi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.134

GAGLIONE, BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di fornire agli anziani in disagiate situazioni economiche l'assistenza odontoiatrica protesica riabilitativa è stanziata per gli anni 2003, 2004 e 2005 la somma di 150.000.000 di euro annui».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.135

COZZOLINO, DANIELI Paolo, TATÒ, BONATESTA, DEMASI, SEMERARO

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 31 marzo 2003 i prodotti medicinali che hanno il prezzo più elevato della media europea, in base alla comparazione effettuata dal CIPE dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002 diminuiscono della differenza. I prodotti che hanno un prezzo più basso della media europea, in base alla comparazione effettuata dal Cipe dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministro della salute 17 settembre 2002, recuperano la differenza in due fasi: al 1° marzo 2003 e al 1° settembre 2003».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

37.136

TATÒ

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-bis. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", sono reintrodotti tra i livelli essenziali di assistenza le seguenti prestazioni: deter-

mina ad onde corte e microonde, massoterapia distrettuale, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, laserterapia antalgica. Tali prestazioni devono intendersi ricomprese tra quelle di cui all'allegato 2B, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 concernente la "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

37.137

BETTONI BRANDANI, BARATELLA, MACONI, CADDEO, PIATTI, VITALI, MASCIONI, TONINI

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 368, dopo la parola: "concedere", sono aggiunte le seguenti: "alle Aziende sanitarie territoriali, anche per tutti gli usi di cui al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 1991, n. 405"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.138

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 368, dopo la parola: "concedere", sono aggiunte le seguenti: "alle Aziende sanitarie territoriali, anche per tutti gli usi di cui al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.139

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI, LAURO

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-bis. Ai madici chirurghi specializzandi e non dipendenti che ottengano il diploma di specializzazione negli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 ce optino entro l'anno 2010 per il riscatto economico degli anni di laurea e di specializzazione ai fini normativo-pensinistici, viene applicata una riduzione del 50 per cento degli oneri economici per questo dovuti».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

37.140

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-bis. È previsto uno specifico stanziamento statale per l'anno 2003 pari al 2 per cento del monte retributivo della dirigenza e del 1,5 per cento del comparto sanitario del Servizio sanitario Nazionale per il finanziamento dell'educazione continua in medicina. Tali percentuali sono incrementate rispettivamente al 2,5 per cento nel 2004 al 3 per cento nel 2005».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

37.141

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-bis. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al rego-

lamento CEE n. 1768 del 1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla durata prevista dalla normativa europea».

37.142

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN

Dopo il comma 17, aggiungere, il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003 viene estesa ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria, l'erogabilità dei farmaci prevista dalla legge 19 luglio 200 n. 203 nei confronti degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.143

ZAVOLI, MARINI

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«17-bis. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265 l'ineleggibilità e l'incompatibilità, in funzione della natura assunta dalle aziende sanitarie locali, riguarda le sole figure del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario e per i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate, per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale e ospedaliera con cui sono convenzionate e lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate».

37.144

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 17, aggiungere, il seguente:

«17-bis. Al fine di far fronte all'emergenza infermieristica, nei limiti delle risorse attribuite, il Ministro della salute di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e l'università, previa verifica nell'ambito della

Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 marzo 2003, ridetermina il fabbisogno formativo di personale infermieristico fissando, a partire dall'anno accademico 2003-2004 in almeno 25.000 unità di posti di corso di laurea in scienze infermieristiche, garantendo la possibilità di individuare degli iscritti ad una facoltà che abbia raggiunto la capienza numerica di poter accedere ad altre facoltà con carenza di iscritti. Su richiesta delle regioni e con apposita convenzione da stipularsi con le sedi universitarie, per gli allievi dell'ultimo anno di corso di laurea in scienza infermieristiche è possibile stipulare contratti di formazione lavoro aventi valore di tirocinio».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.145

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 17, aggiungere, il seguente:

«17-bis. Le Regioni e le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano la presenza di Hospices, ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 1998 convertito in legge, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1999, n. 39 ed un'adeguata organizzazione di assistenza domiciliare integrata».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.146

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 17, aggiungere, il seguente:

«17-bis. Le Regioni e le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano la presenza di hospices, ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 1998 convertito in legge, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1999, n. 39 ed un'adeguata organizzazione di assistenza domiciliare integrata».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.147

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 17, aggiungere, il seguente:

«17-bis. Nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, in occasione del riparto del Fondo sanitario nazionale, le quote spettanti alle regioni devono garantire l'adeguata copertura del Progetto obiettivo di tutela della salute mentale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1999».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

37.148

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapie è riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 15.000.000;
2004: - 15.000.000;
2005: - 15.000.000.

37.149

LIGUORI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 è abrogato».

37.150

MAGRI, TAROLLI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. La procedura prevista al comma 9-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazione della legge 15 giugno 2002, n. 112, deve completarsi entro trenta giorni dalla deliberazione proposta dalla Commissione unica del farmaco. Trascorso tale periodo in mancanza di determinazioni definitive la proposta si intende approvata».

37.151

ZORZOLI, FERRARA, LAURO, NOCCO

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Per l'anno 2003 in deroga a quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il Ministero della salute può stipulare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, accordi di programma con le Regioni e con gli altri Enti pubblici di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni e integrazioni, per l'intera quota assegnata o per parte di essa».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.152

GUAISTI

Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«18. Dal 1° marzo 2003 i prodotti medicinali che hanno il prezzo più elevato della media europea, in base alla comparazione effettuata del CIPE dopo l'entrata in vigore del decreto 27 settembre 2002 del Ministero della salute, diminuiscono da subito della differenza.

I prodotti che hanno un prezzo più basso della media europea, in base alla comparazione effettuata del CIPE dopo l'entrata in vigore del decreto 27 settembre 2002 del Ministero della salute, recuperano la differenza in due fasi: al 1° marzo 2003 al 1° settembre 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.153

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Sono esclusi dagli obblighi di cui ai commi 1, 3, 5 e 7:

a) i servizi socio-sanitari alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000;

b) le attività finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.154

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, MASCIONI, TONINI, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Entro il 10 aprile 2003 nell'ambito della Conferenza Stato-RegioniAutonomie, su proposta delle regioni d'intesa con il Ministro della Salute, si provvede, per almeno un anno all'avvio della sperimentazione del budget di distretto. Ciascuna regione individua, nell'ambito del proprio territorio uno o più distretti, ai quali assegnare in via sperimentale, in accordo con l'azienda sanitaria interessata, una dotazione finanziaria virtuale, calcolata sulla base del numero di abitanti, moltiplicando per la parte di quota capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere, residenziali, domiciliari, che si presumono indotte dall'attività prescrittiva dei medici di medicina generale, nonché dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.155

TONINI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, MASCIONI, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per consentire all'Istituto superiore di sanità di far fronte con le proprie risorse umane ai compiti inerenti il coordinamento delle attività

di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori di rischio che incidono sulla salute nonché la gestione dei registri nazionali è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni e 500 mila euro per gli anni 2003, 2004, 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.156

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, ROTONDO, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, CARELLA, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di fornire agli anziani in disagiate situazioni economiche l'assistenza odontoiatrica protesica riabilitativa è stanziata per gli anni 2003, 2004, 2005 la somma di 150 milioni di euro annui».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.157

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, ROTONDO, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di rinnovare le apparecchiature diagnostiche delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale è stanziato per gli anni 2003, 2004, 2005 la somma di 200 milioni di euro annui da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.158

BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, CARELLA, ROTONDO, MASCIONI, TONINI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di consentire un più esteso utilizzo degli ambulatori, dei laboratori e delle apparecchiature diagnostiche nelle strutture del Ser-

vizio sanitario nazionale per l'eliminazione delle liste di attesa è stanziata per gli anni 2003, 2004, 2005 la somma di 200 milioni di euro annui da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.159

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, LONGHI, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.160

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, LONGHI, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. È previsto uno specifico stanziamento statale per l'anno 2003 pari al 2 per cento del monte retributivo della dirigenza e del 1,5 per cento del comparto sanitario del Servizio sanitario nazionale per il finanziamento dell'educazione continua in medicina. Tali percentuali sono incrementate rispettivamente al 2,5 per cento nel 2004 al 3 per cento nel 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.161

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, LONGHI, CARELLA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di potenziare lo sviluppo della ricerca biomedica di base e applicata per quanto riguarda le patologie del morbo di Alzheimer e Parkinson, nonché le patologie croniche degenerative del sistema cerebrale e la ricerca in campo oncologico è previsto un finanziamento di 25.000.000 euro. per il 2003 e per ciascuno degli anni successivi».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.162

MASCIONI, BETTONI BRANDANI, TONINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, LONGHI, CARELLA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Entro il 31 maggio 2003 la Commissione unica per il farmaco, provvede ad individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999 n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo *standard* a posologia limitata per l'avvio delle terapie e *standard* che assicurino una copertura terapeutica massimo di 28-40 giorni».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.0.1 (testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Dal 1° gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato "1" del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre

2001, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3, con decorrenza dalla data di pubblicazione dello stesso decreto.

3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché le modifiche agli allegati di cui al comma precedente sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

37.0.1

FERRARA, ZORZOLI, IZZO

Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

«Art. 37-bis.

1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole: "nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato" aggiungere le parole: "e nei bilanci regionali".

Art. 37-ter.

1. L'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 è sostituito dal seguente:

"9. È istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo con la Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi di cui al comma 2, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49 del decreto legislativo n. 145 del 2001".

Art. 37-quater.

1. Dal 1° gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato "1" del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3, con decorrenza dalla data di pubblicazione dello stesso decreto.

3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché le modifiche agli allegati di cui al comma precedente sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**37.0.2**

ALBERTI CASELLATI, NOCCO, LAURO, IZZO

Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

«Art. 37-bis.

(Rapporto di lavoro della dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale)

1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e sanitaria delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico, a tempo pieno ed esclusivo.

2. Il dirigente può, a domanda, optare per la non esclusività del rapporto; l'opzione è reversibile. Il passaggio dalla esclusività del rapporto alla non esclusività e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. La non esclusività del rapporto non preclude la direzione di strutture semplici e complesse nè l'esercizio dell'attività libero professionale nelle strutture aziendali. L'opzione per la non esclusività del rapporto nonchè la riduzione del trattamento economico accessorio stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale.

4. L'utilizzazione del proprio studio professionale da parte del personale a rapporto esclusivo ai sensi del comma 10 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni è consentita fino al 31 dicembre 2003. L'attività libero professionale intramuraria, in regime di ricovero ed ambulatoriale, da parte del personale a rapporto non esclusivo può essere svolta esclusivamente nelle strutture aziendali o in quelle a tal fine convenzionate con l'azienda.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, fermo restando il loro stato giuridico, anche ai medici ed al personale sanitario universitario, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche nonchè, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università, presso strutture sanitarie private accreditate.

6. I dirigenti attualmente a rapporto esclusivo o a rapporto non esclusivo conservano, salvo diversa opzione, tali rapporti. Fino alla stipula del primo contratto collettivo di lavoro il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto, a domanda del dirigente interessato, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda medesima. In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma 2, ai dirigenti che hanno optato per la non esclusività del rapporto la retribuzione fissa di posizione è ridotta del 30 per cento, quella variabile di posizione è ridotta del 90 per cento e la retribuzione di risultato non è dovuta.

7. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della presente legge possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale tipo di rapporto ovvero optare per il rapporto unico e a tempo pieno, esclusivo o non esclusivo. Il rapporto a tempo definito non consente la direzione di strutture complesse. Il passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno comporta l'indisponibilità di un numero di posti pari al maggior numero di ore che il dirigente sanitario a tempo definito è tenuto a svolgere.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le aziende possono trattenere in servizio, per particolari meriti professionali e per proprie esigenze, i primari e i direttori che ne facciano richiesta di anno in anno e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età. Le aziende possono, altresì, concedere ai predetti dirigenti di struttura complessa di rimanere in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età per le esigenze della formazione continua e della ricerca, con esclusione delle funzioni di assistenza.

9. Fino al riordinamento dello stato giuridico della docenza universitaria, le disposizioni di cui al comma 8 si applicano, salvi i diritti acqui-

siti, anche al personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ivi compresa la possibilità di rimanere in servizio fino al settantaduesimo anno di età per le esigenze della didattica e della ricerca».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.3

SALZANO, RUVOLO, LIGUORI, BAIO DOSSI, BATTISTI, TOMASSINI, CAZZOLINO, DANZI

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Il Servizio sanitario nazionale assicura il più ampio accesso dei cittadini alla prevenzione e alla cura nel campo della tutela della salute mentale e della psicoterapia, offrendo una rete integrata di servizi sul territorio a sostegno delle persone che soffrono di disturbi psicologici, psicopatologici o situazionali, e delle loro famiglie.

2. Ai fini di cui al punto 1, i dipartimenti di salute mentale, i servizi per le tossicodipendenze (Sert) ed i servizi materni infantili in forma di ambulatori, centri, reparti o strutture residenziali, Unità operative di psicologia e Servizi di psicologia dotati di autonomia gestionale ed economica comunque operanti nel settore quali presidi delle aziende sanitarie locali, possono inviare le persone sofferenti di uno stato di disagio psicologico e situazionale ovvero i soggetti che presentano una sintomatologia acuta o un disturbo psicopatologico strutturato, quando non abbiano la possibilità di assisterle direttamente, anche presso strutture private e professionisti accreditati ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 502 e successive modifiche ed integrazioni, per le seguenti prestazioni:

a) accoglienza e valutazione dello stato psicologico del paziente e, ove necessario, della famiglia;

b) diagnosi e cura psicoterapeutica dei disturbi psicologici, psicopatologici e situazionali, ove necessario assicurando il coordinamento con gli altri specialisti e con le strutture sanitarie territoriali;

c) consulenza psicologica.

3. Possono accedere all'accreditamento i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Ordine degli psicologi o dei medici chirurghi;
- b) iscrizione all'apposito elenco degli Psicoterapeuti, riconosciuti ai sensi degli articoli 3 o 35 della legge n. 56 del 1989, presso gli Albi professionali degli psicologi o dei medici chirurghi.

4. Le prestazioni di assistenza psicoterapeutica presso i professionisti accreditati rientrano nel sistema di partecipazione al costo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998 numero 124. Il costo complessivo delle prestazioni sarà finanziato per il 2003 con risorse non superiori al 2 per cento delle quote di Fondo sanitario nazionale attribuite per l'anno precedente ai servizi di cui al precedente articolo 2.

5. La scelta del professionista è effettuata dall'utente che avrà a disposizione appositi elenchi forniti dagli Ordini professionali e deve essere convalidata dal servizio proponente. La remunerazione dei professionisti di cui al comma 3 per le prestazioni convenzionate è quella prevista dal minimo delle tariffe indicate dagli Ordini professionali. Il pagamento è eseguito, previa presentazione di fattura dal servizio che ha richiesto la prestazione cui tocca comunque definire inizialmente la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'utente ed a cui tocca ugualmente esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni e la valutazione dei loro risultati».

37.0.4

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo e non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale. L'opzione per il rapporto non esclusivo comporta la perdita dell'indennità di esclusività del rapporto. L'esclusività, definita contrattualmente, è confermata come istituto normativo ed economico.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero – professionale del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impegno di servizio, può svolgere all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero professionale individuale o in equipe regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti. L'attività libero professionale può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e il numero di ore di attività individuali o in equipe previste dal programma aziendale.

3. Tali disposizioni, fermo restando il loro stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999 o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università.

4. L'intramoenia allargata di cui all'articolo 3 è prorogata fino alla stipulazione del contratto collettivo di lavoro del decreto legislativo n. 254 2000.

5. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo. In fase di prima attuazione e fino al nuovo contratto collettivo di lavoro la domanda per la reversibilità del rapporto deve essere accolta dall'azienda ospedaliera entro novanta giorni dalla formulazione della stessa».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.5

TOMASSINI, SALINI, FASOLINO, TREDESE

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Norme a favore delle persone con sindrome di Down o con altra grave disabilità)

1. In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definito ed evidente e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate dalle competenti commissioni insediate presso le Asl o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed esentate da ulteriori successive visite e controlli.

2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 le persone con sindrome di *Down* conseguono i diritti e i benefici previsti dalla legge.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, il riconoscimento automatico viene esteso ad altre gravi patologie genetiche o comunque irreversibili risultanti da esame incontrovertibile».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.6

TOMASSINI

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Ai farmacisti titolari delle farmacie della regione Molise ubicate nei comuni di Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, Macchiaavalfortore, Collotorto, Monacilloni, Castellino sul Biferno, Montelongo, colpiti dal sisma del 31 ottobre 1° novembre 2002, viene riconosciuta in via eccezionale e per una sola volta una maggiorazione del 20 per cento sul punteggio complessivo attribuito in base alla valutazione dei titoli e alla prova attitudinale, nei concorsi indetti successivamente all'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362 per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione. Resta ferma la maggiorazione di punteggio prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.7

FASOLINO

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è disposta la corresponsione del risarcimento transattivo e conciliativo delle cause di coloro che affetti da patologie croniche ereditarie, ovvero gli emofilici e i coagulopatici, che avendo subito un danno per assunzione

di emoderivati infetti, si sono costituiti nei giudizi civili dinanzi al tribunale civile di Roma ottenendone positivo giudizio con le sentenze del novembre 1998 e del giugno 2001.

2. Il risarcimento di cui al comma 1 è quantificato nella misura di settecentocinquantamila Euro per coloro che sofferenti sono ancora in vita e di ottocentocinquantamila euro per gli eredi dei defunti e solvibile con l'assegnazione di n. 10 B.T.P. del valore di settantacinquemila Euro ciascuno per i viventi e di n. 10 B.T.P. del valore di ottantacinquemila euro ciascuno per gli eredi dei defunti, con scadenze annuali predeterminate, di cui uno per ciascun anno, fino al limite massimo di dieci anni, esenti da tasse e spese legali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.8

COLETTI

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. I direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome, debbono essere scelti fra gli iscritti agli Albi regionale, in base ad una graduatoria stilata sulla base di criteri e titoli predeterminati, corrispondenti a punti.

2. La nomina dovrà rispettare l'ordine della graduatoria, che verrà aggiornata ogni anno.

3. I direttori generali, di cui al comma 1, attualmente in carica, decadono automaticamente sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

4. Le Regioni devono adottare provvedimenti attuativi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Tutte le norme vigenti in materia, in contrasto con il presente dettato normativo, si intendono abrogate».

37.0.9

MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, BETTONI BRANDANI, ROTONDO, CADDEO

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Deducibilità per spese di cura)

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

l-bis) le spese sostenute direttamente, sino a un massimo 1.500 euro relative a prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare, in strutture diurne o comunità o servizi simili, rese in favore dell'infanzia fino a cinque anni d'età, degli anziani di età superiore a 65 anni e dei soggetti più deboli ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 8 novembre, n. 328, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da cooperative sociali e da altri eventi aventi finalità di assistenza sociale».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

37.0.10

BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, CARELLA, ROTONDO, MASCIONI, TONINI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, CADDEO

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Il comma 9 dell'articolo 4 della legge n. 412 del 1991 è così sostituito:

"1. È istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La delegazione di cui al comma precedente è assistita, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e finanze, del *welfare* e della salute, designati dai rispettivi Ministri.

4. Con accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo agli accordi di cui al comma 2, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

37.0.11

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. In attuazione del decreto legislativo n. 368 del 1999, che ai sensi della direttiva europea n. 16 del 1993, prevede la trasformazione delle borse di studio dei medici specializzandi in contratti di formazione lavoro, ed in linea con l'impegno assunto nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2005, il Governo garantisce la relativa copertura finanziaria (nella quota complessiva di 250 milioni di euro annui) come risorsa aggiuntiva al Fondo del Servizio sanitario nazionale di parte corrente, con le seguenti modalità data l'attuale mancanza di disponibilità finanziaria per la copertura totale della quota relativa all'anno 2003 e la conseguente necessità di distribuire l'erogazione negli anni successivi:

2003: + 100.000;
2004: + 325.000;
2005: + 325.000.

Tali stanziamenti dovranno consentire la graduale regolarizzazione in termini di adeguato trattamento economico ed estensione dei benefici contributivi, previdenziali ed assistenziali, compresi la rivalutazione e gli interessi di legge.

È fatto in ogni caso salvo il riconoscimento dei titoli conseguiti dagli specializzati a partire dalla data di recepimento della relativa normativa comunitaria da parte dello Stato italiano».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.12

TOMASSINI, MAGRI, CARRARA, SALZANO, BOLDI, GRILLO, SALINI, ALBERTI
CASELLATI, FASOLINO, TREDESE

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. In attesa della revisione organica della materia afferente la formazione dei medici specialisti e loro trattamento economico, previdenziale ed assistenziale già previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'attuale trattamento economico annuo onnicomprensivo è elevato per il 2003 del 10 per cento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.13

TOMASSINI, MAGRI, CARRARA, SALZANO, BOLDI, DANIELI, GRILLO, FASOLINO,
TREDESE, SALINI

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo i benefici economici

di cui al comma 5 del presente articolo. Tali modifiche al rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari non possono comportare in alcun modo, aumenti di spesa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Nell'ipotesi in cui ciò si verificasse, il trattamento economico aggiuntivo relativamente al rapporto di lavoro esclusivo sarà oggetto di apposito atto di indirizzo delle regioni che, attraverso il Comitato di settore di sanità, indicheranno all'Aran le finalizzazioni e i termini di negoziazione con le organizzazioni sindacali. Le risorse verranno detratte dalla disponibilità complessiva e destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale".

2. La direzione di strutture semplici e complesse prescinde dalla scelta dell'esclusività del rapporto di lavoro. Il direttore generale conferisce o conferma l'incarico di direzione di strutture complesse, valutando, sotto ogni profilo, la piena compatibilità dell'incarico con la scelta di svolgere attività libero-professionale extramoenia, al fine di tutelare gli interessi aziendali e, per tale valutazione, acquisisce il parere del Consiglio dei sanitari. Il direttore generale invia, semestralmente, ai competenti organi regionali una relazione sull'attività delle strutture complesse il cui dirigente abbia optato per la libera professione extra-moenia. Il dirigente con rapporto di lavoro non esclusivo non può assumere l'incarico di direttore del dipartimento.

3. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale intra-moenia del personale sanitario in maniera che il dirigente sanitario, fuori dall'impiego di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale o in equipe regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

4. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito e quelli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 415 del 29 dicembre 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

5. Il termine del 31 luglio 2003 previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 2000 n. 254, è prorogato al 31 luglio 2005.

6. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale stabilito dal comma 1, dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 505, e successive modificazioni, al sessantacinquesimo anno di età è prorogabile, a richiesta e con il parere positivo dell'Amministrazione, fino al sessantesimo anno di età. Per coloro che svolgono attività di Educazione medico continua (ECM) e di insegnamento universitario tale limite di età è ulteriormente prorogabile di altri due anni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.14 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2003, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della salute può stipulare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, accordi di programma con le regioni e gli altri soggetti pubblici interessati nei limiti delle quote già deliberate dal CIPE riferite all'importo indicato nel citato articolo 20».

37.0.14

IL RELATORE

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2003, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è stato inserito dall'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, il Ministero della salute può stipolare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, accordi di programma con le regioni nei limiti delle quote del fondo di cui al citato articolo 20, ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

37.0.15

TREDESE, TOMASSINI, FASOLINO

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Ai medici incaricati, a tempo indeterminato, di continuità assistenziale e di emergenza territoriale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, è consentito di poter essere iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 257 del 1991, e successive modificazioni, con una riserva di posti pari al 15 per cento di quelli previsti dalla programmazione per i rispettivi corsi, in assenza di trattamento economico e continuando l'esercizio dell'attività assistenziale convenzionata e libero professionale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.16

COSTA

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Realizzazione spesa sanitaria)

1. Le disposizioni previste al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502, riguardanti il personale sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, sono abrogate. Il rapporto di lavoro del personale interessato sarà regolamentato da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.17

COSTA

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, a tutto il personale della dirigenza sanitaria degli enti pubblici non economici, già assoggettato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con le successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.18

CASTELLANI

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Le istituzioni di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparate, anche nella ripartizione dei fondi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, agli ospedali pubblici».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.0.19

COLETTI

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. Gli stanziamenti deliberati dal CIPE e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, n. 169, a valere sul programma nazionale

straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1998, n. 67, secondo e terzo triennio, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.0.20

CASTELLANI

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 sono esenti da IVA nell'esternalizzazione dei servizi in cui prevale la manodopera e nell'acquisto dei beni per la produzione delle attività».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.0.21

ALBERTI CASELLATI, LAURO

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito e quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415 possono a domanda da presentarsi entro il gennaio 2003, conservare ad esaurimento tale rapporto».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.22

TREDESE, TOMASSINI, FASOLINO, LAURO

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. I medici iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di convenzione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.23/1

SCALERA

All'emendamento 37.0.23 sostituire le parole da: «iscritti all'Ordine professionale» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «che dirigono un laboratorio di analisi da almeno cinque anni o sono sprovvisti di specializzazione, di effettuare prelievi ematici all'interno del proprio studio professionale finalizzati all'effettuazione delle analisi ematologiche o ematochimiche.

2. I biologi non compresi nel comma precedente potranno eseguire gli atti propedeutici e strumentali alle analisi previa la frequentazione di un corso pratico presso un laboratorio clinico ospedaliero comprensivo di un periodo di pronto soccorso, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di frequenza che attesta la capacità professionale del biologo ad effettuare i prelievi ematici di cui al precedente comma e ad adottare le opportune precauzioni nei casi di lipotimie post-prelievo.

3. Le Regioni provvederanno con propri regolamenti a disciplinare i predetti corsi.

4. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 è aggiunto il seguente periodo: "la prova pratica riguarderà anche l'effettuazione di prelievi ematici e venosi e le precauzioni da adottare nei casi di lipotimie postprelievo"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

37.0.23

TOMASSINI, RUVOLO, SALINI, FASOLINO, TREDESE, SCALERA, IZZO

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:***«Art. 37-bis.**

1. Ferme restando le competenze previste dall'articolo 3, lettera g), della legge 24 maggio 1967, n. 396, ai biologi iscritti all'Ordine professionale è consentita l'esecuzione del prelievo capillare e venoso propedeutico alle analisi chimico-cliniche ed ogni atto strumentale per la loro effettuazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.24

COSTA

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:***«Art. 37-bis.**

1. Sono abrogati i contratti collettivi nazionali vigenti nei comparti della Sanità e delle autonomie locali e regionali nelle parti ove non prevedano la riclassificazione degli assistenti sociali iscritti nel profilo di specialista nella sezione "A". L'equiparazione per il trattamento economico con le altre figure professionali riportate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 giugno 2001, alla sezione "A", decorre dalla data di avvenuta iscrizione al livello superiore, nonchè l'accesso alla dirigenza secondo le modalità previste all'articolo 12, comma 5, della legge n. 328 del 2000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

37.0.25

MAFFIOLI

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 502, comma 6, sostituire le parole: "d'intesa con il rettore dell'Università" con le seguenti: "sentito il rettore dell'Università"».

37.0.26

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Per gli anni 2003, 2004 e 2005 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione annua».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

Art. 38.**38.1**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo.

38.2CARELLA, GAGLIONE, BAIO DOSSI, LIGUORI, TONINI, ROTONDO, BETTONI
BRANDANI, DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI, CADDEO*Sopprimere l'articolo.*

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

38.3

LIGUORI, BAIO DOSSI, TOIA, GAGLIONE

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

38.4

BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

«Art. 38. – 1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge è istituita, con decreto del Ministro della salute di concerto con la Conferenza medesima, una Commissione unica sui dispositivi medici, con il compito di aggiornare il repertorio dei medesimi indicando per ognuno di essi le caratteristiche quali quantitativi dei prodotti e i relativi prezzi.

2. La composizione della Commissione di cui all'articolo 1, si avvale di un numero di membri paritetico nella misura di 16 membri di cui 8 nominati dalle regioni, 7 dal Ministro della salute e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La Commissione dura in carica un anno e può avvalersi di esperti nazionali e stranieri concordati secondo il programma di attività che la Commissione medesima adotta.

4. Il risultato del lavoro della Commissione può essere utilizzato, con opportuni strumenti informatici, sia per alimentare il portale della Consip sia i portali regionali relativi agli albi dei fornitori in ciascuna regione al fine di monitorare costantemente il rapporto qualità-prezzo dei dispositivi medici e con ciò controllare l'andamento della spesa per beni e servizi a livello regionale e centrale».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

38.5

MASCIONI, LONGHI, CARELLA, GAGLIONE, BAIO DOSSI, LIGUORI, TONINI, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, CADDEO

Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

«Art. 38. – 1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge è istituita, con decreto del Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, presso la Conferenza medesima, una Commissione unica sui dispositivi medici, con il compito di aggiornare il repertorio dei medesimi indicando per ognuno di essi le caratteristiche quali quantitativi dei prodotti e i relativi prezzi.

2. La composizione della Commissione di cui all'articolo 1, si avvale di un numero di membri paritetico nella misura di 16 membri di cui 8 nominati dalle regioni, 7 dal Ministro della salute e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La Commissione dura in carica un anno e può avvalersi di esperti nazionali e stranieri concordati secondo il programma di attività che la Commissione medesima adotta.

4. Il risultato del lavoro della Commissione può essere utilizzato, con opportuni strumenti informatici, sia per alimentare il portale della Consip sia i portali regionali relativi agli albi dei fornitori in ciascuna regione al fine di monitorare costantemente il rapporto qualità-prezzo dei dispositivi medici e con ciò controllare l'andamento della spesa per beni e servizi a livello regionale e centrale».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

38.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

«Art. 38. – 1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge è istituita, con decreto del Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, presso la Conferenza medesima, una Commissione unica sui dispositivi medici, con il compito di aggiornare il repertorio dei medesimi indicando per ognuno di essi le caratteristiche quali quantitativi dei prodotti e i relativi prezzi.

2. La composizione della Commissione di cui all'articolo 1, si avvale di un numero di membri paritetico nella misura di 16 membri di cui 8 nominati dalle regioni, 7 dal Ministro della salute e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La Commissione dura in carica un anno e può avvalersi di esperti nazionali e stranieri concordati secondo il programma di attività che la Commissione medesima adotta.

4. Il risultato del lavoro della Commissione può essere utilizzato, con opportuni strumenti informatici, sia per alimentare il portale della Consip sia i portali regionali relativi agli albi dei fornitori in ciascuna regione al fine di monitorare costantemente il rapporto qualità-prezzo dei dispositivi medici e con ciò controllare l'andamento della spesa per beni e servizi a livello regionale e centrale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.7

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, BARATELLA, MACONI, CADDEO, PIATTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome è inserito il repertorio dei dispositivi medici».

38.8

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Con apposito Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni è inserito il repertorio dei dispositivi medici».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

38.9

LONGHI, BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BETTONI BRANDANI, TONINI

*Al comma 1, dopo le parole: «a carico del bilancio dello Stato» aggiungere le seguenti: «delle regioni e degli enti locali».***38.10**

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

*Al comma 1, dopo le parole: «a carico del bilancio dello Stato», aggiungere le seguenti: «delle regioni e degli enti locali».***Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

38.11

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Al comma 1, dopo le parole: «a carico del bilancio dello Stato», aggiungere le seguenti: «delle regioni e degli enti locali».***38.12**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, sopprimere le parole: «con l'indicazione del prezzo di riferimento».

38.13

VIZZINI, FERRARA, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «con l'indicazione del prezzo di riferimento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

38.14

LONGHI, BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: «con le indicazioni del prezzo di riferimento».

38.15

TONINI, LONGHI, BATTAGLIA Giovanni, VITALI, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dal 1° gennaio 2003 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza garantite dal servizio Sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, con le esclusioni ed i limiti di cui agli allegati 2 e 3 e con decorrenza dalla data di pubblicazione dello stesso decreto. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché le modifiche agli allegati di cui al precedente periodo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

38.16 (testo 2)

MAGRI, TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le aziende sanitarie devono esporre *online* via internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 30 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.».

26.35 (testo 2)

FERRARA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativi all'anno 1998, il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera *a*), secondo periodo, è sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2003.

5-ter. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal comma 24 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano a contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003."».

38.16

MAGRI, TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-.... Le aziende sanitarie devono esporre *online* via internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 30 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi. Qualora l'azienda sanitaria fosse inadempiente ciò provocherebbe l'automatica decadenza del direttore generale.».

38.0.1

MASCIONI, LONGHI, CARELLA, GAGLIONE, BAIO DOSSI, LIGUORI, TONINI, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, CADDEO

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di eliminare le disuguaglianze e le disparità in materia di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria e al fine di garantire e tutelare uniformemente la salute dei cittadini esistenti nell'intero territorio nazionale a decorrere dall'anno 2003 è istituito un Fondo di perequazioni per il Mezzogiorno di 500 milioni di euro per l'anno 2003, di 500 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi in materia di:

- a) assistenza neonatale e all'infanzia;
- b) prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie oncologiche;
- c) implementazione delle reti di emergenza sanitaria con particolare riferimento alla patologie acute cardio-circolatorie;
- d) implementazione delle reti assistenziali integrate sociali e sanitarie;

3. Al Fondo di perequazione relativo agli interventi di cui al comma 2, potranno accedere le regioni.

4. L'istruttoria dei relativi progetti elaborati dalle regioni e dalle province autonome sarà effettuata da una Commissione presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da nominarsi da parte del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza stessa. La Commissione sarà composta da rappresentanti del Ministero della sanità, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). I compiti della Commissione sono quelli sanciti dal decreto ministeriale 16 giugno 2000, in applicazione del comma 2 dell'articolo 71 della legge n. 448 del 1998.

5. Al fine della attribuzione delle quote del Fondo di perequazione di cui al comma 1, la Commissione dovrà attenersi ai seguenti indicatori:

- a) tassi di mortalità neonatale e perinatale, per quel che attiene gli interventi di cui al punto a) del comma 2;
- b) rapporto tra incidenza e mortalità riferita alle patologie oncologiche;
- c) rapporto tra incidenza e mortalità riferita alle patologie acute cardiocircolatorie;
- d) rapporto tra indici di povertà ed emarginazione e patologie croniche».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

38.0.2.

RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502,
e successive modificazioni ed integrazioni)*

1. La penultima alinea del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato».

38.0.3.

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa in materia di produzione, commercializzazione e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché dalle disposizioni depenalizzate ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è decuplicata nel minimo e nel massimo.

2. La previsione di cui al comma 1 si intende estesa a tutti i provvedimenti integrativi dell'allegato 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, intervenuti in epoca successiva alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

3. Il personale appartenente al Comando carabinieri per la sanità, in caso di accertata violazione delle disposizioni richiamate al comma 1, procede direttamente all'applicazione delle relative sanzioni amministrative.

4. La previsione di cui al comma 1 si applica anche alle sanzioni di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 e all'articolo 727 del codice penale così come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

38.0.4

CURTO

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. È individuata tra le professioni tecnico-sanitarie, area tecnico-diaagnostica, la figura professionale di "ottico optometrista»" con il seguente profilo: l'ottico optometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue, con autonomia professionale, l'esame soggettivo ed oggettivo delle deficienze puramente ottiche della vista mediante attività dirette all'individuazione, correzione e compensazione dei difetti ottici-refrattivi della vista, approntando occhiali, lenti a contatto, correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonché ulteriori futuri ausili ottici, su prescrizione del medico oculista, fatti salvi gli occhiali protettivi o correttivi della presbiopia, delle miopie lievi, esclusi l'astigmatismo e l'ipermetropia che necessitano, per un'opportuna correzione, dell'uso di colliri cicloplegici, utilizzando i processi tecnologici e metodologici più idonei allo scopo, ad esclusione dei processi tecnologici di competenza medico-chirurgica.

2. La formazione della figura professionale dell'ottico ooptometrista, è di livello universitario ed il titolo, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. La formazione dell'ottico optometrista, che avviene presso le università, si svolge nell'ambito della Facoltà di medicina e chirurgia, eventualmente in collegamento con altre facoltà.

3. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, saranno definiti i contesti operativi della figura professionale dell'ottico-optometrista. Con lo stesso decreto saranno fissati i termini per il completamento degli studi per i corsi già avviati alla data suddetta e saranno stabiliti i limiti temporali di validità dei decreti del Ministro della sanità del 23 aprile 1992 e del 28 ottobre 1992.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, cessano di avere vigore le disposizioni dell'articolo 12 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che riguardano le mansioni degli ottici».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

Art. 39.**39.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, dopo le parole: «premium price», aggiungere le altre: «non a carico degli utenti e nella percentuale massima del 3 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**39.2**

PACE, COZZOLINO, BEVILACQUA, BONATESTA

Al comma 1, dopo la parola: «sviluppo», sopprimere le seguenti: «del settore farmaceutico».

39.3

BETTAMIO

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«2. Il "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri nell'ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica:

a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in carriera;

b) rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente;

c) livelli annuali delle esportazioni;

d) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semi-lavorati) rispetto all'anno precedente;

e) numero degli occupati in ricerca e numero addetti per la ricerca, al netto del personale per il marketing, rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti;

f) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale ed il fatturato relativo agli anni precedenti"».

Al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro della salute», inserire le seguenti: «e del Ministro delle attività produttive» e sostituire le parole: «pari allo 0,1 per cento» con le seguenti: «pari all'1 per cento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

39.4

TONINI, MASCIONI, LONGHI, CARELLA, GAGLIONE, BAIO DOSSI, LIGUORI, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, CADDEO

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «di importo finanziario pari allo», sostituire le parole: «0,1 per cento» con le seguenti: «1 per cento».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

39.5

LIGUORI

Al comma 2, secondo periodo, le parole: «0,1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 110.000;
2004: - 110.000;
2005: - 110.000.

39.6

COZZOLINO, TATÒ, SEMERARO, DANIELI PAOLO, SPECCHIA, DEMASI, BONATESTA, SALINI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «0,1 per cento» con le seguenti: «1 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 - Riforma di alcune norme di con-

tabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 110.000;

2004: – 110.000;

2005: – 110.000.

39.7

TONINI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, ROTONDO, CADDEO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «0,1 per cento» con le seguenti: «0,5 per cento».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

39.8

COZZOLINO, TATÒ, SEMERARO, DANIELI PAOLO, SPECCHIA, BONATESTA, DEMASI, SALINI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «0,1 per cento» con le seguenti: «0,5 per cento».

*Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:**

2003: – 60.000;

2004: – 60.000;

2005: – 60.000.

39.9

LIGUORI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «0,1 per cento» con le seguenti: «0,5 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 60.000;

2004: - 60.000;

2005: - 60.000.

39.10

TAROLLI, CICCANTI, MAGRI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «0,1 per cento» con le seguenti: «0,5 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 60.000;

2004: - 60.000;

2005: - 60.000.

39.11

TOMASSINI, SALINI, FASOLINO, TREDESE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «0,1 per cento» con le seguenti: «0,3 per cento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

39.12 (testo 2)

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Allo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore farmaceutico, sono in ogni caso inclusi nella classe A del prontuario farmaceutico, in deroga al decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, i farmaci contenenti almeno un principio attivo coperto dal brevetto o che usufruiscono di un periodo di protezione dei dati registrativi, che sono il risultato o attualmente l'oggetto di attività di ricerca o sviluppo condotte dall'Italia, i cui diritti di sfruttamento per l'Unione Europea sono detenute da aziende o gruppi italiani o da filiali italiane di aziende o gruppi esteri. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano a tutte le confezioni dei farmaci interessati, incluse quelle che verranno autorizzate all'immissione in commercio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla scadenza del periodo più lungo fra la copertura brevettuale che tutela il principio attivo e la durata del periodo di protezione dei dati registrativi.

3-bis. Il mantenimento negli anni 2004 e seguenti nella classe A del prontuario farmaceutico di farmaci di cui al comma precedente è subordinata alla condizione che le aziende titolari delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio o concessioni di vendita investano annualmente in attività di ricerca o sviluppo condotte dall'Italia, un importo non inferiore al 20 per cento della somma corrispondente al beneficio di cui al comma precedente, in aggiunta agli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nell'anno 2002».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

39.12

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3-bis. Allo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore farmaceutico, sono in ogni caso inclusi nella classe A del prontuario farmaceutico, in deroga al decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, i farmaci contenenti almeno un principio attivo coperto dal brevetto o che usufruiscono di un periodo di protezione dei dati registrativi che sono il risultato o attualmente l'oggetto di attività di ricerca. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano a tutte le confezioni dei farmaci interessati, incluse quelle che verranno autorizzate all'immissione in commercio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla scadenza del periodo più lungo fra la copertura brevettuale che tutela il principio attivo e la durata del periodo di protezione dei dati registrativi.

3-ter. Il mantenimento negli anni 2004 e seguenti nella classe A del prontuario farmaceutico di farmaci di cui al comma precedente è subordinata alla condizione che le aziende titolari delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio o concessioni di vendita investano annualmente in attività di ricerca o sviluppo condotte dall'Italia, un importo non inferiore al 20 per cento della somma corrispondente al beneficio di cui al comma precedente, in aggiunta agli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nell'anno 2002».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

39.13

VICINI, CADDEO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I prezzi al pubblico dei medicinali saranno allineati al prezzo medio europeo dal 1° febbraio 2003, in base all'analisi effettuata dal CIPE nel 2002».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

39.14

MASCIONI, TONINI, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, DI GIROLAMO, CADDEO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I prodotti farmaceutici rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 2002 purché coperti da brevetto europeo non possono subire riduzioni di prezzo superiori al 3 per cento».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**39.15**

MASCIONI, BETTONI BRANDANI, ROTONDO, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, CADDEO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore 2.000 euro, a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti del comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)".

3-ter. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c-undecies) dopo le parole: "per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità" sono inserite le seguenti: "ad esclusione dei progetti di ricerca di cui alla lettera c-duodecies)";

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a 50.000 euro, fatte a favore di enti e as-

sociazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

39.16

PACE, MULAS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2033, viene estesa ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria, l'erogabilità dei farmaci prevista dalla legge 19 luglio 2000, n. 203 nei confronti degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

26.35 (testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativi all'anno 1998, il termine di prescrizione di cui all'ar-

articolo 3, comma 9, lettera *a*), secondo periodo, è sospeso per un periodo di diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2003.

5-ter. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal comma 24 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano a contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003."».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sabato 7 dicembre 2002, ore 9,30, 15 e 20,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).
 - Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (Approvato dalla Camera dei deputati).
-

